



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA
CICLO XXII

**OMICIDI DI PROSSIMITÀ: DIECI ANNI DI CASI
NEI DISTRETTI GIUDIZIARI DI MILANO E DI TORINO**

Direttore della Scuola: Ch.mo Prof. Francesco Cavalla

Supervisore: Ch.mo Prof. Mauro Ronco

Dottoranda: Emanuela Sbabo

INDICE

INTRODUZIONE.....	VII
-------------------	-----

CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELL'OGGETTO DELLA RICERCA

1.1. La rilevanza sociale dell'omicidio di prossimità.....	1
1.2. L'istituzione familiare: una realtà in crisi o solo apparentemente giudicata tale?.....	10
1.3. L'oggetto della presente ricerca	14

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLA CASISTICA OGGETTO DI ANALISI

2.1. Numero dei casi analizzati e frequenza annuale degli omicidi di prossimità.....	27
2.2. Profilo dell'autore.....	31
2.3. Profilo della vittima e rapporto con l'autore del reato.....	42

CAPITOLO III

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEGLI OMICIDI DI PROSSIMITÀ

3.1. Introduzione all'analisi del trattamento sanzionatorio.....	57
3.2. Esposizione dei dati relativi al trattamento sanzionatorio dei casi decisi dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano.....	59
3.3. (segue). Esposizione dei dati relativi al trattamento sanzionatorio dei casi decisi dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino.....	87
3.4. Gli omicidi puniti con la pena dell'ergastolo.....	103
3.5. Gli omicidi puniti con la pena della reclusione da anni ventiquattro ad anni trenta.....	117
3.6. Gli omicidi puniti con la pena della reclusione da anni ventuno ad anni ventiquattro.....	127
3.7. Gli omicidi puniti con la pena della reclusione inferiore ad anni ventuno.....	150
3.8. Considerazioni conclusive.....	181

CAPITOLO IV

PROFILI DI DIRITTO COMPARATO

4.1. L'omicidio doloso nel diritto penale italiano: la scelta monistica del Codice Rocco.....	185
4.2. L'omicidio doloso nel diritto penale tedesco.....	195
4.3. L'omicidio nel diritto penale inglese.....	207

4.4. Il delitto di omicidio negli altri paesi europei. Cenni.....212

CONCLUSIONI.....215

BIBLIOGRAFIA.....221

INTRODUZIONE

Questo studio sugli omicidi di prossimità si colloca in un periodo di crescente attenzione mediatica verso questa tipologia di delitti, la cui peculiarità risiede essenzialmente nel contesto “privato” in cui essi si consumano.

Erika e Omar, il caso “Cogne”, l’omicidio di Chiara Poggi, sono riferimenti e nomi che evocano, in ognuno di noi, fatti di cronaca e vicende processuali che hanno riempito le prime pagine dei giornali, dando in pasto ai lettori drammi personali che sembrano suscitare la curiosità dei più.

Stuoli di giornalisti, criminologi, sociologi sono stati chiamati a rendere il loro parere sulle ragioni dello scatenarsi di tanta violenza in un contesto, quello familiare, che dovrebbe essere il più estraneo a eventi di questo tipo, e sui profili dei loro protagonisti; mentre la cronaca ci offre una conoscenza, talvolta inevitabilmente superficiale, di vicende processuali fatte di perizie e battaglie legali.

Il fenomeno degli “omicidi in famiglia” non è, tuttavia, una peculiarità di questi ultimi anni.

Risale al 1991, l’omicidio dei genitori da parte di Pietro Maso, che nella notte del 17 aprile si nascose, assieme a tre amici, all’interno dell’abitazione di famiglia, dove li attese e massacrò colpendoli con dei tubi di ferro.

Ancora precedente è il caso di Doretta Graneris, che nel 1975, con l'aiuto del fidanzato, sterminò un nucleo familiare composto da genitori, fratellino e nonni.

L'elenco potrebbe essere molto lungo e risalire nel tempo fino a epoche storiche lontane dalla nostra; esso ci dimostra come i delitti familiari non siano una triste peculiarità delle società moderne, ma un fenomeno che si ripresenta nonostante l'evoluzione che l'istituto familiare ha subito nel corso degli ultimi decenni.

Alcuni studiosi ne hanno ricondotto il verificarsi alla disgregazione e all'indebolimento dell'istituzione familiare, quale conseguenza dell'introduzione dell'istituto del divorzio.

Vero è, tuttavia, che i casi citati (Graneris, Maso, Franzoni, gli omicidi di Novi Ligure) e molti altri ancora, si sono verificati all'interno di nuclei familiari tradizionali, fra soggetti ben integrati socialmente e privi di problemi economici.

Nel contempo, il parziale superamento di un modello familiare di tipo patriarcale, e l'affermarsi di convivenze libere dal vincolo matrimoniale, non sembra aver attenuato la conflittualità interna alla coppia, né aver portato ad una diminuzione dei casi di omicidio.

Proprio la constatazione che si uccide tanto in famiglie tradizionali, quanto nelle cc.dd. nuove famiglie, è indicativa del fatto che la causa remota di questo fenomeno probabilmente va cercata al di fuori del nucleo familiare, nel malessere, nel disagio esistenziale, nelle problematiche sociali che ogni individuo incontra nel suo vivere quotidiano.

Che poi la violenza si riversi essenzialmente nella famiglia non deve stupire.

A differenza di altre realtà sociali, come quelle segnate da devianza, la famiglia è quella “società naturale” in cui ognuno di noi è inserito sin dalla nascita, e in cui condurrà gran parte della sua esistenza.

Se consideriamo, poi, che quasi sempre si uccide per un motivo ben preciso, capiamo subito che sotteso a ogni movente c'è una relazione intersoggettiva nella quale esso nasce e si sviluppa.

Detto in altri termini, se è raro uccidere colui che non fa parte della nostra sfera di relazioni, perché difficilmente ci sarà una motivazione alla base di un tale gesto, è assai meno raro che la violenza si manifesti verso coloro che condividono parte della nostra esistenza, con cui ci confrontiamo e rapportiamo quotidianamente e con cui condividiamo gli spazi, talvolta angusti, della vita domestica.

Nonostante queste constatazioni, rimane il fatto che l'omicidio in famiglia è un fenomeno che solleva l'emotività generale, suscitando stupore e sconcerto, nonché una sorta di morbosa curiosità.

La ragione, a ben vedere, va ricercata nel contesto, del tutto peculiare in cui il delitto matura, quello familiare, che per sua stessa natura dovrebbe essere il più estraneo a forme di violenza tanto efferate e caratterizzarsi da opposti sentimenti di solidarietà, affetto e reciproco rispetto.

In questa tesi vogliamo fornire un umile contributo ai fini di una maggiore comprensione di questo fenomeno, quantomeno sotto il profilo giuridico e, più precisamente, del trattamento sanzionatorio.

E' noto che l'omicidio che si consuma fra congiunti è, di regola, un delitto aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.

Spesso, tuttavia, le circostanze aggravanti, pur contestate e ritenute dal giudice, finiscono per soccombere in sede di giudizio di bilanciamento con circostanze di segno opposto, quali le attenuanti generiche, la diminuzione del vizio di mente e altre ancora.

Ne consegue che le severe comminatorie edittali – si rammenti che l'omicidio aggravato può giungere fino a pene dell'ergastolo – spesso non trovano piena corrispondenza nelle pene irrogate in concreto, che risultano essere in non pochi casi estremamente più miti di quanto il codice preveda.

Con questo lavoro, vogliamo dunque capire quali sono i parametri che maggiormente influiscono nella determinazione giudiziale della pena negli omicidi di prossimità, e se a essi consegue un trattamento sanzionatorio corrispondente alla astratta gravità di cui sono indicative le comminatorie edittali.

Per farlo in una maniera che rispecchi il più possibile l'oggettività di ciascun caso abbiamo scelto di partire da una analisi delle sentenze che li hanno giudicati.

Oggetto di studio sono le sentenze pronunciate dalle Corti d'Assise d'Appello di Milano e di Torino, dalle quali si sono ricavati una serie di dati relativi all'autore e alla vittima del reato (sesso, età, nazionalità, rapporti reciproci), alle modalità della condotta, all'imputabilità, alle vicende processuali di primo e di secondo grado.

I criteri adottati per la cernita del materiale giurisprudenziale, e le modalità con le quali esso è stato analizzato e studiato, sono esposti nel primo capitolo di questo elaborato.

Nel secondo capitolo verranno presentati alcuni dati statistici ricavati dalle sentenze e relativi al numero e alla tipologia di delitti selezionati, nonché ai profili di autore e vittima del reato, soprattutto per ciò che concerne il sesso, l'età, la nazionalità, i precedenti penali e i loro reciproci rapporti. Questa esposizione di dati, affiancata dalla elaborazione di grafici e tabelle, ha come finalità quella di fornire al lettore una rapida conoscenza dei tratti essenziali dei casi di cui ci siamo occupati.

Nel terzo capitolo ci soffermeremo precipuamente sulla analisi degli esiti processuali e del trattamento sanzionatorio conseguente alle sentenze di condanna. A tal fine, abbiamo proceduto attraverso una suddivisione dei casi in gruppi creati sulla base della misura della pena irrogata. Si sono pertanto individuate quattro categorie distinte: gli omicidi a cui è stata applicata la pena dell'ergastolo, quelli puniti con pena della reclusione compresa fra i 24 e i 30 anni, quelli con pena compresa fra i 21 e i 24 anni e, infine, quelli la cui pena si colloca al di sotto del minimo edittale di anni 21 previsto per l'omicidio doloso comune.

Tale analisi cercherà di mettere in luce gli elementi che maggiormente hanno guidato la discrezionalità del giudice nella determinazione in concreto della pena.

Da ultimo, il quarto capitolo offrirà una panoramica della disciplina dell'omicidio nell'ordinamento italiano e nei principali ordinamenti

europei, al fine di mettere in evidenza i punti di contatto, ma anche di maggiore differenza, fra i diversi sistemi giuridici. Tra questi, in particolare, va menzionata la scelta del nostro legislatore di introdurre un'unica figura di omicidio, alla quale si affiancano delle circostanze aggravanti a effetto speciale previste per i casi di maggiore gravità. Scelta, questa, che si differenzia rispetto a quella operata dagli ordinamenti europei in cui sono previste due tipologie di omicidio, una che potremmo definire "di base" e una "atroce", differenziate già sul piano della tipicità del fatto, oltre che sotto il profilo strettamente sanzionatorio.

In conclusione, attraverso l'analisi dei dati ricavati dal materiale giurisprudenziale esaminato, formuleremo alcune considerazioni sulla adeguatezza (o meno) dell'attuale disciplina dell'omicidio a fornire risposte sanzionatorie coerenti con le comminatorie edittali del codice e valuteremo l'opportunità di superare l'attuale modello monistico in favore di una tecnica di incriminazione che, sull'esempio di ordinamenti vicini al nostro, distingua già sul piano della tipicità fra le forme di omicidio più gravi e quelle che potremmo definire "ordinarie".

CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELL'OGGETTO DELLA RICERCA

1.1. La rilevanza sociale dell'omicidio di prossimità.

Il 21 novembre 2008, con un articolo intitolato “*La famiglia uccide più della mafia*”, il quotidiano “Il Giornale” ha pubblicato i dati emersi dal rapporto Eures 2007 sullo studio della criminalità in Italia.

Dati che evidenziano un allarmante incremento degli omicidi consumati in ambito familiare, di guisa che essi attualmente superano, in termini numerici, quelli provocati dalla criminalità organizzata.

La rilevanza del fenomeno può essere meglio compresa attraverso l'analisi di alcune cifre.

Secondo il rapporto Eures, riferito all'anno 2006 e pubblicato nel gennaio 2007, gli omicidi che si consumano all'interno delle mura domestiche si collocano al primo posto del totale nazionale, con il 31,4%. Tradotto in numeri assoluti, 195, su 621 morti violente registrate nel 2006, sono dovute a omicidi “in famiglia”¹.

¹ Il rapporto evidenzia un fenomeno in costante aumento. Gli omicidi in famiglia hanno subito un incremento del 12,1% rispetto ai dati del 2005. Il triste primato spetta al nord Italia, con 94 vittime, pari al 48,2%, seguito dal Sud (62 vittime, con il 31,8%) e dal Centro (39 vittime, con il 20%). Tra le regioni del nord, il maggior numero di delitti domestici si è consumato in Lombardia, seguita da Veneto e Campania. Fra le città, Milano si colloca al primo posto, con 15 vittime, seguita da Roma (10), Siracusa (7), Napoli e Verona (6). Più colpite sono le donne, vittime di questa tipologia di omicidi nel 68,7% dei casi. La coppia affettiva mantiene il primato nei delitti compiuti in famiglia, con 103 vittime complessive, pari al 52,8%. Tra queste, è nel rapporto coniugale che si conta la

Uno scenario altrettanto preoccupante emerge dai dati raccolti da fonti istituzionali.

Il 20 giugno 2007, nel corso di una conferenza stampa, il Ministro dell'Interno Amato ha illustrato i risultati del "Rapporto sulla criminalità in Italia", il cui obiettivo era quello di fornire conoscenze accurate sull'andamento della delinquenza nel nostro Paese, sulla sua distribuzione territoriale, sulle caratteristiche dei reati commessi, dei loro autori, delle vittime e delle relazioni che li legano.

Un intero capitolo del rapporto è dedicato agli omicidi volontari, suddivisi in due macro-ambiti: comune e organizzato. All'interno del primo sono stati inseriti, tra l'altro, gli omicidi consumati nel contesto domestico o affettivo. All'interno del secondo, invece, i delitti maturati in seno alle organizzazioni criminali.

Ebbene, dallo studio risulta che tra il 1992 e il 2006 v'è stato un decremento degli omicidi commessi per mano della criminalità organizzata e un drastico aumento degli omicidi scaturiti in ambito familiare o per passioni amorose. Questi ultimi, invero, registrano la massima frequenza negli anni 2002 e 2003 in cui si segnalano, rispettivamente, 211 e 207 casi².

percentuale più elevata, seguita dai delitti in cui le vittime sono *ex* coniugi o *ex* conviventi e dagli omicidi maturati all'interno di relazioni non formalizzate. All'omicidio che si consuma all'interno della coppia segue quello fra genitori e figli (con 21 genitori uccisi dai figli e 23 figlicidi) e, infine, quello fra persone legate da altre relazioni di parentela, tra le quali spiccano i fratricidi. Il rapporto si è soffermato anche sull'analisi dei moventi. E' emerso che si uccide in famiglia, nel maggior numero di casi, in ragione di liti e dissapori, segue per frequenza l'omicidio passionale, movente predominante soprattutto al nord. Gli omicidi motivati da ragioni economiche o di interesse sono invece prevalenti al sud.

² Il testo completo del "Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione, contrasto", è pubblicato sul sito internet www.interno.it. Il rapporto fornisce una

I dati raccolti dal Ministero sono riportati nella tabella che segue.

	CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	LITI, RISSA, FUTILI MOTIVI	FURTO, RAPINA	FAMIGLIA, PASSIONI AMOROSE	ALTRI MOTIVI	TOTALE
1992	340	105	120	97	779	1441
1993	158	140	102	106	559	1065
1994	181	129	101	94	451	958
1995	281	139	111	110	363	1004
1996	284	93	94	123	351	945
1997	247	90	117	121	289	864
1998	244	122	72	118	323	879
1999	181	136	64	153	276	810
2000	174	91	57	157	270	749
2001	163	98	47	193	206	707
2002	125	97	36	211	173	642
2003	160	109	28	207	215	719
2004	203	109	47	184	168	711
2005	139	77	53	157	175	601
2006	121	69	53	192	186	621

Tanto i dati del Ministero dell'Interno, quanto i dati raccolti dall'Eures, sembrerebbero confermare una crescita costante degli omicidi consumati all'interno delle mura domestiche.

analitica esposizione dei dati sull'andamento della criminalità in Italia, in un contesto di lungo periodo – dal 1968 al 2006 – ritenuto più idoneo per valutare se le variazioni registrate indichino, o meno, un diverso trend e per interpretarle correttamente. Il capitolo dedicato agli omicidi volontari, in particolare, fornisce una dettagliata disamina sull'andamento di questo tipo di delitto nel tempo e nello spazio, sul profilo della vittima e dell'autore e sulle loro relazioni reciproche.

A favore della loro attendibilità, va detto anche che l'omicidio, a differenza di altre fattispecie di reato (come ad esempio la violenza sessuale), è caratterizzato da una minore cifra oscura, essendo pochi i casi di assoluta incertezza sull'esistenza in vita di una persona.

Occorre tuttavia tener presente che i dati statistici riflettono sempre delle esigenze conoscitive particolari, che inevitabilmente condizionano i criteri di selezione dei dati stessi e il risultato finale al quale si perviene.

Non solo. Nel corso degli ultimi anni i sistemi di rilevazione statistica hanno subito degli importanti cambiamenti, grazie ai quali è stata resa più precisa anche la trasmissione dei dati agli organismi incaricati di compiere le indagini. In Italia, fino a pochi anni fa, le fonti alle quali gli studiosi si rivolgevano per studiare l'andamento della criminalità erano due: le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) e la Magistratura. In questo modo era possibile disporre dei dati relativi sia ai reati denunciati dai cittadini alle Forze dell'ordine, sia ai reati per i quali era stata avviata d'ufficio l'azione penale. A partire dal 2004, sono state introdotte innovazioni di grande importanza, che hanno mutato modi, tempi e contenuti del processo di raccolta dei dati provenienti dalle Forze di polizia. Il vecchio sistema di trasmissione all'ISTAT – basato su dati numerici riassuntivi trasmessi mensilmente dalle prefetture e trimestralmente dagli uffici giudiziari – è stato sostituito con un sistema di rilevazione più efficiente e ricco di informazioni³. Una delle novità di maggiore

³ E' il c.d. S.D.I., acronimo di Sistema di Indagine. Si tratta di una banca dati che raccoglie informazioni e comunicazioni di cui le Forze di polizia sono venute a conoscenza. Attraverso esso vengono raccolti fatti (ovvero avvenimenti di

rilievo è che esso estende la raccolta dei dati a tutte le forze di polizia, tra cui la Polizia Penitenziaria, la D.I.A., il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia locale, le Capitanerie di porto.

Tener conto di questi cambiamenti è tutt'altro che secondario. Invero, l'affinarsi dei metodi di rilevazione e il mutamento dei sistemi di raccolta dei dati può portare a differenze fra i risultati annuali che solo apparentemente sono dovute al mutamento statistico dei fenomeni analizzati, e che invece si possono attribuire, quantomeno in parte, alla maggiore precisione dei metodi adottati per il loro studio.

Per questa ragione, i dati statistici, pur essendo una base di partenza imprescindibile per una comprensione rapida dell'andamento di certi fenomeni sociali, non possono essere assunti acriticamente e, se provenienti da fonti diverse, devono essere comparati con altrettanta prudenza e spirito critico.

E' anche per questo motivo che il nostro lavoro si comporrà di alcune parti di analisi statistica (cfr. cap. 2), in modo da disporre di dati e frequenze che rispecchino esigenze conoscitive maggiormente aderenti al tipo di studio che si intende svolgere in questo elaborato.

A ben vedere, gli omicidi consumati all'interno del nucleo familiare non sono un fenomeno tipico dei nostri giorni, eppure il risalto mediatico che vi si accompagna sembra crescere esponenzialmente. A ciò ha probabilmente contribuito anche il verificarsi di alcuni casi divenuti tristemente noti proprio grazie ai clamori della cronaca; basti

interesse, che a loro volta si distinguono in reati ed eventi non sanzionati penalmente) e provvedimenti, cioè atti formali emessi dalle competenti autorità, nei confronti di soggetti coinvolti in uno specifico reato o evento.

pensare agli omicidi di Novi Ligure o al “caso Cogne”, punte di un iceberg rispetto a una casistica assai più varia, magari meno interessante dal punto di vista mediatico, ma che rispecchia da vicino le intolleranze e i drammi che molte famiglie vivono nel quotidiano.

A ben vedere, tuttavia, sono anche altre le motivazioni che stanno alla base degli studi scientifici sviluppati attorno a questo allarmante fenomeno sociale. L’omicidio consumato “fra le mura domestiche” rimane, ai più, un fatto inspiegabile e tale da destare profondo sconcerto. Esso, invero, si manifesta in un contesto che, almeno secondo il comune sentire, dovrebbe essere il più estraneo a forme di violenza tanto efferate da esplodere nel più grave dei delitti contro la persona. Anche per questo, studiosi delle più diverse discipline – criminologi, sociologi, psicologi, giuristi – sono portati a interrogarsi sul ruolo della famiglia nell’attuale contesto sociale, sulla crisi asseritamente vissuta dal modello familiare tradizionale, su un suo ipotizzato ruolo criminogeno.

Il fenomeno del quale ci si occuperà è, dunque, estremamente articolato sia per le tematiche che involge, sia per l’approfondimento interdisciplinare che richiede. Del resto, la famiglia stessa rappresenta un sistema di relazioni intersoggettive particolarmente complesso, un organismo che si relaziona con il mondo, ma che può, nel contempo, essere travolto da dinamiche patologiche che ne minano l’equilibrio e la stabilità. E’ essenziale, pertanto, muovere da un’analisi di casi concreti e del contesto in cui essi si sono verificati per tentare di avere una comprensione di questo fenomeno il più possibile aderente alla

realtà, scongiurando il rischio di conclusioni superficiali, basate su stereotipi o luoghi comuni.

L'omicidio in famiglia può essere studiato attraverso una duplice chiave di lettura. La prima è quella che si sofferma maggiormente sul contesto nel quale questa tipologia di delitti matura e si consuma. La seconda, invece, attiene al profilo giuridico e, più precisamente, alle risposte sanzionatorie che il nostro ordinamento dà in concreto a questi crimini.

Il primo approccio investe, soprattutto, il campo di studi della sociologia, della criminologia e della medicina legale. Esso si pone, rispetto a questa tipologia di delitti, in un'ottica che analizza l'ambiente familiare e sociale in cui essi si verificano, al fine di cogliere i fattori e le variabili che sono origine e causa del comportamento criminale. Questo tipo di approccio si pone l'obiettivo di capire se, e in che misura, fattori antropologici, familiari, sociali, culturali possano favorire l'insorgere di comportamenti devianti che si manifestano nel terreno degli affetti e della prossimità familiare. E' all'esito di questo tipo di studi che alcuni Autori hanno sostenuto la tesi del ruolo criminogeno della famiglia, la quale troverebbe in sé stessa il germe dei gravi delitti di sangue che finiscono poi per manifestarsi al suo interno⁴. Altri, invece, hanno evidenziato come il comportamento criminale possa considerarsi il prodotto di un processo che coinvolge interazioni complesse fra fattori biologici, socioculturali

⁴ GIUSTI, BACCI, *Le radici della violenza*, in *Rass. Ital. Criminol.* 1992, III, 267; GIUSTI, BIFANO, *L'omicidio in famiglia a Roma dal 1990 al 1995*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 1996, 1407.

(tra cui quelli familiari) ed ecologici (o ambientali), i quali operano a livello individuale e in una prospettiva dinamica, ovvero secondo lo sviluppo e l'evoluzione della personalità nel corso della vita⁵. V'è chi, infine, ha evidenziato come la famiglia, al di là di stereotipi o luoghi comuni, non sia la sede della massima sicurezza per l'individuo, in quanto è il contesto in cui le usuali difese e attenzioni si attenuano, con un conseguente abbassamento della normale soglia di prudenza e di cautela⁶.

Lo studio dei cc.dd. "omicidi in famiglia" è un terreno fertile, oltre che per la criminologia, anche per il diritto. L'analisi giuridica si sofferma precipuamente sugli sviluppi e sugli esiti processuali inerenti questa tipologia di delitti e sul relativo trattamento sanzionatorio.

L'omicidio "in famiglia" è, almeno di regola, un delitto aggravato. Gli articoli 576 e 577 c.p. prevedono, infatti, delle pene molto più severe rispetto all'omicidio semplice per i casi in cui il delitto viene commesso ai danni dell'ascendente, del discendente, del coniuge, del fratello, della sorella o tra affini in linea retta. Il nostro legislatore ha

⁵ STILE, *La famiglia alle origini del crimine. Rilievi sociologici e criminologici*, in BARILLARO (a cura di), *Il nucleo familiare alle radici del crimine. Condotte, moventi, sviluppi processuali, risvolti di criminologia*, Milano, 2007, 157 ss. L'autore elenca una serie di sottovariabili attinenti al nucleo familiare e che sarebbero in grado di incidere fortemente sulla criminogenesi, fra queste: l'inadeguatezza dei genitori, l'abuso o la trascuratezza nei confronti dei figli, la deprivazione materna, la carente comunicazione intrafamiliare, il rispetto e la responsabilizzazione carenti, il modello educativo violento, l'insicurezza economica, il degrado culturale e morale, la conflittualità fra genitori, la criminalità dei genitori, la tossicodipendenza o alcolodipendenza degli stessi, la violenza intrafamiliare.

⁶ LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, Milano 1994.

dunque connotato in termini di maggiore gravità l'omicidio commesso fra persone legate da vincoli di sangue o comunque unite all'interno del medesimo nucleo parentale.

Viene da chiedersi – ed è a questo che tenteremo di dare una risposta con questa ricerca – se alla afflittività della pena edittale corrisponda un trattamento sanzionatorio altrettanto rigido sul piano concreto.

Senza voler anticipare gli esiti a cui siamo pervenuti con questo studio, possiamo dire, sin d'ora, come le sanzioni concretamente irrogate dai giudici siano, nella maggior parte dei casi, inferiori rispetto alla cornice edittale dello stesso omicidio doloso non circostanziato.

L'obiettivo che ci poniamo, partendo dai casi a nostra disposizione, è quello di individuare gli elementi che maggiormente influiscono sulle pene irrogate per questa tipologia di delitti, evidenziando quali sono i fattori che, almeno di regola, determinano un contenimento della pena verso il basso e quali, invece, i fattori che giustificano le pene più severe.

Va peraltro osservato che le analisi condotte in chiave criminologica e giuridica, lungi dal rimanere confinate su un piano meramente teorico, sono feconde di conseguenze pratiche soprattutto per quanto attiene alla possibilità di operare delle valutazioni di politica criminale. In particolare, una approfondita comprensione degli omicidi di prossimità è la premessa sia per valutare l'adeguatezza delle attuali norme incriminatrici a fornire risposte sanzionatorie coerenti alle fattispecie in esse astrattamente previste, sia per migliorare, ove lo si ritenesse necessario, l'attuale assetto normativo. Solo attraverso una

comprensione il più possibile aderente alla realtà dei contesti nei quali si consumano questi gravi delitti, delle loro cause, delle caratteristiche di autori e vittime, del trattamento sanzionatorio, si potrà pervenire a delle conclusioni fondate e a dei suggerimenti validi in merito all'adeguatezza o ai limiti dell'attuale disciplina codicistica dell'omicidio, semplice e aggravato.

1.2. L'istituzione familiare: una realtà in crisi o solo apparentemente giudicata tale?

Sta diventando una sorta di luogo comune l'affermazione secondo cui l'istituzione familiare starebbe attraversando una fase di crisi, connessa a una altrettanto diffusa decadenza valoriale che interesserebbe il tessuto sociale moderno.

Viene da chiedersi, tuttavia, a che tipo di fenomeno intendano riferirsi coloro i quali parlano di "crisi" dell'istituto familiare. Ci si riferisce all'incremento dei casi di separazione o divorzio all'interno delle famiglie tradizionali e basate sul vincolo matrimoniale? Oppure al fenomeno, connesso al precedente, dell'affermarsi di nuovi modelli familiari che tendono ad affiancarsi alla famiglia tradizionalmente intesa? Oppure, ancora, ci si riferisce al fenomeno della violenza familiare, spesso enfatizzato dalle notizie di cronaca che mettono in prima pagina fatti di inaudita gravità consumati fra le mura domestiche?

Questi interrogativi sorgono perché, quando si parla genericamente di “crisi della famiglia”, il rischio di operare una confusione dei piani è tutt’altro che scontato.

Ebbene, è indubbio che l’istituzione familiare abbia subito delle importanti trasformazioni rispetto ai modelli tradizionali dominanti fino a non troppi decenni fa. Le più recenti indagini hanno individuato almeno sei fattori di mutamento, ovvero: 1) il costante processo di liberalizzazione della sfera sessuale; 2) l’introduzione dell’istituto del divorzio; 3) la tendenza a ruoli coniugali paritetici; 4) la diffusione della contraccezione e il contenimento della natalità; 5) la sostituzione della famiglia basata su legami di sangue con una famiglia fondata su di un legame sentimentale di coppia, in cui la fedeltà, non più garantita da norme penali, è dovuta solo alla volontà del coniuge; 6) la scomparsa delle famiglie patriarcali⁷.

Alcuni di questi mutamenti sono dovuti al fatto che al giorno d’oggi sono possibili scelte di vita che in passato erano precluse, o perché oggetto di stigmatizzazione sociale (si pensi alla convivenza *more uxorio*), o perché trattasi di scelte che non trovavano riconoscimento da parte dell’ordinamento statale (si pensi, ad esempio, all’istituto del divorzio).

Il quadro che ne deriva è, dunque, quello di una pluralizzazione delle strutture familiari, in cui si assiste all’affiancarsi di nuove famiglie accanto al modello tradizionale basato sulla coppia di coniugi con figli.

⁷ LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, cit., 101.

La presa d'atto di questi mutamenti ha portato alcuni studiosi, a partire dagli anni novanta, a parlare di “**nuove famiglie**”, categoria atta a ricomprendere almeno quattro tipi di situazioni sociologiche: a) le famiglie monogenitoriali (genitori che vivono soli), b) le famiglie unipersonali (single non vedovi); c) le unioni libere (coppie non coniugate); d) le famiglie ricostituite con seconde o successive nozze (in cui, cioè, almeno un partner abbia sperimentato precedenti unioni coniugali)⁸.

L'idea che la famiglia tradizionale sia in fase di declino, a fronte dell'affermarsi di nuovi modelli di unione, non trova tuttavia l'assenso di tutti gli studiosi. V'è chi, in dottrina, ha espresso il convincimento che queste nuove realtà familiari assumano una connotazione più ideologica che descrittiva, che non tiene conto del fatto che alcuni di questi “nuovi” nuclei familiari esistevano già in passato⁹. Per fare un esempio, le famiglie monogenitoriali non rappresentano un nuovo tipo di famiglia, ma sono una realtà molto antica, costituita dai vedovi, dalle ragazze madri e dalle cc.dd. vedove bianche. Il fatto che il loro numero oggi vada aumentando è forse più una conseguenza del generale invecchiamento della popolazione, che di un nuovo modo di vivere la propria genitorialità. Questi autori ritengono che il diffondersi di nuovi modelli familiari, che si affiancano e si aggiungono a quello tradizionale, non debba essere letto, necessariamente, come una crisi del modello familiare tradizionale,

⁸ Una compiuta analisi di queste nuove famiglie viene svolta da BRIENZA, *Famiglia e politiche familiari in Italia*, Roma, 2001, 34 ss.

⁹ BRIENZA, *Famiglia e politiche familiari in Italia*, cit., 26.

doendosi piuttosto distinguere fra un pluralismo che è conseguenza di una patologia sociale e un pluralismo che è conseguenza dell'affermarsi, in misura crescente, di modelli familiari ulteriori rispetto a quello classico¹⁰.

Il tema è estremamente delicato e complesso, e non si ha la pretesa di affrontarlo in questa sede.

Per quanto ci compete, tuttavia, possiamo limitarci a osservare che la violenza domestica, anche nella sua forma più grave, non sembra affatto collegata all'affermarsi di nuovi modelli familiari o a un presunto declino della famiglia tradizionalmente intesa.

La conflittualità coniugale, la gelosia, l'avidità, il disagio esistenziale, il tradimento degli affetti, e i moltissimi altri moventi che stanno alla base dei crimini studiati, non sono una peculiarità delle famiglie dei nostri giorni, ma sono espressione di sentimenti, passioni, disagi - sociali e personali - che si manifestano, oggi come in passato, laddove i vincoli sono più stretti e la conflittualità più facilmente si accentua.

Del resto, che la famiglia sia il contesto in cui si estrinsecano comportamenti violenti è una constatazione che non deve lasciare più di tanto stupiti. Di regola chi uccide, o, più in generale, chi tiene un comportamento violento, lo fa per un motivo ben determinato e nei confronti di soggetti con i quali si trova a vivere in una qualche forma di relazione.

¹⁰ BRIENZA, *Famiglia e politiche familiari in Italia*, cit., 34 ss., il quale osserva, a titolo di esempio, che il venir meno della famiglia patriarcale come modello di convivenza non significa necessariamente isolamento del nucleo familiare dalle relazioni parentali, tant'è vero che tende ad aumentare il numero delle coppie che scelgono di vivere vicino ai loro genitori. La famiglia, prosegue Brienza, assume dunque una connotazione reticolare, divenendo "*fattore autonomo di innovazione, sia come soggetto attivo, sia come ripetitore di innovazioni prodotte altrove*".

Non solo. A differenza di altri contesti, notoriamente criminogeni e che ciascun individuo è libero o meno di frequentare, la famiglia è un nucleo in cui ognuno di noi è inserito sin dalla nascita e di cui continua a far parte per l'intera vita. E' dunque statisticamente più probabile che sia proprio in questo tipo di contesto che la violenza trovi la sua valvola di sfogo.

Queste considerazioni non vogliono apparire come una sorta di giustificazione del fenomeno, ma ci portano a riflettere sull'importanza di effettuarne uno studio approfondito, che metta in evidenza le cause scatenanti, i moventi, i contesti sociali e culturali in cui esso si verifica, perché solo così potranno essere poste delle basi solide per delle politiche familiari volte a contenere e contrastare questa grave tipologia di delitti.

1.3. L'oggetto della presente ricerca.

In questa ricerca verrà svolto uno studio dell'omicidio familiare in chiave strettamente giuridica. Si adotterà, pertanto, il secondo dei due approcci poc'anzi descritti.

Quella che verrà proposta è un'analisi di 175 casi di omicidi di prossimità, giudicati nel torno di tempo che va dal 1997 al 2007 dalle Corti d'Assise d'Appello di Torino e di Milano.

Non si tratta, peraltro, di uno studio fine a sé stesso.

Esso, infatti, si inserisce all'interno di una ricerca più ampia, e tuttora in corso di svolgimento, avente ad oggetto l'analisi delle sentenze pronunciate in tema di omicidi in famiglia da tutte le Corti d'Assise d'Appello del territorio nazionale nell'arco di tempo sopraindicato. Questa più ampia indagine viene svolta analizzando l'omicidio di prossimità sia sotto il profilo strettamente criminologico e sociologico, sia sotto il profilo giuridico. Il suo ambizioso obiettivo è quello di fornire degli spunti di riflessione su quali siano le radici e le ragioni profonde che generano questa peculiare tipologia di delitti e sull'adeguatezza delle risposte sanzionatorie approntate dal nostro ordinamento.

Questo tema pone molteplici interrogativi ed è a essi che si cercherà di fornire delle risposte attraverso quanto emerso dai casi esaminati.

Ad esempio: è corretta la tesi di quanti affermano che la famiglia ha un ruolo criminogeno? Che essa è, in un certo senso, la causa dei comportamenti violenti che si estrinsecano al suo interno? O forse la famiglia altro non è che la "cassa di risonanza" di un malessere sociale diffuso, di un disagio, di una crisi di valori che coinvolge l'intero tessuto sociale e che si manifesta laddove i vincoli tra i soggetti sono più stretti?

Ancora: preso atto della frequenza del fenomeno, la nostra attuale disciplina codicistica in tema di omicidio è adeguata a fornire delle risposte sanzionatorie eque per questa tipologia di delitti e per il contesto in cui essi si consumano? Le cornici edittali oggetto di comminatoria astratta trovano conferma nelle pene irrogate dai giudici o sono altri i meccanismi che incidono sulla dosimetria sanzionatoria?

La casistica raccolta sull'intero territorio nazionale, vastissima ed eterogenea, rappresenta una solida base di partenza per fornire a questi interrogativi delle risposte poggianti su dati e casi reali.

In questo elaborato ci si soffermerà esclusivamente sull'analisi dei casi decisi dalle Corti d'Assise d'Appello di Milano e Torino, nel torno di tempo coperto tra il 1996/1997 e il 2007/2008. Risultano interessati dall'indagine i territori delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, mentre solo parzialmente coperta è la Lombardia. Parte dei Comuni di questa regione, infatti, rientra nel Distretto della Corte d'Appello di Brescia, le cui sentenze, pur raccolte, sono state esaminate separatamente.

I criteri di selezione delle sentenze sono i medesimi che sono stati seguiti anche per gli altri Distretti di Corte d'Appello.

In particolare, oggetto di selezione sono state solo le sentenze che hanno deciso casi di omicidio e di tentato omicidio consumati all'interno di rapporti cd. di prossimità.

Sotto il profilo oggettivo, i capi di imputazione che hanno consentito la cernita dei casi di interesse sono i seguenti: art. 575, 576, 577 c.p. (delitto di omicidio e relative circostanze aggravanti), art. 578 c.p. (infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale), art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), art. 580 c.p. (aiuto o istigazione al suicidio), art. 584 c.p. (omicidio preterintenzionale); art. 572, co. II, c.p. (maltrattamenti in famiglia aggravati dall'evento morte), art. 591, co. III, c.p. (abbandono di persone minori o incapaci aggravati dall'evento morte).

Sotto il profilo soggettivo, invece, oggetto di attenzione sono stati i rapporti che chiameremo, da ora in poi, di “**prossimità**”. Con questo termine ci si vuole riferire a tutte quelle relazioni - sentimentali, di vicinanza, di affezione, di coabitazione - che si svolgono anche al di fuori del contesto strettamente familiare, ma che involgono legami di stabilità affettiva. Si pensi, ad esempio, a rapporti di fidanzamento, di convivenza *more uxorio*, a relazioni sentimentali in corso o interrotte tra etero o omosessuali, a rapporti di coabitazione fra persone non necessariamente legate da relazioni sentimentali (badante e padrone di casa), a relazioni extraconiugali. Questa ampia selezione di rapporti consente di comprendere, nell’ambito della ricerca, tutti i contesti in cui trovano espressione le relazioni di prossimità e le dinamiche di amore e odio che in esse si manifestano. Questo modo di procedere consente di dare alla ricerca un taglio molto ampio ai fini di una esaustiva comprensione del fenomeno studiato, e, nel contempo, rende l’analisi svolta estranea da implicazioni ideologiche connesse alla considerazione della famiglia “tradizionale” come unico nucleo meritevole dell’attenzione degli studiosi.

La raccolta delle sentenze è stata resa possibile grazie all’autorizzazione concessa dai Presidenti delle Corti di Milano e Torino, che per questo ringraziamo. Essa si è svolta presso le cancellerie delle Corti interessate, attraverso la lettura e la selezione del materiale giurisprudenziale rientrante nella casistica considerata.

Le sentenze raccolte, complessivamente 175, sono state schematizzate in apposite griglie di analisi, pensate al fine di agevolare la successiva sintesi dei dati da esse ricavati. Ogni sentenza consente, infatti, di

estrapolare un numero considerevole di informazioni, attraverso le quali è possibile addivenire ad una ricostruzione esaustiva sia del fatto, sia degli esiti processuali che ne sono conseguiti. L'uso delle griglie consente, pertanto, di cogliere, a colpo d'occhio, gli elementi di maggiore significato sotto il profilo sociologico, criminologico, medico-legale e giuridico. Il loro ausilio risulterà fondamentale anche quando questo amplissimo materiale giurisprudenziale dovrà essere riesaminato al fine di condurre a termine la ricerca sull'intero territorio nazionale.

A mero titolo esemplificativo, si riporta, di seguito, una delle griglie di analisi compilate nella fase iniziale del presente lavoro.

In essa è stata schematizzata una sentenza relativa a un caso di filicidio risalente al 2005, a cui venne dato notevole risalto mediatico: una madre aveva ucciso il proprio figlio di pochi mesi annegandolo nella vaschetta preparata per il bagnetto. La donna aveva poi tentato di simulare una rapina, mettendo a soqquadro la casa e fingendosi percossa e legata dai fantomatici aggressori.

SENTENZA	31/07 Reg. Sent.
FATTO	<p>Il 18 maggio 2005, verso le nove di mattina, P.M. uccide il proprio figlio di soli 5 mesi, annegandolo nella vaschetta dove gli stava facendo il bagno.</p> <p>Per allontanare da sé i sospetti, la donna simula una rapina, facendosi trovare in bagno, riversa a terra, con mani e piedi legati e la bocca chiusa dal nastro adesivo.</p>

AUTORE	P.M., nata a Milano, il 29.6.1976. L'autore è di sesso femminile.
VITTIMA	M.M., la vittima è di sesso maschile.
NAZIONALITÀ AUTORE	Italiana
NAZIONALITÀ VITTIMA	Italiana
RELAZIONI INTERCORRENTI TRA AUTORE E VITTIMA	L'autore è madre della vittima.
CONDIZIONE SOCIALE DELL'AUTORE	E' sposata e questo è il suo primo figlio. La donna è cresciuta in un ambiente familiare non facile: la madre era costantemente depressa, mentre il padre soffriva spesso di crisi epilettiche.
CONDIZIONE SOCIALE DELLA VITTIMA	All'epoca dei fatti aveva solo 5 mesi.
CONDIZIONE GIURIDICA DELL'AUTORE	Incensurata.
IMPUTAZIONE	A) artt. 575, 577, co. I, n. 1 e n. 3 c.p. , per avere cagionato volontariamente la morte del figlio M.M., (di mesi 5), avvenuta per asfissia acuta da annegamento, determinata da condotta della stessa, consistita nel posizionare il corpo del suddetto nella vaschetta da bagno a pancia e a faccia in giù e nel tenerlo sotto l'acqua; con le aggravanti del fatto commesso in danno del discendente e della premeditazione, B) art. 367, c.p., 61, n. 2 c.p. , perché al fine di occultare il compimento del reato di cui al capo A), simulava le tracce del reato di tentata rapina a proprio danno, provocando sul proprio corpo segni di ecchimosi ed escoriazioni, legandosi gli arti e imbavagliandosi con nastro adesivo e creando nella propria abitazione una situazione di completo

	<p>disordine di arredi e oggetti.</p> <p>In Casatenovo, il 18.5.2005.</p>
CONDOTTA	<p>Mentre fa il bagno al proprio figlio, P.M. lo prende e lo capovolge a pancia in giù, tenendo il suo corpicino premuto sott'acqua. Il bambino muore annegato nel giro di pochi minuti.</p>
MOVENTE	<p>P.M. da tempo portava dentro di sé un senso di inadeguatezza come madre, probabilmente dovuto anche ai rapporti estremamente negativi avuti con la propria genitrice. La fatica di inventarsi un modello di madre era divenuta sempre meno sostenibile e il bambino rappresentava, ai suoi occhi, la causa scatenante il suo malessere e il suo senso di inadeguatezza, l'ostacolo per poter riprendere ad essere serena e attiva come lo era prima.</p>
CAUSA DELLA MORTE	<p>Asfissia acuta da annegamento.</p>
DICHIARAZIONI E COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO IMMEDIATAMENTE DOPO IL FATTO	<p>La donna simula una rapina. Mette a soqquadro la casa, poi si chiude a chiave in bagno dove si lega mani e polsi con del nastro adesivo e si benda la bocca.</p> <p>Mette in allarme il suocero con degli squilli sul cellulare. Il suocero e il marito la trovano riversa a terra, in bagno, apparentemente priva di sensi, legata ad una sedia.</p>
ATTEGGIAMENTO PROCESSUALE	<p>Interrogata una prima volta dal P.M., la donna fornisce una versione dei fatti diversa rispetto a quella iniziale. Dice di essersi allontanata mentre faceva il bagno al bambino e, una volta rientrata, di aver trovato il figlio immobile. A quel punto aveva perso la testa e simulato la rapina.</p> <p>P.M. viene sottoposta a fermo e, nell'interrogatorio reso al G.I.P., conferma tali dichiarazioni.</p> <p>In un successivo interrogatorio, la donna confessa di aver messo volontariamente il proprio figlio a pancia</p>

	in giù e di averlo tenuto con le mani sott'acqua. Successivamente, per trovare una giustificazione nei confronti dei familiari, aveva simulato la rapina.
ACCERTAMENTI SULLO STATO DI MENTE DELL'IMPUTATO	Viene eseguita una perizia psichiatrica .
ESITO INDAGINE	I due periti nominati dal G.I.P. concludono ritenendo che P.M. al momento del fatto non fosse affetta da patologia tale da scemare grandemente o escludere la capacità di intendere e di volere . P.M. presenta tratti personologici di immaturità e dipendenza, dovuti alla sua storia di vita e al peculiare rapporto con la figura materna.
RITO	Abbreviato.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI	Vengono applicate le aggravanti del fatto commesso ai danni del figlio e con premeditazione .
CIRCOSTANZE ATTENUANTI	Vengono riconosciute le circostanze attenuanti generiche , in considerazione dello stato di disagio psicologico della donna, dell'incensuratezza, del comportamento processuale, della disponibilità dimostrata nell'affidarsi alle cure dell'O.P.G.
RISPOSTA GIUDIZIARIA DI PRIMO GRADO	Il G.U.P. presso il Tribunale di Lecco dichiara P.M. colpevole dei reati a lei ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la condanna alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione , oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia in carcere. Dichiara P.M. interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.
MOTIVI D'APPELLO	La sentenza viene impugnata dall'imputata. La difesa chiede: 1) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per

	<p>l'espletamento di una nuova perizia psichiatrica.</p> <p>La difesa si duole del mancato accoglimento della richiesta di ricusazione della perita, la quale aveva espresso il proprio parere sul caso in una intervista giornalistica resa prima di assumere l'incarico.</p> <p>I periti, inoltre, avevano assunto un atteggiamento prevaricante, impedendo ai consulenti di parte di svolgere pienamente il loro incarico.</p> <p>La difesa lamenta infine come i periti non abbiano tenuto conto delle gravi patologie dei genitori dell'imputata, del parto "somaticamente traumatico" e, in generale, abbiano approfondito poco il loro approccio con la donna.</p> <p>Infine, secondo la difesa, non si era tenuto conto della relazione redatta dal personale medico dell'O.P.G. di Castiglione delle Stiviere, secondo la quale P.M. presentava un Disturbo Depressivo Maggiore, cui avevano fatto seguito fenomeni psicopatologici gravi e dissociativi.</p> <p>2) l'esclusione della premeditazione e la conseguente riduzione della pena inflitta;</p> <p>3) la riqualificazione del fatto come infanticidio commesso in condizioni di abbandono morale e materiale;</p> <p>4) il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.</p>
<p>RISPOSTA GIUDIZIARIA DI SECONDO GRADO</p>	<p>La Corte conferma interamente la sentenza di primo grado.</p> <p>I Giudici del gravame respingono le doglianze sulla incompatibilità di uno dei periti, nonché sui rapporti intercorsi fra periti d'ufficio e consulenti di parte. Nel merito, sulla richiesta di esecuzione di una nuova perizia la Corte osserva come la diagnosi fatta dai</p>

	<p>medici dell'O.P.G., successiva di vari mesi al fatto, non rilevi a fini processuali, dal momento che gli stessi non hanno affrontato il tema della capacità di intendere e di volere dell'imputata al momento dell'omicidio.</p> <p>La sentenza richiama i passaggi più significativi degli elaborati peritali, dai quali risulta come i medici che avevano avuto in cura P.M., prima e subito dopo il parto, non avessero mai rilevato alcuna psicosi, patologia o sintomo di depressione grave.</p> <p>La donna, al contrario, è apparsa lucida, precisa, coerente già subito dopo il fatto, capace di interpretare la messinscena della rapina.</p> <p>Rileva la Corte come i periti abbiano preso in considerazione sia il rapporto con la madre, sia il parto traumatico vissuto dall'imputata, ma nessuno di questi due aspetti è stato ritenuto causa di una patologia instauratasi nella psiche della donna e tale da assumere carattere di infermità.</p> <p>La Corte, dato atto della completezza dell'elaborato peritale, ritiene esaustivo e condivisibile il giudizio formulato in primo grado sulla piena capacità dell'imputata, respingendo l'istanza di rinnovamento dell'istruttoria dibattimentale.</p> <p>Oltre agli esiti dell'elaborato peritale, a conferma della capacità di intendere e di volere dell'imputata la Corte richiama il referto medico stilato subito dopo l'omicidio, la lucidità e coerenza del racconto reso alle forze dell'ordine, la coerenza con cui è stata simulata la rapina, l'autocontrollo mantenuto negli interrogatori resi al Pubblico Ministero e i tentativi di attenuare la propria responsabilità, la ricerca di un alibi per giustificarsi di fronte al marito e ai familiari.</p> <p>Viene confermato il carattere premeditato del delitto. Già nei giorni precedenti l'omicidio, infatti, P.M.</p>
--	--

	<p>aveva acquistato il nastro adesivo con cui legarsi mani e piedi, nonché alcune sigarette fatte rinvenire in casa come indice della presenza di estranei. La donna aveva inoltre nascosto i contanti per rendere più verosimile la rapina.</p> <p>Viene respinta la richiesta di derubricare il fatto in quello di infanticidio <i>ex art. 578 c.p.</i>, reato che può dirsi integrato solo se la morte del neonato viene provocata immediatamente dopo il parto e non ben cinque mesi dopo la nascita.</p> <p>Infine, la sentenza di primo grado viene confermata anche in punto di giudizio di bilanciamento fra circostanze aggravanti e attenuanti, non ravvisandosi motivi ulteriori per sancire la prevalenza di queste ultime.</p>
PENE IRROGATE	Anni 14, mesi 6 di reclusione.
MISURE DI SICUREZZA	-
RICORSO PER CASSAZIONE	Viene proposto ricorso per Cassazione da parte della difesa. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e la sentenza passa in giudicato il 16.4.2008.

A questa fase preliminare di lettura e schematizzazione dell'ampio materiale raccolto, è seguito un lavoro di sintesi dei dati ricavati dalle sentenze, al fine di avere una visione d'insieme dei dati riguardanti autori e vittime, i loro profili, le loro relazioni, i moventi, ecc...

Si è poi passati all'analisi dei dati concernenti il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al regime delle circostanze,

agli esiti del giudizio di bilanciamento e ai criteri che hanno maggiormente influito sulla determinazione della pena.

A tal fine, abbiamo ritenuto utile procedere attraverso una suddivisione dell'ampio materiale giurisprudenziale in quattro gruppi di sentenze, a seconda della misura della pena in concreto irrogata. Abbiamo pertanto distinto fra omicidi puniti con l'ergastolo, con la reclusione da anni 24 ad anni 30, da anni 21 ad anni 24 e infine con pene inferiori agli anni 21. Si è poi proceduto, per ciascun gruppo, a una analisi dettagliata delle sentenze più significative, al fine di individuare i parametri che hanno avuto un ruolo determinante nel guidare la discrezionalità del giudice in ordine al trattamento sanzionatorio di ciascun caso.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLA CASISTICA OGGETTO DI ANALISI.

Prima di affrontare il nucleo centrale del presente lavoro, verranno di seguito riportati alcuni dati ricavati dalle sentenze analizzate, allo scopo di fornire un quadro generale sulle tipologie di casi studiati e sulle loro principali caratteristiche.

2.1. Numero dei casi analizzati e frequenza annuale degli omicidi di prossimità.

Le sentenze analizzate sono complessivamente 175, 112 sono state raccolte presso la Corte di Milano, 63 presso quella di Torino.

Nel distretto di Milano, i casi di **omicidio** complessivamente giudicati sono 112¹¹. Ad essi aggiungono **7 casi di tentato omicidio** (4 nel 1997, 1 nel 1998, 1 nel 2001 e 1 nel 2006), **4 omicidi preterintenzionali** (nel 1998, 2001, 2003 e 2004) e un unico caso di **maltrattamenti a cui è conseguito l'evento morte** (nel 2005, in cui

¹¹ Nel computo, viene fatto riferimento ai capi di imputazione, che non sempre corrispondono alla qualificazione giuridica del fatto data dal giudice in sentenza. Quest'ultima, con la relativa pena, verrà analizzata in sede di trattazione degli esiti del processo.

l'imputato venne riconosciuto responsabile del suicidio della moglie, conseguente a vessazioni e maltrattamenti proseguiti per anni).


Il numero dei reati oggetto di giudizio è superiore al totale delle sentenze analizzate. In alcune di esse, infatti, all'autore vengono ascritti più delitti, consumati o tentati.

In particolare:

- nella sentenza 20/1997, l'imputato è accusato dell'omicidio della cognata e del tentato omicidio della suocera, del cognato e del nipote;
- nella sentenza 17/1999, l'imputato è accusato dell'omicidio della moglie e dell'amante, commesso dopo aver scoperto la relazione extraconiugale della donna;
- nella sentenza 41/2003, l'imputato è accusato dell'omicidio di entrambi i nonni paterni;
- nella sentenza 23/2005, l'imputato è accusato dell'omicidio della moglie e della figlia;
- nella sentenza 23/2006, l'imputato è accusato dell'omicidio dei due figli di 14 e 17 anni.

Nella tabella che segue viene riportata la **frequenza annuale** degli omicidi di prossimità, la cui media è di 9,25 omicidi l'anno. Si può osservare come le frequenze di ciascun anno non presentino grandi scostamenti rispetto alla media, con eccezione del 1994, 1995 e 2003. Per i primi due anni il basso numero di omicidi può essere spiegato tenendo presente che la raccolta delle sentenze ha avuto inizio con il

1997; non può pertanto escludersi che vi siano anche altri casi di omicidio consumati fra il 1994 e il 1995 e che sono stati giudicati nel 1996.




A **Torino**, i casi di **omicidio** analizzati sono complessivamente **67**, a cui si aggiungono **4 tentati omicidi**. Anche per la Corte di Torino si segnalano alcune sentenze che saranno oggetto, in prosieguo, di particolare attenzione per la pluralità dei delitti ascritti al loro autore:

- sentenza 05/1998, l'imputato è accusato dell'omicidio della moglie e del figlio di 11 anni;
- sentenza 08/2002, l'imputato è accusato dell'omicidio della moglie e della figlia adolescente;
- sentenza 15/2002, l'imputato è accusato dell'omicidio della donna della quale era innamorato e del tentato omicidio dell'uomo che egli riteneva essere il compagno di lei;
- sentenza 13/2003, l'imputato è accusato dell'omicidio della moglie e del tentato omicidio di due colleghe di lavoro della donna;

- sentenza 13/2005, l'imputato è accusato dell'omicidio della suocera, della moglie e del di lei nuovo compagno, nonché del tentato omicidio del cognato.

La media è di 5 omicidi l'anno. Come per Milano, anche per gli omicidi di Torino si osserva una distribuzione dei valori che non presenta rilevanti scostamenti dalla media, eccetto per gli anni 2001 e 2002, in cui si contano, rispettivamente, 8 e 11 omicidi.



La distribuzione annuale degli omicidi presenta un andamento abbastanza costante, con variazioni, da un anno all'altro, di uno o due casi in più o in meno rispetto alla media. Questo ci porta a concludere che, quantomeno in questi due Distretti, il numero degli omicidi si mantiene abbastanza stabile nel corso del tempo e non presenta quel trend crescente evidenziato dalle statistiche condotte sul piano nazionale.

2.2. Profilo dell'autore.

Nella seconda metà del 1800, Cesare Lombroso era giunto a formulare l'identikit dell'uomo delinquente, stilandone le caratteristiche fisiche e psichiche. Oggi le sue teorie sono giudicate del tutto prive di fondamento scientifico: accoglierle significherebbe rassegnarsi all'idea che certi individui nascano già predeterminati al delitto e non agiscano sulla base di scelte frutto di un libero arbitrio.

Anche ai giorni nostri sarebbe più rassicurante stilare una lista di caratteristiche psicofisiche idonee a contraddistinguere il soggetto deviante, ma la realtà ci dice che categorizzazioni simili sono del tutto prive di una solida base razionale. Il campo degli omicidi di prossimità è quello che più testimonia come individui ben inseriti nel tessuto sociale, estranei ad ambienti criminali e con alle spalle un vissuto assolutamente "normale", si rendano autori di gesti tanto efferati quanto imprevedibili.

Vero è che lo studio del comportamento criminale e della personalità di chi lo tiene è estremamente complesso e ricco di sfaccettature. Qualsiasi categorizzazione può pertanto apparire riduttiva, proprio per la difficoltà di racchiudere, entro schemi rigidi e predeterminati, i molteplici aspetti che connotano il carattere e la personalità dell'individuo.

Vi sono, tuttavia, alcune caratteristiche dell'autore degli omicidi di prossimità che, per la loro oggettività, possono essere individuate senza correre il rischio di cadere in generalizzazioni superficiali e prive di fondamento.

Si tratta di dati come il sesso, l'età, la nazionalità, la presenza o meno di precedenti penali. Dati che si prestano a considerazioni criminologiche, ma che rilevano anche dal punto di vista giuridico, per l'incidenza che possono avere sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche.

Di questi aspetti si tratterà nelle pagine che seguono. Si tralascerà, per il momento, l'analisi del dato inerente alla condizione sociale dell'autore. Esso verrà preso in considerazione nel prosieguo del lavoro e, in particolare, quando esamineremo i "contesti" nei quali sono maturati i 175 casi di omicidio studiati.

Numero di autori per omicidio.

Nelle 112 sentenze pronunciate dalla Corte d'Assise d'Appello di **Milano** il numero degli imputati è, complessivamente, di 118. Si contano, infatti, 4 casi in cui il reato è stato commesso in forma plurisoggettiva, ovvero con il concorso di più persone, e precisamente:

- sentenza 17/2000: omicidio del marito commesso dalla moglie e dal nuovo compagno della donna, in qualità di mandanti, e da un terzo soggetto estraneo al nucleo familiare, in qualità di esecutore materiale;
- sentenza 17/2004: omicidio di una neonata commesso dalla madre immediatamente dopo il parto, in concorso con la propria genitrice. Il concorso in omicidio rimane, tuttavia, un'ipotesi accusatoria non consolidatasi in una sentenza di condanna.

Entrambe le donne, infatti, verranno assolte dall'accusa loro ascritta, la madre per vizio totale di mente, la nonna perché il fatto non costituisce reato;

- sentenza 16/2006: omicidio del marito commesso dalla moglie e dal figlio, in qualità di mandanti, con esecutore materiale il nuovo compagno della donna;
- sentenza 06/2007: omicidio della moglie eseguito, su mandato del marito, da parte di un terzo estraneo al nucleo familiare.

Nelle sentenze di **Torino** si calcolano 70 imputati. In 58 casi il delitto è stato commesso da un solo autore, mentre in 5 casi abbiamo una pluralità di correi, e precisamente:

- sentenza 02/1999: omicidio di una neonata da parte della madre e del di lei convivente;
- sentenza 03/2001: omicidio della moglie eseguito dal marito con l'ausilio materiale di altri tre complici, che hanno fornito l'arma e concorso a elaborare il piano dell'agguato;
- sentenza 08/2003: omicidio della madre da parte della figlia e del di lei compagno;
- sentenza 07/2004: omicidio del marito eseguito dalla moglie e dal di lei amante;
- sentenza 12/2004: omicidio commesso da due soggetti tossicodipendenti, nei confronti di colui che li ospitava nella propria abitazione e si prendeva cura di loro.

L'omicidio di prossimità rimane prevalentemente un delitto commesso in forma monosoggettiva, come ci si aspetta per un reato che si consuma fra soggetti legati da una relazione affettiva. Non è un caso, forse, che 5 su 8 delitti commessi in concorso di persone si siano verificati quando all'interno della famiglia si è inserito un nuovo elemento - un figlio, o un terzo soggetto estraneo alla coppia - quasi a perturbare i delicati equilibri del nucleo.

Nella sentenza 02/1999-TO, ad esempio, i due imputati, uomo e donna conviventi, uccidono la figlia appena partorita. L'omicidio è commesso dalla coppia nei confronti di un neonato frutto di una gravidanza indesiderata: l'arrivo di un terzo componente del nucleo familiare avrebbe infatti comportato un aggravio delle già precarie condizioni economiche della famiglia.

Anche nelle sentenze 17/2000-MI, 16/2006-MI, 07/2004-TO, 12/2004-TO l'omicidio è stato commesso quando all'interno di una relazione di coppia si è inserito un soggetto estraneo.

Nel primo caso, la moglie e il di lei nuovo compagno sono i mandanti dell'omicidio del marito della donna; il delitto è stato commesso da un loro conoscente che, il giorno del fatto, era uscito dal carcere in permesso premio. In questo caso, la relazione affettiva ha poco a che vedere con la causale dell'omicidio. Il delitto viene commesso perché la vittima mal sopportava che la propria *ex* moglie facesse crescere il figlio in un ambiente malsano, come quello dei locali che ella gestiva e in cui si praticava lo scambio di coppie. L'omicidio è motivato prevalentemente da ragioni di intolleranza e di odio reciproco fra due coniugi ormai divenuti estranei negli affetti.

La sentenza 16/2006-MI riguarda un caso in cui moglie e figlio commissionano l'omicidio del marito (e padre), che verrà materialmente eseguito dall'amante della donna. Analogo il caso della sentenza 07/2004-TO, in cui moglie e amante uccidono il marito della donna. Nella sentenza 12/2004-TO, invece, vittima del reato è un signore anziano che ospitava presso la propria abitazione una giovane donna tossicodipendente. L'arrivo in casa del compagno di costei ha rotto l'equilibrio che si era creato fra i primi due, ingenerando intolleranza e sentimenti di gelosia da parte del padrone di casa verso il nuovo arrivato.

Si può osservare, quindi, come i casi di realizzazione del delitto in forma concorsuale siano per lo più caratterizzati da una rottura degli equilibri della relazione a due, dovuta all'interferenza di un terzo soggetto estraneo alla coppia. Quest'ultimo assume talora il ruolo di vittima, in altri casi quello di carnefice, allorché sia costui il polo di una nuova relazione affettiva che si sostituisce alla precedente.

Altro elemento interessante è che in sei su otto casi di omicidio concorsuale, almeno uno dei correi è un soggetto di sesso femminile. La casistica è tuttavia troppo ridotta per poter dare ragione a chi sostiene che la delinquenza femminile è fatta, per la gran parte, di istigazione o complicità al delitto¹². Non mancano, infatti, anzi sono in numero maggiore, gli omicidi in cui la donna ha agito da sola e nei

¹² COZZOLINO, *Delitti familiari*, Roma, 2006, 53. L'Autrice ipotizza che la società abbia la necessità di vedere nella donna un punto di riferimento, quasi al fine di confermare uno stereotipo secondo cui l'angelo del focolare non può trasformarsi in un crudele assassino. Questo, secondo la Cozzolino, spiegherebbe le ragioni per le quali le donne assassine, specie quando si rendono autrici di delitti contro i loro stessi figli, sono viste come esseri mostruosi, fuori dal normale.


confronti di uomini di pari età, come mariti, conviventi, genitori, ecc...

Sesso, età e nazionalità dell'autore.

Le ricerche svolte sugli omicidi di prossimità sono pressoché unanimi nel qualificarlo come un delitto commesso prevalentemente da soggetti di sesso maschile¹³.

Questa conclusione è confermata anche dai dati emersi dal presente studio e che verranno di seguito riportati.


Dei 118 autori degli omicidi e dei tentati omicidi giudicati dalla **Corte milanese**, 99 sono di sesso maschile e 19 di sesso femminile.




¹³ COZZOLINO, *Delitti familiari*, cit., 139; BANDINI, GATTI, TRAVERSO, *I comportamenti violenti in ambiente urbano. Ricerca sugli autori e sulle vittime di 202 casi di omicidio e di tentato omicidio nella città di Genova*, in CANEPA (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, 1985, 21 ss.; RUSSO ET AL., *Studio su 886 omicidi familiari commessi in Italia*, in *Rass.It.Crim.*, 2008, 464; GIUSTI, BIFANO, *L'omicidio in famiglia a Roma dal 1990 al 1995*, cit., 1418.

La fascia d'età in cui si colloca il maggior numero degli imputati, sia maschi che femmine, va **dai 35 ai 44 anni**, seguita, per i maschi, da quella compresa tra i 45 e i 54 e, per le femmine, da quella inferiore ai 24 anni.


La distribuzione degli autori in base al sesso e all'età può essere meglio visualizzata nel grafico che segue.




La maggioranza degli autori è di nazionalità italiana (96 su 118), seguono, nell'ordine, 5 romeni, 3 egiziani, 2 tunisini, 2 marocchini, 2 brasiliani e le altre nazionalità indicate nel grafico che segue, con un unico autore per ciascuna di esse.




A **Torino**, su 70 imputati, 59 sono di sesso maschile e 11 di sesso femminile.



La fascia d'età in cui si colloca il maggior numero degli imputati di sesso maschile è, come per Milano, quella compresa **tra i 35 e i 44** anni, seguita da quella fra i 25 e i 34. Più bassa è l'età media degli autori di sesso femminile.



A Torino, 59 imputati sono di nazionalità italiana, 4 di nazionalità marocchina, 2 francese e infine troviamo un ceco, un belga, un tunisino, un bulgaro, un romeno.



I dati relativi al sesso e all'età degli autori, già di per sé particolarmente interessanti, risultano ancora più significativi se rapportati a quelli concernenti il sesso e l'età delle vittime. Per questa ragione si ritiene opportuno rimandare ogni valutazione al paragrafo dedicato al profilo della vittima del reato.


Condizione giuridica dell'autore.

Con questa voce intendiamo fare riferimento alla presenza di precedenti penali in capo all'autore del fatto.


Lo stato di incensuratezza è spesso una delle ragioni che giustificano la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Per contro, la presenza di precedenti penali comporta, di regola, la

contestazione e l'applicazione dell'aggravante della recidiva. Va detto che numerose sentenze non specificano alcunché in merito alla condizione giuridica dell'autore. Questa omissione è spesso indice di uno stato di sostanziale incensuratezza dell'imputato, dato che la presenza di precedenti penali, ancorché non specifici, viene solitamente valorizzata dal giudice o emerge nella ricostruzione della vita anteatta dell'autore.

A **Milano**, su 118 imputati, 71 sono delinquenti cd. "primari", mentre solo 20 risultano gravati da precedenti penali. Di questi venti, in soli 6 casi si tratta di precedenti specifici. Dei restanti 27 la sentenza non fornisce alcuna indicazione.



Dai casi giudicati dalla **Corte Torinese** emerge che 36 imputati, su 70, sono incensurati, mentre 22 sono gravati da precedenti penali di cui 3 specifici. Di 12 imputati, invece, le sentenze non specificano alcunché.



Nonostante vi sia una sensibile differenza di fra le due Corti in merito alla percentuale di soggetti gravati da precedenti penali, si può ugualmente concludere che l'omicidio di prossimità è, di norma, un delitto commesso da un soggetto incensurato o comunque privo di precedenti significativi, perché non specifici e/o risalenti nel tempo. L'incensuratezza degli imputati è un dato abbastanza prevedibile. Invero, il contesto in cui si consuma questa tipologia di omicidi è, il più delle volte, caratterizzato da apparente normalità, o quantomeno non è un contesto di tipo criminale. Non a caso il clamore suscitato da delitti di questo tipo è dovuto al fatto che il loro autore è spesso una persona ben inserita socialmente ed estranea al circuito dell'illegalità. Va tuttavia precisato che l'incensuratezza, talora, è solamente formale. Sono numerosi, infatti, i casi in cui l'imputato era solito compiere gesti di violenza all'interno delle mura domestiche e che sono rimasti privi di conseguenze giuridiche a causa della ritrosia delle vittime a denunciare i loro familiari per i gravi comportamenti tenuti.

2.3. Profilo della vittima e rapporto con l'autore del reato.

Per lungo tempo l'attenzione della criminologia si è focalizzata sullo studio del profilo dell'autore del reato. Più recente è lo sviluppo della vittimologia, come disciplina volta a stabilire l'incidenza della vittima, di ciò che essa è, e per ciò che essa fa, nella genesi e nella dinamica del delitto.

Le ricerche condotte sugli omicidi di prossimità dedicano particolare attenzione al profilo della vittima, evidenziandone il sesso, l'età, l'orientamento sessuale, la posizione sociale, i suoi rapporti con l'autore del reato. Attraverso la vittimologia, infatti, si possono aprire feconde prospettive che consentono di valutare sia la reale responsabilità e pericolosità del reo, sia i mezzi di prevenzione della vittimizzazione, allo scopo di elaborare una più efficace difesa sociale¹⁴.

Negli omicidi di prossimità, tale prospettiva di studio si rivela ancora più interessante in considerazione sia del peculiare rapporto che lega la persona offesa all'autore del reato, sia delle dinamiche intersoggettive che sono all'origine dei comportamenti violenti.

Dedicheremo alla vittima del reato un'attenzione limitata a quanto necessario per fornire al lettore un quadro generale della casistica affrontata. In particolare, verranno di seguito sintetizzati i dati relativi al numero complessivo di vittime per ciascun caso di omicidio, al sesso, alla nazionalità e al rapporto che le lega all'autore del fatto.

¹⁴ MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2007, 243 ss.

Numero delle vittime per ciascun omicidio.

A **Milano**, le vittime degli omicidi e tentati omicidi giudicati fra il 1997 e il 2007 sono complessivamente 124.

Nella maggior parte dei casi, la violenza viene rivolta nei confronti di un unico familiare. Non mancano, tuttavia, gli esempi di omicidi commessi ai danni di più persone, fino a casi in cui si può parlare di vere e proprie stragi familiari.

Si segnalano, in particolare, le seguenti pronunce:

- sentenza 03/1997, omicidio della moglie e tentato omicidio del figlio da parte del marito;
- sentenza 20/1997, omicidio della cognata e tentato omicidio di un cognato, di un nipote e della suocera;
- sentenza 35/1998: omicidio dell'*ex* genero e tentato omicidio della di lui madre da parte del suocero della vittima;
- sentenza 17/1999: omicidio della moglie e del di lei amante da parte del marito;
- sentenza 29/2001, omicidio della *ex* fidanzata e tentato omicidio del nuovo compagno della ragazza, da parte dell'*ex* convivente della giovane;
- sentenza 32/2001, omicidio del figlio e tentato omicidio della moglie da parte del padre;
- sentenza 41/2003, omicidio dei due nonni paterni da parte del nipote;
- sentenza 23/2005, omicidio di moglie e figlia da parte del marito;

- sentenza 13/2006, omicidio della moglie e tentato omicidio del cognato;
- sentenza 23/2006, omicidio dei due figli ad opera del padre.

A **Torino**, le vittime di omicidio e di tentato omicidio sono complessivamente 80.

In sei casi, la condotta omicidiaria è stata rivolta contro più familiari, e precisamente:


- sentenza 05/1998, omicidio della moglie e del figlio ad opera del marito;
- sentenza 08/2002, omicidio della moglie e della figlia ad opera del marito;
- sentenza 15/2002, omicidio della moglie e di un amico della donna da parte del marito;
- sentenza 13/2003, omicidio della moglie e tentato omicidio di due amiche della donna da parte del marito;
- sentenza 13/2005, omicidio della moglie, del nuovo compagno della donna, della suocera e tentato omicidio del cognato;
- sentenza 10/2007, omicidio della *ex* fidanzata e del di lei nuovo compagno.

Sesso, età e nazionalità della vittima.

Le vittime degli omicidi di prossimità sono in maggioranza donne. Questo dato trova conferma nelle sentenze di entrambe le Corti: a


Milano, su 124 vittime di omicidio e tentato omicidio, 79 sono di sesso femminile e 45 di sesso maschile.

Quanto alla nazionalità, si contano 100 vittime italiane, 6 romene, 3 brasiliane, 3 tunisine, 2 egiziane e, infine, una ecuadoriana, albanese, spagnola, croata, marocchina salvadoregna, greca, peruviana, ucraina e della Sierra Leone.



Anche fra i casi giudicati dalla **Corte torinese** vi è una netta maggioranza di vittime di sesso femminile, pari a 47 su un totale di 71.

Quanto alla nazionalità, 63 vittime sono cittadine italiane, 3 marocchine, una tedesca, francese, russa, bulgara, romena.



Se si incrociano le percentuali sul sesso di autori e vittime degli omicidi di prossimità, ciò che emerge è che si tratta di delitti commessi in prevalenza da uomini ai danni di donne.

Percentuali analoghe alle nostre emergono anche da altre ricerche condotte su questa tipologia di delitti. Ad esempio, uno studio svolto a Milano sui casi di omicidio volontario e preterintenzionale verificatisi tra il 1990 e il 2002 conferma che l'ambito familiare rimane quello dove le donne vengono più spesso uccise¹⁵. I loro carnefici sono, nella maggior parte dei casi, i mariti e i fidanzati. In un numero considerevole di casi, inoltre, l'omicidio si consuma a seguito della rottura del rapporto affettivo e della incapacità del compagno di accettare la perdita della donna amata.

La netta prevalenza di autori di sesso maschile è un dato di per sé abbastanza prevedibile, che trova peraltro conferma anche in altri settori della criminalità.

Una prima e parziale spiegazione viene individuata, da alcuni Studiosi, nel peso che ancora oggi avrebbe quel retaggio culturale che ha sempre considerato il maschio come un soggetto quasi legittimato ad esprimere la propria aggressività e a reprimere qualsiasi caratteristica che non fosse sintomo di forza e virilità, mentre la donna come colei che è stata educata alla gentilezza, alla cura, alla sottomissione, alla più totale repressione dell'aggressività e della ribellione. Nella donna v'è altresì una maggiore tendenza a tradurre

¹⁵ MERZAGORA BETSOS, PLEUTERI, *Il Femicidio. Vittime di omicidio di genere femminile a Milano e provincia negli anni 1990/2002*, in *Rass.It.Crim.*, 2004, 401 ss.

internamente i conflitti del quotidiano, mentre l'uomo è più incline al passaggio all'atto, ovvero a risolvere il conflitto con l'azione¹⁶.

Non può tuttavia sottacersi come questi modelli culturali siano almeno in parte superati. La donna sta acquisendo una sempre maggiore autonomia ed emancipazione, sia a livello economico, che culturale e dei costumi. Ciò, tuttavia, sembra renderla ancora più esposta al rischio di divenire vittima di comportamenti violenti da parte del proprio compagno.

Osserva la Di Giovacchino: *“le donne oggetto di violenza non sono le più sottomesse, ma quelle meno disposte a subirla. E ciò non accade soltanto in situazioni di degrado ambientale, povertà estrema, ignoranza. Le tragedie contagiano il ceto medio e sconvolgono la rispettabilità di famiglie dove, fino a quel momento non era mai volata una parola forte”*¹⁷.

Quella che descriviamo non è una realtà solo italiana. In Europa, negli ultimi cinque anni, i delitti in famiglia ai danni di donne e bambini sono aumentati del 15%. Negli Stati Uniti, più di un terzo delle vittime di omicidio sono donne uccise dal proprio partner.

Va tuttavia osservato che limitarsi a una comparazione del dato numerico di autori e vittime dell'uno e dell'altro sesso può ostacolare una approfondita comprensione delle dinamiche dei rapporti uomo-donna che sono alla base dei casi analizzati, e le ragioni complesse dell'insorgere del comportamento delittuoso. Viceversa, se si va ad esaminare anche il contesto in cui l'omicidio viene commesso, si può

¹⁶ COZZOLINO, *Delitti familiari*, cit., 52 ss.

¹⁷ DI GIOVACCHINO, *Delitti privati*, Roma, 2007, 86.

osservare come talora anche il ruolo della donna appaia determinante, in senso negativo, per spiegare la genesi di alcuni reati.

Vi sono casi, come nella sentenza n. 2/1997 pronunciata a Milano, in cui una donna viene uccisa dopo aver perseguitato con ingiurie, minacce e pedinamenti quotidiani il proprio amante, al fine di costringerlo a riprendere la loro relazione adulterina. La Corte riconoscerà a favore dell'imputato l'attenuante della provocazione.

Nella sentenza 32/1997, i ruoli si capovolgono ed è la donna ad uccidere perché incapace di tollerare l'abbandono da parte del proprio compagno.

Né si può dire che il monopolio della forza o della violenza spetti esclusivamente al c.d. sesso forte. Nella casistica esaminata vi sono delitti in cui è la donna ad essersi macchiata di gesti di assoluta efferatezza e brutalità; o di reati commessi per motivi ai limiti della futilità.

Nella sentenza 28/1998, ad esempio, l'imputata aveva ucciso perché non sopportava più la presenza in casa del proprio convivente; nella sentenza 45/2000, invece, la donna giunge fino al punto di incaprettare il proprio compagno, esasperata dal comportamento violento di questi.

Vi sono, infine, alcuni casi in cui l'uomo uccide la propria compagna dopo aver scoperto che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale (ad esempio, sentenze 2/1998, 64/2002, 13/2005, 16/2006 della Corte di Milano).

Casi come questi ci spingono a una riflessione. La crisi che coinvolge la coppia non sempre è addebitabile in misura esclusiva ai comportamenti violenti del maschio. Vero che la violenza fisica è una

componente presente e assolutamente deprecabile in molti rapporti di coppia, forse anche quella più evidente e percepibile dall'esterno. Ma è anche vero che c'è una violenza, talvolta molto più sottile e meno palese, che logora lentamente il rapporto e che fa crescere sentimenti di astio, di rancore, di vendetta, che possono essere concausa dei comportamenti aggressivi di chi li vive. Questo per dire che la donna non è sempre e solo vittima di una situazione familiare che si è trovata, impotente, a subire, ma talvolta è ella stessa corresponsabile del decadimento complessivo del rapporto di coppia. Il dato ovviamente non muta e la percentuale di donne vittime dei loro compagni rimane significativo e difficilmente contestabile. Tuttavia, assumerlo acriticamente, senza tentare una comprensione più profonda delle dinamiche intersoggettive che stanno alla base dei delitti familiari, rischia di condurre verso visioni distorte e stereotipate delle dinamiche interne ai rapporti fra i due sessi.

Anche il dato relativo all'età dell'autore risulta particolarmente interessante. Uomini e donne uccidono, prevalentemente, nella fascia d'età compresa fra i 35 e i 44 anni. Se confrontiamo l'età media – ottenuta mediante una sommatoria delle singole età e dividendo il totale per il numero complessivo degli autori maschi e femmine – emerge una sensibile differenza fra i due sessi. L'età media per le donne è, invero, di 36 anni per i casi della Lombardia e di 31 anni per quelli del Piemonte; per gli uomini, invece, rispettivamente di 44 e 43 anni.

Confrontando le fasce d'età, a Milano v'è una distribuzione pressoché omogenea del numero degli autori di sesso maschile fra i 25 e i 54 anni, con un leggero picco nella fascia centrale compresa tra i 35 e i 44. Non sembrano presentare differenze significative i dati di Torino. Per le donne, invece, si osserva una netta prevalenza di omicidi consumati da parte di imputate entro i primi 45 anni di vita, mentre nelle fasce d'età superiori i casi sono estremamente rari a Milano, e addirittura nulli a Torino¹⁸.

Questo dato si spiega, con buona probabilità, nel fatto che le donne uccidono prevalentemente i propri compagni e i figli. L'omicidio dei figli avviene, nella quasi totalità dei casi, su soggetti appena nati o nei loro primissimi mesi di vita, e quindi da parte di donne molto giovani. Al contrario, per quanto riguarda gli autori maschi, v'è una percentuale altissima di omicidi consumati in danno della propria compagna, moglie o fidanzata, e quindi di una vittima che ha, pressappoco, la loro stessa età. Salvo qualche rara eccezione, poi, l'uomo uccide i propri figli prevalentemente quando questi hanno raggiunto un'età adulta, spesso in ragione dell'insofferenza generata da condotte che potremmo definire "devianti" (uso di droga, abuso di bevande alcoliche, furti in casa per l'acquisto dello stupefacente, ecc...).

¹⁸ I dati che abbiamo riportato sono perfettamente in sintonia con quelli emergenti anche da altre ricerche analoghe alla nostra. Si veda, RUSSO ET AL., *Studio su 886 casi*, cit., 466; GIUSTI, PAOLOANTONIO, *L'omicidio in famiglia*, in *Riv.It.Med.Leg.*, 2000, 534, GIUSTI, BIFANO, *L'omicidio in famiglia a Roma dal 1990 al 1995*, cit., 1426 ss., che rileva come la curva dell'età degli autori ripercorra l'andamento delle difficoltà che un individuo incontra nell'affermarsi a livello sociale e lavorativo. Egli, inoltre, spiega il calo dei casi di omicidio oltre i 45 anni d'età nel fatto che difficilmente si verifica un comportamento di estrema violenza nell'ambito di una famiglia oramai cresciuta e solidamente strutturata.

Rapporto autore-vittima del reato.

Sotto il profilo dei rapporti fra autore e vittima del reato, la casistica a nostra disposizione è alquanto eterogenea. Abbiamo già anticipato che la maggior parte dei delitti si consuma all'interno del rapporto di coppia. Ora vedremo nel dettaglio i rapporti parentali nei quali sono maturati e consumati i 175 casi di nostro interesse.

A tal fine, seguiremo la classificazione fatta propria dalla maggior parte degli autori che si sono occupati di omicidi in famiglia e che distingue tra **omicidi orizzontali** e **verticali**.

I primi sono caratterizzati dall'essere stati commessi fra persone aventi caratteristiche qualitative e generazionali omogenee. Gli omicidi orizzontali possono essere definiti anche intragenerazionali. All'interno di questa categoria solitamente si includono gli uxordici e i fraticidi. Per mera semplicità espositiva, vi includeremo altresì gli omicidi commessi fra parenti in linea collaterale (cugini) e affini in linea collaterale (cognati) .

Gli **omicidi verticali**, invece, si caratterizzano per il fatto di essere commessi da persone aventi diversa collocazione generazionale. Sono omicidi transgenerazionali.

All'interno di questa categoria si collocano i **libericidi** (omicidi del figlio) e i **genitoricidi**. I libericidi possono essere a loro volta suddivisi in **neonaticidio**, quando la vittima è uccisa appena nata, **infanticidio**, per l'omicidio del bambino fino a un anno d'età, **figlicidio** negli altri casi. Anche per i genitoricidi si può distinguere fra **matricidio** e **parricidio** a seconda che la vittima sia il padre o la madre dell'autore del reato.


Nella categoria degli omicidi verticali verranno compresi anche i casi di omicidio fra zio e nipote (parenti in linea collaterale) e fra suocero e genero (affini in linea retta).

Da ultimo viene inserita anche la categoria delle cc.dd. **stragi familiari**, in cui verranno inclusi tutti i casi in cui l'omicidio è stato commesso ai danni di più persone dello stesso nucleo familiare, siano esse parenti o affini. Questa terza categoria si impone per la peculiarità dei casi che vi rientrano, caratterizzati dal fatto che l'autore agisce spinto dalla volontà di annientare non i singoli componenti in quanto tali, ma la famiglia nel suo complesso considerata.

A **Milano** si registrano 72 **omicidi orizzontali**, e precisamente:


- 35 casi di omicidio fra coniugi;
- 12 casi di omicidio fra conviventi o *ex* conviventi;
- 16 casi di omicidio fra persone legate da una relazione sentimentale in corso o interrotta (compresi i casi di relazioni omosessuali);
- 1 omicidio fra fratelli, entrambi di sesso maschile;
- 1 omicidio fra cugini;
- 2 omicidi fra cognati;
- 2 casi di un uomo che uccide la propria amante (nell'ambito di una relazione extraconiugale);
- 1 caso di una donna che uccide l'amante del proprio marito;
- 1 caso di un uomo che uccide colui che crede essere l'amante della moglie,

- 1 caso di omicidio commesso da parte del domestico nei confronti della padrona di casa.



Gli omicidi verticali sono complessivamente 30:

- 6 casi di padre che uccide il figlio o la figlia;
- 6 casi di figlio (4) o figlia (2) che uccide il padre;
- 5 casi di madre che uccide la figlia (2, di cui uno in concorso con la nonna della vittima) o il figlio (3),
- 4 casi di figlio (3) o figlia (1) che uccide la madre;
- 1 caso di nipote che uccide la zia;
- 3 casi di nipote (maschio) che uccide i nonni (in un caso vengono uccisi entrambi, in uno viene uccisa la nonna, in uno il nonno);
- 3 casi in cui il genero uccide il suocero o la suocera;
- 2 casi in cui il suocero uccide il genero.




Le **stragi familiari** sono 9, ovvero:

- omicidio della moglie e tentato omicidio del figlio da parte del marito;
- omicidio della cognata e tentato omicidio di un cognato, di un nipote e della suocera;
- omicidio della moglie e del di lei amante da parte del marito;
- omicidio dell'*ex* genero e tentato omicidio della di lui madre da parte del suocero della vittima;
- omicidio della *ex* fidanzata e tentato omicidio del nuovo compagno della ragazza, da parte dell'*ex* convivente della giovane;
- omicidio del figlio e tentato omicidio della moglie da parte del padre;
- omicidio di moglie e figlia da parte del marito;
- omicidio della moglie e tentato omicidio del cognato;
- omicidio dei due figli ad opera del padre.


A **Torino** si registrano 43 casi di **omicidi orizzontali**, e precisamente:

- 21 casi di omicidio fra coniugi;
- 5 omicidi fra conviventi, (in due casi si trattava di mero rapporto di coabitazione, non caratterizzato da relazione sentimentale fra autore e vittima);
- 8 casi in cui autore e vittima erano legati da una relazione sentimentale, attuale o già conclusa;
- 3 casi di omicidi fra fratelli, tutti maschi;
- 2 casi di omicidi fra cognati;
- 2 casi in cui l'amante maschio uccide il marito della donna (in uno dei due casi, l'amante ha agito in concorso con la moglie della vittima);
- 1 caso in cui l'attuale compagno di una donna uccide il precedente compagno;
- 1 caso in cui un uomo tenta di uccidere la donna amata e che non lo ricambia nei sentimenti, nello stesso contesto viene ucciso anche quello che egli crede essere il compagno di lei.



Si contano poi 18 casi di **omicidi verticali**:

- 1 caso in cui i genitori uccidono il figlioletto appena nato;
- 2 casi di padre che uccide il figlio;
- 4 casi di figlio che uccide il padre;
- 4 casi di madre che uccide il figlio (3) o la figlia (1);
- 4 casi di figlio che uccide la madre;
- 1 caso di figlia che, in concorso con il compagno, uccide la madre;
- 1 caso di genero che uccide la suocera;
- 1 caso di suocero che uccide il genero;



E, infine, 4 **stragi familiari**, ovvero:

- omicidio della moglie e del figlio di anni 11 da parte del marito;
- omicidio della moglie e della figlia da parte del marito;
- omicidio della moglie, del nuovo compagno della donna, della suocera e tentato omicidio del cognato, da parte del marito;
- omicidio della *ex* fidanzata e del nuovo compagno della ragazza.

CAPITOLO III

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEGLI OMICIDI DI PROSSIMITÀ

3.1. Introduzione all'analisi del trattamento sanzionatorio.

Nel presente capitolo andremo ad analizzare nel dettaglio il trattamento sanzionatorio dei 175 casi di omicidi di prossimità.

L'ampiezza del materiale giurisprudenziale impone di procedere in maniera graduale, talvolta schematica, ma utile per analizzare con ordine e sistematicità la vasta ed eterogenea casistica a nostra disposizione.

Per tale ragione, si procederà innanzitutto a una sintesi dei dati relativi al trattamento sanzionatorio; a tal fine ci si avvarrà di due tabelle (una riferita ai casi di Milano, una a quelli di Torino) in cui verranno riportati gli elementi strettamente necessari per individuare gli esiti di ciascun processo, la misura della pena eventualmente irrogata e come essa è stata determinata. Si tratta dei dati relativi all'imputazione (riportata in forma sintetica), al trattamento circostanziale in primo e in secondo grado (circostanze applicate ed esiti dell'eventuale giudizio di bilanciamento), al rito.

Una volta esaurito questo lavoro di sintesi per ciascuna delle 175 sentenze, passeremo a una analisi di alcuni aspetti significativi, quali la percentuale di condanne e di assoluzioni, le circostanze aggravanti e attenuanti maggiormente applicate, gli esiti del bilanciamento fra le

stesse, i mutamenti delle risposte sanzionatorie dal primo al secondo grado di giudizio e le scelte inerenti al rito.

Esaurita questa prima parte, di natura prevalentemente compilativa, entreremo *in medias res*, ovvero, attraverso una analisi delle sentenze di condanna, cercheremo di individuare quali sono i fattori che maggiormente incidono nella determinazione della pena finale. In altri termini, si tenterà di capire se gli esiti del processo rispecchiano la maggiore gravità che sul piano delle comminatorie edittali viene riservata agli omicidi fra congiunti o se le pene in concreto irrogate si discostano dai massimi edittali e subiscono gli effetti di altri elementi attenuatori della responsabilità.

Ai fini di questa analisi sarà necessario suddividere le sentenze in base alla misura delle pene irrogate in concreto. Si individuano così 4 categorie: la prima comprende gli omicidi più gravi, ai quali è stata applicata la pena dell'ergastolo, nella seconda verranno fatti rientrare i casi in cui è stata irrogata una pena compresa fra i 24 e i 30 anni di reclusione, nella terza tutti i casi che hanno ricevuto un trattamento sanzionatorio compreso fra i 21 e i 24 anni di reclusione, infine, nella quarta, si analizzeranno i casi in cui la pena è stata fissata al di sotto del minimo edittale, ovvero in misura inferiore agli anni 21.

All'interno di ciascuno di questi 4 gruppi si individueranno i fattori che hanno avuto maggiore rilevanza nella determinazione della misura della pena. Si tratta di un lavoro di astrazione e generalizzazione che consente di passare dalla concretezza e unicità di ciascun episodio delittuoso, alla individuazione di elementi di carattere più generale che

consentono di avvicinare casi diversi e di considerarli unitariamente. Chiaramente, quando le sentenze sono poche – come, ad esempio, quelle con cui è stata irrogata la pena dell’ergastolo – questo lavoro risulta più immediato, perché gli elementi che hanno indotto il giudice a optare per un certo tipo di pena appaiono evidenti già a una prima analisi della fattispecie concreta.

Il lavoro di astrazione si presenta invece più complesso all’interno di categorie che ricomprendono un numero elevato di fattispecie. In questo caso si è scelto di procedere ad una suddivisione e analisi delle sentenze sulla base degli elementi che hanno avuto una maggiore incidenza nel determinare la misura della pena, ripercorrendo i medesimi indici che l’articolo 133 c.p. elenca quali parametri-guida della discrezionalità del giudice.

3.2. Esposizione dei dati relativi al trattamento sanzionatorio dei casi decisi dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano.

Di seguito si riporta la tabella relativa agli esiti dei processi celebrati presso la Corte d’Assise d’Appello di Milano.

Numero sentenza	Capo di imputazione	Circostanze in primo grado			Rito	Esito giudizio di primo grado	Circostanze in secondo grado			Rito	Esito giudizio di secondo grado
		Aggravanti	Attenuanti	Bilanciamento			Aggravanti	Attenuanti	Bilanciamento		
02/1997	omicidio della moglie aggravato dalla premeditazione porto illegale d'arma da fuoco in luogo pubblico	premeditazione	c. attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti generiche	ordinario	anni 17 di reclusione	premeditazione	c. att. generiche provocazione	prevalenza delle circostanze attenuanti	ordinario	anni 13 di reclusione
03/1997	omicidio della convivente tentato omicidio del figlio maltrattamenti in famiglia, aggravati dall'evento morte	-	vizio parziale di mente	-	ordinario	anni 23 di reclusione per i delitti di omicidio e di maltrattamenti in famiglia assoluzione dal tentato omicidio del figlio.	-	-	-	concordato sui motivi	anni 18 di reclusione
12/1997	omicidio del nonno	fatto commesso contro l'ascendente	c. attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 24 di reclusione	fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 16 di reclusione
15/1997	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	-	-	abbreviato	anni 16 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione
20/1997	omicidio della cognata tentato omicidio della suocera, del cognato e del nipote	motivi abietti	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 30 di reclusione	motivi abietti	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 30 di reclusione

31/1997	omicidio della convivente	-	-	-	abbreviato	anni 16 di reclusione	-	-	-	-	non doversi procedere per morte dell'imputato
32/1997	omicidio dell'ex fidanzato detenzione e porto illegale d'arma da fuoco in luogo pubblico.	-	vizio parziale di mente	-	ordinario	anni 20 di reclusione	-	vizio parziale di mente	-	ordinario	anni 18 di reclusione
35/1997	omicidio del suocero	-	-	-	ordinario	assolto per non aver commesso il fatto	-	-	-	ordinario	assolto per non aver commesso il fatto
01/1998	omicidio del marito	fatto commesso contro il coniuge	c. attenuanti generiche provocazione	prevalenza delle circostanze attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche provocazione	prevalenza delle circostanze attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 2 giorni 20 di reclusione
02/1998	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge	c. attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	prevalenza delle circostanze attenuanti generiche	abbreviato	anni 12 di reclusione
14/1998	omicidio del figlio	fatto commesso nei confronti del discendente recidiva	-	-	ordinario	condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale anni 20 di reclusione	fatto commesso contro il discendente recidiva	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	condanna per il delitto di omicidio volontario anni 21 di reclusione
16/1998	omicidio preterintenzionale del fratello	fatto commesso contro il fratello	-	-	ordinario	anni 16 di reclusione	fatto commesso contro il fratello	-	-	ordinario	anni 12 di reclusione
25/1998	omicidio del figlio	premeditazione	c. attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 24 di reclusione	premeditazione	c.attenuanti generiche	prevalenza delle	ordinario	anni 20 di reclusione

		motivi abietti e futili minorata difesa					motivi abietti e futili minorata difesa		attenuanti		
28/1998	omicidio del convivente	abuso di relazioni di coabitazione o di ospitalità	c. attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	abuso di relazioni di coabitazione o di ospitalità	c. attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 11, mesi 4 di reclusione
30/1998	omicidio della madre	-	-	-	ordinario	assolta perché non imputabile	-	-	-	ordinario	assolta perché non imputabile
35/1998	omicidio del genero tentato omicidio della di lui madre porto abusivo d'arma da fuoco in luogo pubblico	fatto commesso contro l'affine in linea retta	c. attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 17, mesi 4 di reclusione	-	c. attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 13, mesi 4 di reclusione
38/1998	omicidio della moglie	premeditazione minorata difesa fatto commesso contro il coniuge	c. attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 24 di reclusione	premeditazione fatto commesso contro il coniuge	c. attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 21 di reclusione
40/1998	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge	vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione
46/1998	omicidio del figlio	fatto commesso ai danni del discendente	c. attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 18 di reclusione	fatto commesso ai danni del discendente	c. attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle circostanze attenuanti	ordinario	anni 9, mesi 4 di reclusione
01/1999	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	-	-	abbreviato	anni 18 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	-	-	concordato sui motivi	anni 16, mesi 4 di reclusione
08/1999	omicidio della fidanzata	-	-	-	abbreviato	non doversi procedere per aver	-	c. attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 6, mesi 2,

						comesso il fatto in stato di totale incapacità di intendere e di volere		vizio parziale di mente			giorni 20 di reclusione
14/1999	omicidio della madre	fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 23 di reclusione	fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 18, mesi 4 di reclusione
17/1999	omicidio della moglie e del di lei amante cognizione illecita di conversazioni telefoniche	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge	provocazione	prevalenza delle circostanze aggravanti	ordinario	ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge	provocazione c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 26, mesi 4 di reclusione
27/1999	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	c. attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 12 di reclusione
02/2000	omicidio della moglie danneggiamento seguito da incendio	nesso teleologico	c.attenuanti generiche	equivalenti	abbreviato	anni 16, mesi 6 di reclusione	nesso teleologico	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 11 di reclusione
03/2000	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato con motivi	anni 14, mesi 8 di reclusione
17/2000	omicidio del marito, commesso in concorso dalla moglie (V.A.), dal di lei nuovo compagno (P.C.) e da un terzo estraneo in qualità di esecutore materiale	premeditazione per entrambi recidiva specifica e infraquennale per P.C. fatto commesso ai danni del coniuge	c. attenuanti generiche per la sola V.A.	equivalenza	ordinario	P.C.. viene condannato alla pena dell'ergastolo V.A. viene condannata ad anni 25 di reclusione	premeditazione per entrambi recidiva specifica e infraquennale per P.C. fatto commesso ai danni del coniuge	c. attenuanti generiche per entrambi	prevalenza delle attenuanti per V.A. equivalenza per P.C.	ordinario	anni 25, mesi 6 di reclusione per P.C. anni 22, mesi 9 di reclusione per V.A..

	(condannato in separato giudizio). detenzione illegale d'arma da fuoco porto abusivo d'arma da fuoco in luogo pubblico	per V.A.					per V.A.				
29/2000	omicidio della padrona di casa da parte del domestico	abuso di relazioni domestiche e di coabitazione	-	-	abbreviato	anni 16 di reclusione	abuso di relazioni domestiche e di coabitazione	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 13 di reclusione
37/2000	omicidio del genero	fatto commesso contro l'affine in linea retta	c.attenuanti generiche provocazione	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 8 di reclusione	fatto commesso ai danni dell'affine in linea retta	c.attenuanti generiche provocazione	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 4 di reclusione
40/2000	omicidio della ex fidanzata	motivi abietti premeditazione	-	-	ordinario	ergastolo	motivi abietti premeditazione	-	-	ordinario	ergastolo
45/2000	omicidio del marito	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 8 di reclusione
59/2000	omicidio del padre detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco ricettazione di arma da fuoco	fatto commesso contro l'ascendente	-	-	ordinario	ergastolo con isolamento diurno per mesi 2	fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 18, mesi 6 di reclusione
10/2001	omicidio della ex convivente	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 12 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 12 di reclusione
11/2001	omicidio del genero	fatto commesso contro l'affine in	c.attenuanti generiche	prevalenza delle	abbreviato	anni 10 di reclusione, e lire	-	-	-	abbreviato	l'imputato viene

	detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico minaccia aggravata	linea retta		attenuanti		300.000 di multa. assoluzione dal reato di minaccia aggravata, perché il fatto non sussiste.					assolto dal delitto di omicidio perché il fatto non costituisce reato, avendo egli agito in stato di legittima difesa putativa.
18/2001	omicidio della moglie porto illegale di arma in luogo pubblico	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge aver agito con crudeltà nei confronti della vittima	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 23 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione aver agito con crudeltà nei confronti della vittima	-	-	ordinario	ergastolo
19/2001	omicidio del neonato da parte della madre	-	c.attenuanti generiche	-	ordinario	il fatto viene qualificato come infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale. l'imputata viene condannata ad anni 4 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	concordato sui motivi	anni 3, mesi 6 di reclusione
29/2001	omicidio della ex convivente e tentato omicidio del di lei nuovo fidanzato evasione porto abusivo d'armi	motivi abietti aver agito con crudeltà nei confronti della vittima	-	-	ordinario	il tentato omicidio viene derubricato in lesioni personali aggravate. l'imputato viene condannato alla pena dell'ergastolo	motivi abietti aver agito con crudeltà nei confronti della vittima	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 24 di reclusione
32/2001	omicidio del figlio	fatto commesso ai	-	-	abbreviato	anni 33 di	fatto commesso ai	-	-	abbreviato	il delitto

	tentato omicidio della moglie	danni del figlio				reclusione (p.b. per l'omicidio del figlio, ergastolo, commutato ad anni 30 di reclusione per il rito, aumentata di anni 3 per il tentato omicidio della moglie)	danni del figlio				di tentato omicidio viene qualificato come <i>aberratio ictus</i> bilesiva. la pena finale è di anni 30 di reclusione
37/2001	omicidio della moglie detenzione illegale di arma da fuoco	fatto commesso contro il coniuge	-	-	abbreviato	anni 19, mesi 6 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	-	-	abbreviato	anni 19, mesi 6 di reclusione
52/2001	omicidio del convivente omosessuale porto di coltello in luogo pubblico	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 14 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	concordato sui motivi	anni 12 di reclusione
53/2001	omicidio del padre commesso dalla figlia	fatto commesso contro il discendente e con l'uso di armi	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	ordinario	il fatto viene qualificato come omicidio preterintenzionale. l'imputata viene condannata ad anni 13 di reclusione.	fatto commesso contro il discendente e con l'uso di armi	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	concordato sui motivi	anni 10, mesi 4 di reclusione
56/2001	omicidio preterintenzionale della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	ordinario	anni 7 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione
70/2001	omicidio della	-	-	-	abbreviato	anni 15 di	-	-	-	abbreviato	anni 15 di

	fidanzata distruzione di oggetti d'armamento militare					reclusione					reclusione
71/2001	omicidio della moglie porto di coltello in luogo pubblico porto di un rasoio con lama pieghevole e di un coltello in luogo pubblico	fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 24 di reclusione per il delitto di omicidio e mesi 6 di arresto, lire 100.000 di ammenda per i reati di porto abusivo d'armi.	premeditazione fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 24 di reclusione per il delitto di omicidio assolto dai reati di porto abusivo di coltello e rasoio, perché estinti per prescrizione
02/2002	omicidio della cognata e distruzione del cadavere	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 13, mesi 4 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 13, mesi 4 di reclusione
07/2002	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 11, mesi 4 di reclusione
11/2002	omicidio della zia da parte del nipote porto di un pugnale in luogo pubblico	minorata difesa	c.attenuanti generiche risarcimento del danno	equivalenza	abbreviato	anni 14, mesi 2 di reclusione	minorata difesa	c.attenuanti generiche risarcimento del danno	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 12, mesi 8 di reclusione
23/2002	omicidio della moglie violenza privata porto abusivo d'arma in luogo pubblico	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche aver agito per motivi di particolare valore morale	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 6, mesi 6 di reclusione, lire 800.000 di multa per il delitto di omicidio e di violenza privata assoluzione dal	-	-	-	ordinario	assolto perché il fatto non sussiste, mancando la prova della esistenza

			vizio parziale di mente			reato di illecita detenzione di arma da sparo, perché il fatto non sussiste.					in vita della vittima al momento del fatto.
30/2002	omicidio del marito	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 8 di reclusione.	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 3 di reclusione
36/2002	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 12 di reclusione
39/2002	omicidio del convivente omosessuale detenzione illecita e porto in luogo pubblico di arma da fuoco	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 12 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	concordato sui motivi	anni 10, mesi 8 di reclusione
55/2002	omicidio della moglie	non viene applicata l'aggravante del fatto commesso ai danni del coniuge, essendosi accertato che si trattava di un matrimonio fasullo	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 14 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 12 di reclusione
57/2002	omicidio della suocera	premeditazione fatto commesso con abuso di relazioni domestiche	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione	premeditazione fatto commesso con abuso di relazioni domestiche	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione
64/2002	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge	vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	vizio parziale di mente	prevalenza della diminuzione del vizio	abbreviato	anni 13 di reclusione

									parziale di mente		
36/2003	omicidio preterintenzionale del padre	-	c.attenuanti generiche	-	ordinario	anni 6, mesi 8 di reclusione	-	c.attenuanti generiche aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale	-	ordinario	anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione
41/2003	omicidio di entrambi i nonni paterni porto illegale di coltello in luogo pubblico	premeditazione	-	-	abbreviato	ergastolo	premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 20 di reclusione
45/2003	omicidio della moglie violenza sessuale ai danni della moglie minaccia	-	-	-	abbreviato	assoluzione perché i reati sono stati commessi da persona non imputabile per vizio totale di mente	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 11, mesi 4 di reclusione
64/2003	omicidio del figlio da parte del padre illecita detenzione d'arma da fuoco	fatto commesso ai danni del figlio	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione e euro 200 di multa	fatto commesso ai danni del figlio	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 11, mesi 6 di reclusione
65/2003	omicidio della cognata procurato aborto	aver agito per motivi abietti e futili minorata difesa abuso di relazione di ospitalità	c.attenuanti generiche	prevalenza delle aggravanti	abbreviato	ergastolo	abuso di relazioni di ospitalità	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 18 di reclusione
02/2004	omicidio preterintenzionale della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 7 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	concordato sui motivi	il fatto viene riqualfificato

	minaccia al fine di commettere un reato	infraquinquennale										come omicidio colposo. l'imputato viene condannato alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione
10/2004	omicidio dell'ex fidanzata	recidiva specifica	-	-	ordinario	anni 23 di reclusione	recidiva specifica	-	-	ordinario	anni 23 di reclusione	
17/2004	omicidio della neonata, commesso dalla madre in concorso con la nonna della bambina	-	-	-	ordinario	il fatto viene riqualificato come omicidio colposo e la pena è di anni 1 di reclusione per ciascuna delle imputate.	-	-	-	ordinario	entrambe le imputate vengono assolte. la nonna della bambina viene assolta perché il fatto non costituisce reato; la madre perché non imputabile	
20/2004	omicidio della figlia di mesi 2.	fatto commesso contro il discendente premeditazione minorata difesa	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione	fatto commesso contro il discendente premeditazione minorata difesa	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione	
22/2004	omicidio della	premeditazione	c.attenuanti	equivalenza	abbreviato	anni 20 di	premeditazione	c.attenuanti	prevalenza	concordato	anni 13,	

	moglie porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico	motivi abietti e futili	generiche			reclusione, euro 918 di multa.	motivi abietti e futili	generiche	delle attenuanti	sui motivi	mesi 6 di reclusione
25/2004	omicidio della moglie sequestro di persona	fatto commesso ai danni del coniuge motivi futili	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 10, mesi 2 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	concordato sui motivi	anni 9, mesi 6 di reclusione
26/2004	omicidio della fidanzata	aver adoperato sevizie e aver agito con crudeltà nei confronti della vittima	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione	-	-	-	concordato sui motivi	anni 16 di reclusione
28/2004	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge recidiva	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza	concordato sui motivi	anni 11 di reclusione
30/2004	omicidio della fidanzata	-	-	-	ordinario	assolto perché il fatto non sussiste	-	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	-	ordinario	il fatto viene qualificato come omicidio colposo e la pena è di anni 2, mesi 6
55/2004	omicidio della moglie detenzione abusiva d'armi	fatto commesso contro il coniuge motivi futili	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche provocazione	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 10, mesi 10 di reclusione
04/2005	omicidio della fidanzata	aver agito con crudeltà verso le persone	risarcimento del danno vizio parziale di mente	prevalenza della circostanza aggravante	abbreviato	anni 30 di reclusione	aver agito con crudeltà verso le persone	risarcimento del danno vizio parziale di mente	equivalenza	concordato sui motivi	anni 16 di reclusione
07/2005	omicidio della suocera	aver adoperato sevizie fatto commesso	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione	aver adoperato sevizie fatto commesso	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione

		nei confronti dell'affine in linea retta minorata difesa abuso di ospitalità					nei confronti dell'affine in linea retta minorata difesa abuso di ospitalità				
08/2005	omicidio del padre porto abusivo d'arma in luogo pubblico	fatto commesso contro l'ascendente premeditazione	c.attenuanti generiche	prevalenza delle aggravanti	abbreviato	anni 30 di reclusione	fatto commesso contro il discendente premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 18 di reclusione
12/2005	omicidio del fidanzato	-	c.attenuanti generiche	-	ordinario	il fatto viene riqualificato come omicidio preterintenzionale, la pena è di anni 10 di reclusione	-	c.attenuanti generiche provocazione	-	ordinario	l'imputata viene condannata per omicidio volontario e la pena è di anni 9, mesi 4 di reclusione
17/2005	omicidio della fidanzata incendio	aver commesso il fatto con abuso di ospitalità	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 18 di reclusione	aver commesso il fatto con abuso di ospitalità	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16, mesi 8 di reclusione
23/2005	omicidio della moglie e della figlia	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche provocazione	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	l'imputato viene condannato per l'omicidio della moglie ad anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione. viene assolto dall'omicidio della figlia per non aver commesso il fatto	fatto commesso contro il coniuge e contro il discendente	c.attenuanti generiche provocazione vizio parziale di mente	prevalenza delle circostanze attenuanti	abbreviato	l'imputato viene ritenuto colpevole anche dell'omicidio della figlia e condannato ad anni 12 di reclusione
25/2005	omicidio della	-	-	-	abbreviato	anni 16, mesi 4 di	-	-	-	concordato	anni 14,

	fidanzata porto di coltello in luogo pubblico					reclusione				sui motivi	mesi 1 di reclusione
39/2005	omicidio del convivente omosessuale	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 11, mesi 6 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	concordato sui motivi	anni 10, mesi 8 di reclusione
40/2005	omicidio della madre	fatto commesso contro l'ascendente	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione	fatto commesso ai danni del discendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 16 di reclusione
42/2005	omicidio del figlio detenzione e porto illegali in luogo pubblico di arma da fuoco	fatto commesso ai danni del figlio premeditazione	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 8 di reclusione	fatto commesso ai danni del figlio premeditazione	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 10, giorni 20 di reclusione
43/2005	omicidio del padre da parte della figlia	motivi abietti e futili fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 12, mesi 8 di reclusione	motivi abietti e futili fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 10 di reclusione
48/2005	omicidio della moglie detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma da fuoco	fatto commesso contro il coniuge premeditazione nesso teleologico	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge nesso teleologico	-	-	concordato sui motivi	anni 20 di reclusione
63/2005	omicidio del figlio da parte del padre	fatto commesso ai danni del discendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	fatto commesso ai danni del discendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione
65/2005	maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, aggravanti dall'evento morte	-	-	-	abbreviato	anni 10 di reclusione	-	-	-	abbreviato	anni 10 di reclusione
70/2005	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 11 di reclusione
03/2006	omicidio della cugina	nesso teleologico	-	-	ordinario	ergastolo con isolamento diurno	-	-	-	ordinario	anni 24 di reclusione

	rapina					per mesi 4					
05/2006	omicidio del convivente omosessuale	premeditazione aver agito con crudeltà verso le persone	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione	aver agito con crudeltà verso le persone	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione
06/2006	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge	-	-	ordinario	anni 30 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	-	-	ordinario	il fatto viene riqualficato come omicidio preterintenzionale e l'imputato viene condannato ad anni 18 di reclusione
13/2006	omicidio della moglie tentato omicidio della cognata	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 18 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 17 di reclusione
16/2006	omicidio del marito, commesso in concorso dalla moglie P.G., dal figlio C.A. e dal di lei amante M.A. detenzione illegittima di arma da fuoco ricettazione	per tutti, premeditazione per P.G., fatto commesso contro il coniuge per C.A., fatto commesso contro l'ascendente	al solo C.A. vengono concesse le c.attenuanti generiche	per C.A., le c.attenuanti generiche vengono giudicate equivalenti alle aggravanti	abbreviato	anni 30 di reclusione per M.A. e P.G. anni 18 di reclusione per C.A.	per tutti, premeditazione per P.G., fatto commesso contro il coniuge per C.A., fatto commesso contro l'ascendente	al solo C.A. vengono concesse le c.attenuanti generiche	per C.A, le c.attenuanti generiche vengono giudicate equivalenti alle aggravanti	abbreviato	anni 30 di reclusione per M.A. e P.G. anni 18 di reclusione per C.A.
21/2006	omicidio della fidanzata	minorata difesa abuso di relazioni di coabitazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	-	-	-	-	non doversi procedere per

											estinzione del reato dovuta a morte dell'imputato
22/2006	omicidio della fidanzata procurato aborto distruzione di cadavere	motivi abietti	-	-	ordinario	ergastolo con isolamento diurno per il periodo di mesi 3	motivi abietti	-	-	ordinario	ergastolo con isolamento diurno per il periodo di mesi 3
23/2006	omicidio dei due figli da parte del padre	fatto commesso ai danni dei discendenti motivi futili	vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 30 di reclusione	fatto commesso ai danni dei discendenti	vizio parziale di mente	equivalenza	concordato sui motivi	la corte riconosce la continuazione fra i due omicidi e condanna ad anni 20 di reclusione
25/2006	omicidio della moglie porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16, mesi 8 di reclusione	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 14, mesi 8 di reclusione
27/2006	omicidio del convivente	aver agito con crudeltà verso la persona	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	aver agito con crudeltà verso le persone	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 13 di reclusione
31/2006	omicidio della moglie illecita detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco	fatto commesso contro il coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14, mesi 8 di reclusione
32/2006	omicidio dell'amante del marito, da parte	-	c.attenuanti generiche	-	ordinario	anni 14, giorni 10 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	ordinario	anni 14, giorni 10 di

	della moglie porto di coltello in luogo pubblico										reclusione
36/2006	omicidio del figlio da parte del padre	fatto commesso contro il discendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso contro il discendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	il fatto viene qualificato come omicidio preterin- tenzionale e la pena fissata in anni 10, mesi 8 di reclusione .
37/2006	omicidio dell'amante	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 14 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 14 di reclusione
48/2006	omicidio del presunto amante della moglie porto d'armi in luogo pubblico maltrattamenti in famiglia violenza o minaccia per costringere a commettere un reato	premeditazione aver agito con sevizie e crudeltà	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 18 di reclusione	premeditazione aver agito con sevizie e crudeltà	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 16, mesi 6
04/2007	omicidio del compagno omosessuale distruzione di cadavere	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 14 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 12 di reclusione
05/2007	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	prevalenza della	abbreviato	anni 18 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15, mesi 6 di

				circostanza aggravante							reclusione
06/2007	omicidio della moglie distruzione del cadavere	fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 30 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 30 di reclusione
17/2007	omicidio della convivente	motivi futili abuso della relazione di coabitazione	vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione	motivi futili abuso di relazioni di coabitazione	vizio parziale di mente	prevalenza della diminuente del vizio di mente	concordato sui motivi	anni 10 di reclusione
18/2007	omicidio del padre da parte del figlio	recidiva aver agito con crudeltà verso la vittima	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 9, mesi 4 di reclusione	recidiva aver agito con crudeltà verso la vittima	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 8 di reclusione
22/2007	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge abuso di relazioni di coabitazione minorata difesa	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge abuso di relazioni di coabitazione minorata difesa	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 13 di reclusione
23/2007	omicidio della ex fidanzata porto abusivo del coltello al di fuori dell'abitazione	premeditazione	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione	premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16, mesi 2 di reclusione
25/2007	omicidio della ex fidanzata	premeditazione	c.attenuanti generiche	prevalenza della circostanza aggravante	abbreviato	anni 30 di reclusione	premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione
30/2007	omicidio della nonna vilipendio di cadavere tentativo di distruzione di cadavere	fatto commesso ai danni dell'ascendente	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 10, mesi 8 di reclusione

31/2007	omicidio del figlio di mesi 5 simulazione di reato	fatto commesso ai danni del figlio premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14, mesi 6 di reclusione	fatto commesso ai danni del figlio premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14, mesi 6 di reclusione
39/2007	omicidio della madre occultamento di cadavere	fatto commesso contro l'ascendente	-	-	ordinario	ergastolo	fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 22, mesi 6 di reclusione
43/2007	omicidio della convivente	aver profittato di relazioni di coabitazione futili motivi	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15, mesi 4 di reclusione	abuso di relazioni di coabitazione futili motivi	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 14 di reclusione
44/2007	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	-	-	abbreviato	anni 16 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 14 di reclusione

a) Dati relativi agli esiti dei processi e ai mutamenti della risposta sanzionatoria fra il primo e il secondo grado di giudizio.

I 112 processi celebrati a Milano si sono conclusi:

- in 2 casi con **sentenza di non doversi procedere, per estinzione del reato dovuta a morte** dell'imputato (sentenze 31/1997 e 21/2006);
- in 5 casi con sentenza di **assoluzione**;
- in 105 casi con sentenza di **condanna**.

I cinque casi di assoluzione sono i seguenti:

- sentenza 35/1997: D.E. viene assolto dall'imputazione di omicidio del suocero per non aver commesso il fatto;
- sentenza 30/1998: A.M. viene assolta dall'imputazione di omicidio della madre, perché ritenuta totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto;
- sentenza 11/2001: L.R.S. viene assolto dall'omicidio del genero perché il fatto non costituisce reato avendo egli agito in stato di legittima difesa putativa; l'assenza di profili di colpa nella sua condotta hanno escluso anche una responsabilità per omicidio colposo;
- sentenza 23/2002: F.E. viene assolto dall'accusa di omicidio della moglie perché il fatto non sussiste. L'uomo si era recato presso l'ospedale dove la donna era ricoverata e le aveva staccato il respiratore. I giudici accerteranno la mancanza della prova in ordine all'esistenza in vita della vittima al momento del fatto, a causa delle gravissime condizioni di salute in cui la donna già versava;

- sentenza 17/2004. madre e figlia vengono assolte dall'imputazione di omicidio della neonata partorita da quest'ultima. La nonna della piccola vittima viene assolta perché il fatto non costituisce reato, la madre perché totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto.

In 25 casi la **sentenza di primo grado ha trovato conferma in grado d'appello**, in 6 casi v'è stata una **riforma *in peius***, nei restanti **79 una riforma *in melius***.

b) Dati relativi al regime delle circostanze e agli esiti del giudizio di bilanciamento.

Un peso determinante nella dosimetria sanzionatoria è rappresentato dalle **circostanze aggravanti e attenuanti**, dagli esiti del **giudizio di bilanciamento**, nonché dalla scelta del **rito abbreviato**.

Per quanto attiene al **regime circostanziale**, può osservarsi come il legislatore del 1930 abbia adottato, per l'omicidio doloso, una soluzione "monistica". Il nostro codice, infatti, a differenza di altri ordinamenti europei, non individua, all'interno dell'omicidio doloso, figure distinte, bensì un'unica fattispecie base a cui si affianca la previsione, agli artt. 576 e 577 c.p., di una serie di circostanze aggravanti a effetto speciale.

Originariamente, tali circostanze, proprio perché a effetto speciale, erano sottratte al giudizio di bilanciamento con circostanze di segno

opposto. Il che consentiva alle stesse di dispiegare un concreto effetto aggravatore sulla pena finale. Con la modifica dell'art. 69 c.p., per effetto del D.L. 11.4.1974, n. 99, convertito dalla L. 7.6.1974, n. 220, tale limitazione non opera più, di tal ch , anche le circostanze di cui agli artt. 576 e 577 c.p. possono, anzi devono essere bilanciate con le eventuali circostanze attenuanti riconosciute all'imputato, potendo talora risultare equivalenti o soccombenti a queste ultime¹⁹.

Non solo.

L'impianto codicistico originario prevedeva tre diversi livelli di gravit  per l'omicidio aggravato: era comminata la pena di morte quando ricorressero le circostanze di cui all'art. 576 c.p., l'ergastolo quando ricorressero le circostanze di cui all'art. 577, co. I, c.p., la reclusione da 24 a 30 anni quando ricorressero le circostanze di cui all'art. 577, co. II, c.p. L'abolizione della pena di morte, e la sua sostituzione con quella dell'ergastolo, ha tolto rilievo alla distinzione tra le circostanze previste all'art. 576 e quelle previste al primo comma dell'articolo successivo, essendo comminata, per tutti i casi in esse contemplati, la pena della detenzione a vita.

Tra le aggravanti elencate nei due articoli precedenti, ve ne sono alcune che sono tipiche degli omicidi di prossimit , attenendo ai rapporti fra autore e vittima del reato, ovvero:

- **art. 576, n. 2, c.p.:** fatto commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 (aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (aver adoperato

¹⁹ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, Torino, 2009, 2484.

sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone) dell'art. 61, o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione. E' il c.d. **parricidio aggravato**, distinto dal parricidio semplice di cui all'art. 577 co. I, n. 1, ma ad esso parificato *quod poenam*. La *ratio* dell'aggravante sta nella spiccata antisocialità del comportamento tenuto dall'agente, che non solo infrange il vincolo etico connaturato al legame di sangue con la vittima, ma che denota, per le modalità con cui il fatto è stato commesso, una elevata capacità criminale²⁰;

- **art. 577, co. I, n. 1 c.p.**: fatto commesso contro l'ascendente o il discendente. E' il c.d. **parricidio semplice**, per il quale valgono le considerazioni svolte al punto precedente;

- **art. 577, co. II, c.p.**: fatto commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Oltre alle aggravanti concernenti i rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, nella casistica raccolta a Milano ricorrono anche le seguenti circostanze:

- **premeditazione**, applicata in 22 casi;

- **aver agito per motivi abietti e futili** (art. 61, n. 1 c.p.), applicata in 8 casi;

- **aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà** verso le persone (art. 61, n. 4 c.p.), applicata in 7 casi;

²⁰ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2485.

- **aver profittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa** (art. 61, n. 5 c.p.), è la c.d. minorata difesa, applicata in 5 casi;
- **aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche, di coabitazione, di ospitalità** (art. 61, n. 11 c.p.), applicata in 9 casi.

Per quanto concerne le circostanze attenuanti, le **circostanze attenuanti generiche** sono state riconosciute in ben 81 casi su 112.

Vengono poi in rilievo la diminuzione del **vizio parziale di mente**, qualificabile sul piano dogmatico quale circostanza attenuante soggettiva inerente la persona del colpevole, cui consegue la diminuzione della pena fino a un terzo. Il vizio parziale di mente è stato riconosciuto in 23 casi.

Vanno infine menzionate le seguenti circostanze attenuanti comuni:

- **l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale**, art. 62, n. 1 c.p., applicata in un solo caso;
- **aver agito in stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui**, (cd. provocazione), art. 62, n. 2 c.p., applicata in 7 casi;
- **l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso**, art. 62, n. 11 c.p., applicata in 2 casi.

E' interessante notare anche come incidono gli esiti del **giudizio di bilanciamento** sulla misura della pena e come questo dato muti dal processo di primo grado a quello in grado d'appello.

Nel giudizio d'appello, la prevalenza delle attenuanti è stata riconosciuta in ben 37 casi, l'equivalenza fra aggravanti e attenuanti è stata ritenuta in 33 casi e in nessun caso si è deciso per la prevalenza delle aggravanti.

Questo significa che, nei casi di concorso eterogeneo fra circostanze, il potenziale aggravio di pena previsto in astratto dal legislatore non ha mai trovato applicazione sul piano concreto, a causa della maggiore incidenza riconosciuta agli elementi circostanziali di segno opposto.

Inoltre, la tendenza che si riscontra in sede di gravame è quella di mitigare gli esiti del giudizio di bilanciamento cui era pervenuto il giudice di prime cure.

In 22 casi, infatti, il giudizio d'appello ha modificato l'iniziale statuizione di equivalenza fra circostanze di segno opposto, in favore della prevalenza delle attenuanti.

In un caso si è passati dalla prevalenza delle aggravanti alla prevalenza delle attenuanti e in 5 casi alla loro equivalenza.

In 10 casi in cui erano state contestate solo circostanze aggravanti, il giudice di secondo grado ha concesso anche una o più attenuanti, ritenendole prevalenti in 2 ipotesi ed equivalenti nelle restanti 8.

In un caso, infine, sono state elise le aggravanti applicate in primo grado.

In soli 2 casi il giudizio d'appello si è risolto in senso più sfavorevole per l'imputato: in uno, con l'esclusione delle attenuanti generiche e la conseguente applicazione della sola aggravante della premeditazione; nell'altro, con il passaggio da una iniziale prevalenza delle attenuanti a un giudizio di equivalenza.

c) La scelta del rito.

Anche il **rito** scelto dall'imputato assume un'influenza determinante nel computo della pena finale.

Optando per il rito abbreviato, infatti, l'imputato ottiene un automatico abbattimento di un terzo della pena, secondo quanto previsto dall'art. 442 del codice di rito.

La riduzione della sanzione è frutto di una precisa scelta legislativa che "premia" l'imputato che decida di farsi giudicare in udienza preliminare allo stato degli atti, rinunciando così al dibattimento e garantendo una più snella e rapida definizione del processo.

Nei casi raccolti a Milano, la scelta del **rito abbreviato** è stata effettuata in 76 processi su 112.

In 40 casi, infine, il giudizio di secondo grado si è concluso secondo la procedura di cui all'art. 599, co. IV c.p.p., ovvero grazie a un accordo fra imputato e Procuratore Generale avente ad oggetto uno o più motivi di gravame.

L'istituto del "**patteggiamento in appello**", disciplinato dall'art. 599, co. IV, c.p.p. e oggi abrogato per effetto del D.L. 23.5.2008, n. 92, convertito dalla Legge 24.7.2008, n. 125, ha rappresentato per anni un'opportunità a favore degli imputati contro gli esiti incerti del giudizio di gravame.

Invero, salvo i rari casi in cui il giudice ritenga di non poter accogliere le richieste delle parti, la possibilità di raggiungere un accordo con il Procuratore Generale sugli esiti del giudizio consente all'imputato di

assicurarsi una riduzione della pena che sarebbe tutt'altro che scontata laddove si procedesse con le forme ordinarie del processo d'appello.

Solitamente, infatti, oggetto del concordato sono meri "aggiustamenti" in punto di pena, ottenibili attraverso una modifica *in melius* del giudizio di bilanciamento, la concessione di attenuanti negate in primo grado, l'esclusione di aggravanti contestate, la riduzione della pena base.

Ciò trova conferma anche nella casistica a nostra disposizione.

In un solo caso, infatti, il concordato ha avuto ad oggetto la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale a omicidio colposo; nei rimanenti 39, invece, esso è intervenuto per apportare delle modifiche al trattamento sanzionatorio.

In particolare, in 18 casi il patteggiamento in appello ha avuto ad oggetto la sola riduzione della pena base, mantenendo inalterato il trattamento circostanziale.

In un caso esso ha consentito il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i due omicidi contestati all'imputato, cui è conseguito un importante contenimento della pena finale.

In 20 casi, infine, il concordato in appello è intervenuto sulle circostanze del reato: in 12 casi il giudizio di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti è mutato passando da una iniziale equivalenza alla prevalenza di queste ultime; in 2 casi si è passati da una prevalenza delle aggravanti all'equivalenza fra circostanze di segno opposto; in 4 casi, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, si è deciso per l'equivalenza con le aggravanti e in un caso il giudizio è stato di prevalenza delle attenuanti. Infine, in un solo caso il

concordato in appello ha avuto ad oggetto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p., con conseguente passaggio dalla pena di anni 30 di reclusione (già ridotta per il rito), alla pena di anni 16.

Questo istituto, dunque, se ben utilizzato dai difensori, ha consentito di ottenere risultati di non poco conto sul piano sanzionatorio, con riduzioni di pena importanti nonostante l'estrema gravità dei reati considerati.

3.3. (segue). Esposizione dei dati relativi al trattamento sanzionatorio dei casi decisi dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino.

Procediamo ora ad una analisi dei dati ricavati dalle sentenze di Torino.

Numero sentenza	Capo di imputazione	Circostanze in primo grado			Rito	Esito giudizio di primo grado	Circostanze in secondo grado			Rito	Esito giudizio di secondo grado
		Aggravanti	Attenuanti	Bilanciamento			Aggravanti	Attenuanti	Bilanciamento		
01/1997	omicidio del marito detenzione e porto illegale d'arma da fuoco	-	-	-	ordinario	assoluzione per non aver commesso il fatto	-	-	-	ordinario	assolta perché il fatto non costituisce reato
02/1997	omicidio del nuovo amante della donna da parte del precedente compagno di lei detenzione e porto illegale d'arma da fuoco ricettazione	premeditazione recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 16, mesi 6 di reclusione	premeditazione recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 16, mesi 6 di reclusione
04/1997	omicidio della moglie detenzione illegittima di arma da fuoco	fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione	-	-	ordinario	ergastolo	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 21, mesi 6 di reclusione, lire 200.000 di multa
05/1997	omicidio della fidanzata	aver agito con crudeltà verso la vittima	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 22 di reclusione	aver agito con crudeltà verso la vittima	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 22 di reclusione
06/1997	omicidio del marito da parte dell'amante della moglie	-	c.attenuanti generiche	-	ordinario	anni 19 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	concordato sui motivi	anni 14, mesi 6 di reclusione
04/1998	omicidio della convivente	recidiva	vizio parziale di mente	prevalenza della diminuzione del vizio parziale di mente	ordinario	anni 16 di reclusione	recidiva	vizio parziale di mente	prevalenza del vizio parziale di mente	abbreviato	anni 10, mesi 4 di reclusione
05/1998	omicidio della	fatto commesso ai	c.attenuanti	equivalenza	ordinario	anni 26 di	fatto commesso	c.attenuanti	equivalenza	ordinario	anni 22 di

	moglie e del figlio	danni del discendente e del coniuge	generiche			reclusione	ai danni del discendente e del coniuge	generiche			reclusione
07/1998	omicidio della moglie ex art. 579 c.p.	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione
08/1998	omicidio del padre da parte del figlio detenzione illegale di arma da fuoco e delle relative munizioni	fatto commesso ai danni dell'ascendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 22 di reclusione	fatto commesso ai danni dell'ascendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 22 di reclusione
09/1998	omicidio del padre da parte del figlio	fatto commesso ai danni dell'ascendente	circostanze attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 13 di reclusione	fatto commesso ai danni del discendente	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 11 di reclusione
11/1998	omicidio della convivente violenza a pubblico ufficiale	nesso teleologico abuso di relazioni di coabitazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16, mesi 2 di reclusione	nesso teleologico abuso di relazioni di coabitazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 14, mesi 6 di reclusione
14/1998	omicidio della moglie maltrattamenti lesioni personali aggravate	fatto commesso ai danni del coniuge recidiva	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 10, mesi 8 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge recidiva	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 8 di reclusione
15/1998	omicidio della convivente occultamento di cadavere	aver agito con crudeltà nei confronti della vittima e con abuso di relazioni di coabitazione	vizio parziale di mente	equivalenza	ordinario	anni 26 di reclusione	aver agito con crudeltà nei confronti della vittima e con abuso di relazioni di coabitazione	vizio parziale di mente	equivalenza	concordato sui motivi	anni 21, mesi 6 di reclusione
19/1998	omicidio del genero	rapporto di affinità in linea retta	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	fatto commesso contro l'affine in linea retta	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 12 di reclusione
21/1998	omicidio della cognata	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 9 di reclusione	premeditazione	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario (a seguito del	anni 10 di reclusione

			vizio parziale di mente					vizio parziale di mente		riconoscimento della premeditazione)	
01/1999	omicidio della moglie	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche risarcimento del danno vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 5, mesi 4 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche risarcimento del danno vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 4, mesi 8, giorni 26 di reclusione
02/1999	omicidio della figlia neonata da parte di entrambi i genitori	fatto commesso ai danni del discendente	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 16 di reclusione	fatto commesso ai danni del discendente	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 14 di reclusione
03/2001	omicidio della moglie, commesso dal marito in concorso con tre complici estranei al nucleo familiare	fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato		fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 16, mesi 8 di reclusione
04/2001	omicidio del padre da parte del figlio	fatto commesso ai danni dell'ascendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 21 di reclusione	fatto commesso ai danni dell'ascendente	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 16 di reclusione
07/2001	omicidio del figlio da parte del padre	fatto commesso ai danni del discendente	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 12 di reclusione	fatto commesso ai danni del discendente	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente provocazione	prevalenza delle attenuanti	ordinario	anni 6, mesi 8 di reclusione
10/2001	omicidio della moglie detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico e delle relative munizioni	fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione nesso teleologico	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 18 di reclusione.	fatto commesso ai danni del coniuge premeditazione nesso teleologico	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 18 di reclusione.
17/2001	omicidio della	fatto commesso ai	-	-	abbreviato	anni 30 di	fatto commesso	-	-	abbreviato	anni 30 di

	moglie minaccia aggravata porto di coltello al di fuori dell'abitazione	danni del coniuge premeditazione nesso teleologico				reclusione	ai danni del coniuge premeditazione nesso teleologico				reclusione
18/2001	omicidio della madre da parte del figlio minaccia aggravata violenza privata porto di arma da fuoco in luogo pubblico	fatto commesso contro l'ascendente	c.attenuanti generiche risarcimento del danno	equivalenza	abbreviato	anni 14, mesi 8 di reclusione	fatto commesso ai danni dell'ascendente	c.attenuanti generiche risarcimento del danno	prevalenza	concordato sui motivi	anni 11, mesi 4 di reclusione
02/2002	omicidio della compagna occultamento di cadavere	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 12 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	concordato sui motivi	anni 10 di reclusione
08/2002	omicidio della moglie e della figlia	fatto commesso ai danni del coniuge e del discendente	-	-	abbreviato	ergastolo	-	-	-	abbreviato	assoluzione perché l'imputato era totalmente incapace di intendere e di volere
10/2002	omicidio della madre da parte del figlio	fatto commesso ai danni dell'ascendente aver agito con crudeltà verso le persone	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 13 di reclusione	fatto commesso ai danni dell'ascendente aver agito con crudeltà verso le persone	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviata	anni 12 di reclusione
12/2002	omicidio della madre da parte del	fatto commesso contro	c.attenuanti generiche	prevalenza delle	abbreviato	anni 8 di reclusione	fatto commesso contro	c.attenuanti generiche	prevalenza delle	abbreviato	anni 8 di reclusione

	figlio	l'ascendente minorata difesa	vizio parziale di mente	attenuanti			l'ascendente minorata difesa	vizio parziale di mente	attenuanti		
15/2002	omicidio della donna amata e tentato omicidio del presunto compagno di lei porto illegale di fucile in luogo pubblico	premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 18 di reclusione	premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 16 di reclusione
01/2003	omicidio della moglie sequestro di persona	fatto commesso ai danni del coniuge motivi abietti e futili	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15, mesi 2 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 14, mesi 5, giorni 10, di reclusione
02/2003	omicidio del coniuge	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche provocazione	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 10 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche provocazione	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 9, mesi 4 di reclusione
03/2003	omicidio della cognata	recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 13, mesi 4 di reclusione	recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 12 di reclusione
05/2003	omicidio del fratello	recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	il fatto viene riqualificato come omicidio colposo e la pena determinata in anni 2, mesi 6 di reclusione	recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 2, mesi 6 di reclusione
06/2003	omicidio della fidanzata	futili motivi minorata difesa recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 12 di reclusione	futili motivi minorata difesa recidiva	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	concordato sui motivi	anni 10, mesi 6 di reclusione
08/2003	omicidio della madre da parte della figlia (D.D.) in concorso con il compagno di questa (P.L.)	per entrambi: - recidiva - aver agito con crudeltà verso la vittima	a entrambi vengono riconosciute le circostanze attenuanti generiche	equivalenza per P.L. prevalenza delle attenuanti per	ordinario	anni 27 di reclusione e euro 600 di multa per P.L. anni 18 di	recidiva per entrambi fatto commesso ai danni dell'ascendente	c.attenuanti generiche per entrambi vizio parziale di mente per D.D.	prevalenza per entrambi delle circostanze attenuanti	ordinario	anni 26 di reclusione per P.L. anni 16 di reclusione

	rapina ai danni della vittima	per la sola D.D., fatto commesso ai danni dell'ascendente	a D.D. viene applicata la diminuzione del vizio parziale di mente	D.D.		reclusione e euro 400 di multa per D.D.	per la sola D.D.				per D.D.
09/2003	omicidio della moglie porto illegale di un coltello al di fuori dell'abitazione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16, giorni 20 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 14, mesi 6, giorni 10
11/2003	omicidio della figlia di soli 39 giorni, da parte della madre	fatto commesso ai danni del discendente recidiva	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 8 di reclusione	fatto commesso ai danni del discendente recidiva	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6, mesi 8 di reclusione
13/2003	omicidio della moglie tentato omicidio di un'amica della moglie lesioni personali gravissime ai danni di un'altra amica della moglie	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge	-	-	ordinario	ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 6	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge	-	-	ordinario	ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 6
03/2004	omicidio della convivente	motivi futili premeditazione	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 12 di reclusione	-	c.attenuanti generiche risarcimento del danno	-	abbreviato	anni 7, mesi 8 di reclusione
04/2004	omicidio della figlia da parte della madre	fatto commesso ai danni del discendente	vizio parziale di mente	prevalenza della diminuzione del vizio di mente	abbreviato	anni 10, mesi 8 di reclusione	-	-	-	abbreviato	assoluzione per aver commesso il fatto in stato di totale incapacità di

											intendere e di volere
05/2004	omicidio del fratello	fatto commesso ai danni del fratello	c.attenuanti generiche risarcimento del danno	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 9 di reclusione	fatto commesso ai danni del fratello	c.attenuanti generiche risarcimento del danno	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 9 di reclusione
07/2004	omicidio del marito commesso dalla moglie R.G. e dal di lei amante B.F. detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco detenzione abusiva di armi per il solo B.F.: occultamento di cadavere	ad entrambi vengono applicate le aggravanti della premeditazione e del fatto commesso per motivi abietti e futili alla sola R.G, l'aggravante del rapporto di coniugio	vengono concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche	equivalenza per entrambi	abbreviato	B.F.: reclusine di anni 18; R.G.: anni 17, mesi 4 di reclusione.	ad entrambi vengono applicate le aggravanti della premeditazione e del fatto commesso per motivi abietti e futili alla sola R.G, l'aggravante del rapporto di coniugio	vengono concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche	equivalenza per entrambi	concordato sui motivi	per B.F. anni 16 di reclusione per R.G., anni 15 di reclusione
09/2004	omicidio della moglie porto di un coltello in luogo pubblico	premeditazione fatto commesso ai danni del coniuge	vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	-	-	-	abbreviato	assoluzione per aver commesso il fatto in stato di totale incapacità di intendere e di volere
12/2004	omicidio commesso in concorso da S.S. e P.G., due tossicodipendenti, ai danni dell'uomo che li ospitava in casa sua rapina	per entrambi. - aver adoperato sevizie e agito con crudeltà nei confronti della vittima - motivi futili	per entrambi: circostanze attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	P.G.: anni 19, mesi 4 di reclusione S.S.: anni 20, mesi 8 di reclusione	per entrambi. - aver adoperato sevizie e agito con crudeltà nei confronti della vittima - motivi futili	per entrambi: circostanze attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	per S.S., anni 17, mesi 9, giorni 10, di reclusione, euro 1.800 di multa. per P.G., anni 17, mesi 1, giorni 10, di

	porto abusivo d'arma da fuoco in luogo pubblico spaccio di sostanze stupefacenti occultamento di cadavere										reclusione, euro 1.800 di multa.
13/2004	omicidio del fratello resistenza a pubblico ufficiale	fatto commesso con l'uso di armi (in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale)	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 12 di reclusione					appello dichiarato inammissibile
17/2004	omicidio della fidanzata	premeditazione futili motivi	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 17, mesi 4 di reclusione	premeditazione futili motivi	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 17, mesi 4 di reclusione
18/2004	omicidio della fidanzata porto in luogo pubblico d'arma da fuoco falso ideologico del privato in documento di identità	premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	ordinario	anni 24, mesi 11 di reclusione (anni 24, mesi 6 per l'omicidio e il porto d'arma, mesi 5 per il reato di falso)	premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato sui motivi	anni 21, mesi uno di reclusione per l'omicidio. Rimangono ferme le condanne a mesi 5 per il reato di falso e a mesi 6 per il porto d'armi.
01/2005	omicidio dell'amante	futili motivi	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione	-	c.attenuanti generiche	-	abbreviato	anni 14 di reclusione
01/2005	omicidio del figlio da parte del padre	fatto commesso ai danni del discendente	provocazione risarcimento del danno	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6 di reclusione	fatto commesso ai danni del discendente	provocazione risarcimento del danno	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 6 di reclusione

			c.attenuanti generiche					c.attenuanti generiche			
04/2005	omicidio della fidanzata	premeditazione aver agito con crudeltà verso le persone	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione	premeditazione aver agito con crudeltà verso le persone	vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione
07/2005	omicidio del padre da parte del figlio	fatto commesso ai danni del padre recidiva	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	fatto commesso contro l'affine in linea retta (si accerta, infatti che la vittima è il patrigno dell'imputato e non il padre naturale)	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 10 di reclusione
08/2005	omicidio del marito occultamento del cadavere	fatto commesso ai danni del coniuge uso di un mezzo venefico	c.attenuanti generiche	prevalenza delle circostanze aggravanti	abbreviato	anni 30 di reclusione	fatto commesso ai danni del coniuge uso di un mezzo venefico	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 17, mesi 4 di reclusione
13/2005	omicidio della moglie, del di lei nuovo compagno e della suocera tentato omicidio del cognato violazione di domicilio detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco maltrattamenti ai danni della moglie	fatto commesso contro il coniuge fatto commesso contro l'affine in linea retta premeditazione motivi abietti	-	-	abbreviato	ergastolo (ergastolo con isolamento diurno, commutato per il rito)	fatto commesso contro il coniuge fatto commesso contro l'affine in linea retta premeditazione motivi abietti	-	-	abbreviato	ergastolo
14/2005	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	prevalenza della circostanza	abbreviato	anni 18 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	prevalenza della circostanza	abbreviato	anni 18 di reclusione

				aggravante					aggravante		
16/2005	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge aver agito con crudeltà verso le persone premeditazione	c.attenuanti generiche	prevalenza delle aggravanti	abbreviato	anni 30 di reclusione (ergastolo, commutato per il rito)	fatto commesso contro il coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione
19/2005	omicidio della madre da parte della figlia	fatto commesso contro l'ascendente uso di mezzo insidioso	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione	fatto commesso contro l'ascendente uso di mezzo insidioso	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 14 di reclusione
06/2006	omicidio della fidanzata	premeditazione futili motivi	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 20 di reclusione	premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	concordato in appello	anni 15 di reclusione
09/2006	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge premeditazione	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16, mesi 8 di reclusione					va in esecuzione la sentenza di primo grado per rinuncia al gravame.
10/2006	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione	fatto commesso contro il coniuge	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione
06/2007	omicidio del figlio neonato da parte della madre	fatto commesso contro il discendente nesso teleologico	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 10 di reclusione	fatto commesso contro il discendente nesso teleologico	c.attenuanti generiche	prevalenza delle attenuanti	abbreviato	anni 10 di reclusione
07/2007	omicidio del figlio da parte della madre	fatto commesso contro il discendente	-	-	abbreviato	anni 30 di reclusione	fatto commesso contro il discendente	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 16 di reclusione.
08/2007	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge minorata difesa	c.attenuanti generiche	equivalenza	abbreviato	anni 15 di reclusione	-	-	-	abbreviato	l'imputato viene assolto perché totalmente incapace di intendere e di volere.

10/2007	omicidio della fidanzata e del nuovo compagno della donna detenzione e porto illegali di arma da fuoco in luogo pubblico	premeditazione nesso teleologico recidiva	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 20 di reclusione	premeditazione nesso teleologico recidiva	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 20 di reclusione
11/2007	omicidio della moglie	fatto commesso contro il coniuge minorata difesa	c.attenuanti generiche vizio parziale di mente	equivalenza	abbreviato	anni 14, mesi 8 di reclusione	-	-	-	-	viene pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a morte dell'imputato

a) *Dati relativi agli esiti dei processi e ai mutamenti della risposta sanzionatoria fra il primo e il secondo grado di giudizio.*

Fra i 63 casi selezionati presso la Corte piemontese risultano:

- una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a morte dell'imputato;
- cinque assoluzioni;
- 57 condanne.

In quattro casi l'imputato è stato assolto perché affetto da vizio totale di mente (sentenze 8/2002, 4/2004, 09/2004, 08/2007), in un caso, per non aver commesso il fatto (sentenza 01/1997).

Quanto agli esiti del secondo grado di giudizio, in 37 casi la sentenza impugnata è stata **riformata in senso più favorevole** per l'imputato, o perché è stata irrogata una pena più mite, o perché si è passati da una iniziale pronuncia di condanna a una sentenza assolutoria. In 19 casi le statuizioni di primo grado sono state **confermate** in grado d'appello, mentre in un unico caso la sentenza è stata **riformata in peius**. Si tratta della sentenza 21/1998, in cui il giudice del gravame ha accolto l'appello del P.M. e applicato l'aggravante della premeditazione, esclusa in primo grado. Ciò ha determinato, in aggiunta alle conseguenze derivanti dall'incidenza dell'aggravante sulla pena, anche la revoca dell'ammissione al rito abbreviato e del relativo abbattimento sanzionatorio. Fino al 1999 infatti, l'imputato poteva accedere al rito alternativo solo se il reato contestato non era punito, anche solo astrattamente, con la pena dell'ergastolo. Pertanto, la

circostanza aggravante della premeditazione, comportando tale risvolto sanzionatorio, è risultata incompatibile con il rito abbreviato e ha imposto al giudice di revocarne l'ammissione.

b) Dati relativi al regime delle circostanze e agli esiti del giudizio di bilanciamento.

Passando all'analisi delle circostanze, accanto alle aggravanti del vincolo di parentela, affinità e coniugio, vanno menzionate le seguenti:

- **premeditazione**, applicata in 13 casi;
- aver commesso il fatto col mezzo di **sostanze venefiche** o con un altro **mezzo insidioso**, applicata in 2 casi;
- **recidiva**, applicata a 9 imputati;
- **aver agito per motivi abietti e futili** (art. 61, n. 1 c.p.), applicata in 3 casi;
- **aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro** (art. 61, n. 2 c.p.), è l'aggravante del nesso teleologico, riconosciuta in 5 casi;
- **aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone** (art. 61, n. 4 c.p.), applicata in 5 casi;
- **aver profittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa** (art. 61, n. 5 c.p.) applicata in 2 casi;
- **aver commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche, di coabitazione, di ospitalità** (art. 61, n. 11 c.p.), applicata in 2 casi.

Quanto alle circostanze attenuanti, le **circostanze attenuanti generiche** sono state riconosciute in 47 casi su 63, pari al 75% del totale.

In 12 casi è stata applicata la diminvente del **vizio parziale di mente**, in 6 l'attenuante del **risarcimento del danno** e in soli 3 casi l'attenuante della **provocazione**.

Il **giudizio di bilanciamento** si è reso necessario in 45 casi di concorso eterogeneo: in 24 di essi si è concluso con la prevalenza delle circostanze attenuanti, in 20 con un esito di sostanziale equivalenza fra circostanze di segno opposto e, in un unico caso, con la prevalenza delle aggravanti.

Nella maggior parte dei casi, il giudizio d'appello ha confermato le statuizioni di primo grado sul giudizio di bilanciamento. In soli 6 casi, invece, da una iniziale equivalenza fra circostanze di segno opposto si è passati alla prevalenza delle attenuanti, in 3 casi sono state riconosciute nuove attenuanti non concesse in primo grado, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, in 2 casi l'imputato ha visto elise le aggravanti applicate in primo grado, infine in un solo caso il giudizio di prevalenza dell'aggravante è stato modificato nel senso dell'equivalenza.

c) La scelta del rito.

Uno sguardo, infine, alla scelta del **rito**.

In 46 casi, pari al 73% del totale, l'imputato ha chiesto e ottenuto di farsi giudicare allo stato degli atti.

In 15 processi l'imputato ha optato per un **concordato in appello**, che ha avuto ad oggetto, in 11 casi, la sola riduzione della pena base, in 4, il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti.

Si passerà ora all'analisi delle sentenze secondo la quadripartizione illustrata all'inizio del presente capitolo.

A Milano, le sentenze di condanna sono complessivamente 105. 10 di esse verranno escluse dall'analisi perché relative a condanne per fattispecie diverse dall'omicidio doloso. Si tratta delle sentenze:

- n. 16/1998, omicidio preterintenzionale che ha per autore e vittima due fratelli;
- n. 19/2001, infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale;
- n. 53/2001, omicidio preterintenzionale del padre commesso dalla figlia;
- n. 56/2001, omicidio preterintenzionale della moglie;
- n. 36/2003, omicidio preterintenzionale del padre commesso dal figlio;
- n. 02/2004, omicidio colposo della moglie;
- n. 30/2004, omicidio colposo della fidanzata;
- n. 65/2005, maltrattamenti in famiglia aggravati dall'evento morte;
- n. 06/2006, omicidio preterintenzionale della moglie;

- n. 36/2006, omicidio preterintenzionale del padre.

Per la medesima ragione, tra i casi di Torino si escludono le sentenze:

- n. 7/1998, in cui l'imputato è stato condannato alla pena di anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione per omicidio del consenziente commesso ai danni della moglie;
- n. 05/2003, relativa a un caso di omicidio colposo commesso tra fratelli.

Le sentenze di condanna di nostro interesse sono pertanto 95 per la Corte milanese e 55 per quella torinese, per un totale di 150. In 10 di queste è stata applicata la pena dell'ergastolo (o la reclusione di 30 anni in sede di giudizio abbreviato), in 10 la reclusione da 24 a 30 anni, in 56 la reclusione da 21 a 24 anni e in 74 la reclusione inferiore ad anni 21.

3.4. Gli omicidi puniti con la pena dell'ergastolo.

La condanna alla pena dell'ergastolo è astrattamente prevista per i casi di omicidio aggravato ai sensi degli articoli 576 e 577 c.p., a condizione che non ricorrano circostanze attenuanti o che le aggravanti vengano ritenute prevalenti su queste ultime. La pena dell'ergastolo può essere anche la conseguenza di un concorso di reati e del relativo cumulo di pene.

Nell'analisi che seguirà abbiamo considerato, unitamente alle condanne all'ergastolo, anche quelle alla reclusione di anni 30, quando detta pena è stata irrogata in sede di giudizio abbreviato.

In questi casi, infatti, la pena detentiva è conseguenza non di una minore gravità del reato ritenuta in concreto dal giudice, quanto dell'abbattimento sanzionatorio conseguente alla scelta dell'imputato di farsi giudicare allo stato degli atti.

Il carattere premiale del beneficio è dovuto essenzialmente a ragioni di economia processuale, ovvero al perseguimento di finalità deflative dei processi. Si tratta, invero, di una rinuncia del legislatore ad applicare la pena più grave – o del riconoscimento di uno “sconto” pari a un terzo della pena temporanea irrogata – a favore dell'imputato che rinunci a farsi giudicare in dibattimento nel pieno contraddittorio fra le parti, accettando di chiudere il primo grado di giudizio già in udienza preliminare, sulla base della documentazione formata nel corso delle indagini preliminari. Ciò consente una più rapida definizione dei procedimenti penali e, di conseguenza, un maggior contenimento dei tempi della giustizia.

Ai nostri fini risulterebbe tuttavia fuorviante ragionare sulle pene risultanti dalla diminuzione operata per il rito, trattandosi di una conseguenza sanzionatoria che il giudice è tenuto ad applicare per legge, senza discrezionalità alcuna e senza che essa dipenda da valutazioni legate alla maggiore o minore gravità del fatto di reato.

Nei casi raccolti presso la Corte d'Assise d'Appello di Milano, le sentenze in cui è stata inflitta la pena dell'ergastolo sono 7: in tre di

esse, la scelta del rito abbreviato ne ha comportato la commutazione nella condanna alla reclusione di anni 30.

Prima di passare a una analisi dei casi che hanno determinato l'applicazione della pena più grave, si può subito notare che si tratta di un numero di episodi alquanto limitato sul totale degli omicidi esaminati, pari al 5% di essi.

Questo significa che ci sono altri fattori che incidono in maniera preponderante sulle valutazioni dei giudici di merito e che si traducono in risposte sanzionatorie più miti rispetto a quelle previste dalle comminatorie edittali.

Come si vedrà meglio in seguito, sono soprattutto le circostanze attenuanti (in particolare le attenuanti generiche e il vizio di mente), nonché gli esiti del giudizio di bilanciamento a favorire un contenimento della pena verso il basso. Anche un mero giudizio di equivalenza fra circostanze di segno opposto è infatti sufficiente per sostituire la pena dell'ergastolo con quella della reclusione da 21 a 24 anni, prevista per l'omicidio non aggravato.

Nei sei casi esaminati, è possibile individuare **tre fattori** determinanti ai fini del trattamento sanzionatorio: la premeditazione del delitto, la natura abietta o futile dei motivi e le modalità particolarmente crudeli della condotta criminosa.

In due casi alcune di queste aggravanti coesistono.

Nella **sentenza 40/2000** l'imputato viene giudicato e condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio della *ex* fidanzata. Movente del

delitto è l'incapacità dell'imputato di accettare la decisione della compagna di interrompere una relazione sentimentale divenuta per lei sempre più opprimente. Il contesto in cui il delitto è stato consumato è quello di un rapporto di coppia degenerato in atteggiamenti possessivi ed esclusivi ai danni della vittima, controllata dall'imputato in ogni suo gesto quotidiano e obbligata a chiudersi in una vita di isolamento e di assoluto asservimento alle pretese del compagno. Una volta terminata, per volontà della donna, la relazione sentimentale, le vessazioni della vita di coppia si trasformano in veri e propri comportamenti persecutori, fatti di minacce e pedinamenti, al punto che l'omicidio sembra essere l'epilogo annunciato di un'escalation di violenza. La pena dell'ergastolo è conseguita all'applicazione delle aggravanti della **premeditazione** e del **motivo abietto**, che la Corte ravvisa nello "*spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza, e della quale non può tollerarsi l'insubordinazione*". Le circostanze attenuanti generiche vengono negate, tenuto conto che l'imputato non fornì alcuna collaborazione alla ricostruzione dei fatti (essendosi semmai impegnato per accreditare una versione mendace dell'episodio), fosse persona con precedenti penali e che aveva dimostrato una intensa propensione a delinquere.

Nella **sentenza 18/2001**, D.S., un uomo di 51 anni, viene condannato alla pena dell'ergastolo per aver ucciso la moglie fracassandole il cranio con ripetuti colpi d'ascia. Le modalità della condotta denotano una estrema efferatezza e una accurata preparazione dell'agguato. La

donna viene attesa mentre si reca a riscuotere il vaglia con cui il marito le versava il mantenimento mensile. Una volta salita in macchina, l'uomo la raggiunge e la aggredisce con un'ascia fracassandole il cranio. Movente dell'omicidio sono i sentimenti d'odio e di rancore maturati nei confronti della vittima, in conseguenza della separazione e delle pretese economiche che la donna vantava nei suoi confronti. Al processo vengono contestate e applicate le aggravanti del **rapporto di coniugio**, della **premeditazione** e dell'aver **agito con crudeltà** nei confronti della vittima. Anche in questo, come nel caso precedente, vengono negate le circostanze attenuanti generiche, attesi i precedenti penali dell'imputato, la sua tendenza a far uso della violenza nei confronti dei familiari, l'assenza di collaborazione alle indagini e l'assenza di resipiscenza.

La premeditazione è stata riconosciuta anche nella **sentenza 16/2006**. Il fatto oggetto del processo è l'omicidio del marito, commesso dalla moglie in concorso con l'amante e con il figlio. Il movente del delitto è rappresentato dalla volontà della coppia di "togliere di mezzo" il marito violento di lei, unico ostacolo che impediva loro di vivere indisturbati la propria relazione sentimentale. Ai due amanti è stata applicata la pena dell'ergastolo, in conseguenza del **carattere premeditato del delitto** e della mancanza di elementi attenuatori della responsabilità penale. Anche in questo caso, infatti, l'assenza di collaborazione alle indagini, il carattere tardivo e fuorviante delle confessioni rese, il ritardo nel chiamare i soccorsi sono stati ritenuti

dal giudice elementi sufficienti per escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Nella **sentenza 22/2006**, H.A.A. viene condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio della donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale. Il movente del delitto trova la sua genesi in un fatto preciso, rappresentato dalla gravidanza della vittima. Gravidanza che la donna era intenzionata a portare a termine e che l'uomo non era disposto ad accettare, sia per i maggiori oneri economici che l'arrivo di un figlio avrebbe comportato, sia perché ciò avrebbe messo in crisi i rapporti con la sua famiglia legittima. Nel caso in esame, la pena dell'ergastolo è irrogata in conseguenza dell'applicazione dell'aggravante dei **motivi abietti**. Come nei casi precedenti, l'assenza di un ripensamento in chiave critica della gravità del gesto commesso, unitamente alla mancanza di collaborazione processuale, inducono il giudice a negare le circostanze attenuanti generiche. Ne consegue una condanna all'ergastolo con isolamento diurno per mesi tre, dal momento che l'imputato venne ritenuto responsabile anche di procurato aborto e distruzione di cadavere.

Nelle **sentenze 7/2005 e 5/2006** a far scattare la pena dell'ergastolo è l'**aggravante delle sevizie o della crudeltà**.

La prima condanna si riferisce a un omicidio pluriaggravato commesso da un uomo ai danni della suocera. Accanto all'aggravante delle sevizie – ritenuta in ragione delle numerose coltellate in parti non vitali del corpo, che avevano prolungato senza motivo le

sofferenze della vittima– sono state applicate anche le aggravanti del fatto commesso nei confronti dell'affine in linea retta, in condizioni di minorata difesa e con abuso di relazione di ospitalità. Non è chiara la causale del delitto, ascritta a un probabile momento di discontrollo dell'imputato dovuto alla assunzione di sostanze stupefacenti. La pena è stata commutata nella reclusione di anni 30, in conseguenza della scelta del rito abbreviato.

Nella seconda sentenza, l'imputato, un romeno di anni 24, uccide il proprio convivente omosessuale dal quale era mantenuto grazie ai proventi della prostituzione. Il movente dell'omicidio è di natura economica: l'imputato ha agito per impossessarsi della somma di 10 mila euro di proprietà della vittima. La meccanica del delitto è caratterizzata da una estrema brutalità: l'uccisione avviene mediante "incaprettamento", una modalità tipica dei delitti di mafia, ma non inusuale anche in altri contesti, che sottopone la vittima a notevoli sofferenze fisiche e a una lenta agonia.

Da ultima, la **sentenza 32/2001**. Questo caso si differenzia dai sei precedenti in quanto la pena dell'ergastolo, commutata in anni 30 di reclusione per effetto del rito abbreviato, consegue alla sola applicazione dell'aggravante del **rapporto di discendenza** e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti. Oggetto di giudizio è l'omicidio del figlio commesso per mano del padre, il quale cosparge di benzina la stanza da letto del giovane e vi dà fuoco. La vittima muore alcuni giorni dopo il fatto a causa di una polmonite riportata a seguito delle ustioni diffuse su tutto il corpo. Il rapporto fra

padre e figlio è fortemente conflittuale e le liti fra i due spesso si risolvevano con l'uso della forza. Pare che il movente immediato dell'omicidio sia stata proprio l'ennesima lite scoppiata fra autore e vittima, in quanto quest'ultima, la sera prima del fatto, aveva messo in discussione l'autorità paterna davanti ai propri amici, assumendo un atteggiamento di sfida e di disobbedienza ai rimproveri del genitore. Nel fatto rimane coinvolta anche la madre, che riporterà solo lievi ustioni. La Corte qualifica questo secondo episodio come un caso di *aberratio ictus* bilesiva, e condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio del figlio, aumentata *ex art.* 82, co. II, c.p. di anni 3, ridotta per il rito alla reclusione di anni 30.

A Torino, la pena dell'ergastolo è stata irrogata in soli 3 casi, decisi con le sentenze 17/2001, 13/2003, 13/2005.

Nella prima, l'imputato viene ritenuto colpevole dell'omicidio della giovane moglie, commesso infierendo sul corpo della vittima con 49 coltellate. Il contesto dell'omicidio è quello di un rapporto di coppia nato fra due ragazzi non ancora ventenni e caratterizzato sin dall'inizio da comportamenti violenti del giovane ai danni della propria compagna. La situazione era andata peggiorando durante la vita matrimoniale, a causa dei tradimenti del marito e del suo stile di vita parassitario ai danni della moglie. La separazione, decisa dalla donna, è un evento al quale l'imputato non sa rassegnarsi; l'abbandono da parte della compagna, infatti, gli fa venire a mancare sia "l'oggetto" delle sue pretese sessuali, sia la fonte del proprio mantenimento economico. L'omicidio è il tragico epilogo

dell'ennesima lite conclusasi con il definitivo rifiuto della vittima di riallacciare la relazione sentimentale. La pena dell'ergastolo è stata applicata come conseguenza del **carattere premeditato dell'omicidio**. Per contro, l'efferatezza del gesto, l'assenza di pentimento, il totale disinteresse dimostrato anche dalla condotta *post-factum* e la confessione dettata da intenti utilitaristici hanno confermato, in entrambi i gradi di giudizio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che nemmeno l'incensuratezza o la giovane età sono bastati a concedere.

La **sentenza 13/2003**, condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 6 un soggetto resosi responsabile dell'omicidio premeditato della moglie, del tentato omicidio e delle lesioni personali gravi di due amiche di lei. Ancora una volta il contesto in cui l'omicidio si consuma è quello di un matrimonio caratterizzato da violenze e tradimenti del marito ai danni della moglie. Movente del delitto è la scelta della moglie di separarsi e la incapacità del marito di accettare tale decisione. La Corte non concede le circostanze attenuanti generiche e riconosce l'aggravante della premeditazione, unitamente a quella del rapporto di coniugio.

Da ultima, nella **sentenza 13/2005** viene giudicato un caso che potremmo definire di "strage familiare", in cui l'imputato si rende responsabile dell'omicidio della moglie, del di lei nuovo compagno, della suocera e del tentato omicidio del cognato. Come in un copione che si ripete assai di frequente, l'origine remota dell'omicidio sta in un

rapporto di coppia estremamente compromesso. Pare infatti che fosse abitudine del marito tradire ripetutamente la moglie e vantarsi davanti alla donna delle sue plurime relazioni extraconiugali. La separazione voluta dalla moglie non aveva fatto altro che acuire tali dissapori. A differenza di altri casi, tuttavia, il movente non va ravvisato nella incapacità di accettare la rottura nella relazione coniugale, bensì in un intento punitivo dettato da spirito di vendetta. Una vendetta dovuta al fatto che la donna, con la propria autonoma decisione di separarsi, aveva riacquisito una posizione sociale autonoma, e aveva interrotto il rapporto di sudditanza che la legava al marito. Lo spirito punitivo che sta alla base del gesto omicidiario è confermato dal suo carattere trasversale, teso a colpire sia chi è più vicino alla moglie in questa sua nuova esistenza (il nuovo compagno), sia chi le dà aiuto e ospitalità (la madre e il fratello). L'imputato viene condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio della moglie aggravato dalla **premeditazione**, dai **motivi abietti** e dal **rapporto di coniugio**, a cui viene a sommarsi l'isolamento diurno per anni 3, come conseguenza della continuazione con gli altri reati. La pena viene ridotta a quella del solo ergastolo, per effetto del rito abbreviato.

Fra i dieci casi che abbiamo esaminato, è possibile cogliere alcuni elementi che li accomunano e che hanno determinato l'irrogazione della pena dell'ergastolo.

In primo luogo, in nessuno di essi sono state applicate **circostanze attenuanti**.

Le stesse attenuanti generiche, concesse a una percentuale altissima di imputati, sono state negate nei casi più gravi, per lo più in ragione della mancata collaborazione alle indagini, del tentativo degli imputati di sminuire la propria responsabilità con narrazioni mendaci del fatto, della assenza di resipiscenza rispetto all'atrocità del delitto commesso. Abbiamo già visto come l'assenza di elementi circostanziali attenuatori della responsabilità abbia un peso notevole ai fini della determinazione della pena. Invero, anche un mero giudizio di equivalenza fra aggravanti e attenuanti sarebbe stato sufficiente a consentire il passaggio dalla pena dell'ergastolo, a quella prevista per l'omicidio non circostanziato, e cioè la reclusione da anni 21 ad anni 24.

Altro aspetto che merita di essere sottolineato è che in 9 casi su 10 la pena dell'ergastolo è conseguenza dell'applicazione di una delle seguenti **aggravanti**: la premeditazione, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, l'aver agito per motivi abietti.

Ne ricaviamo che la pena dell'ergastolo viene irrogata solamente in quei casi che si distinguono per la loro particolare atrocità, di cui sono espressione la pervicacia dimostrata dall'autore attraverso la premeditazione dell'azione omicidiaria, l'efferatezza che ne ha connotato la condotta, la bassezza dei motivi a delinquere.

Quelli esaminati non sono peraltro gli unici casi in cui ricorrono le tre circostanze aggravanti testé menzionate. Ad esempio, l'aggravante della premeditazione ricorre in altri 30 casi oltre ai 5 puniti con

l'ergastolo, l'aggravante della crudeltà in altri 9, i motivi abietti in altri 8. Questo significa che, in tutte le altre ipotesi, tali aggravanti hanno sempre trovato compensazione in circostanze attenuanti che ne hanno eliso gli effetti di inasprimento sanzionatorio.

E' interessante osservare, poi, che le circostanze aggravanti che hanno determinato l'applicazione della pena dell'ergastolo corrispondono a quelle stesse cause che, in ordinamenti diversi dal nostro, fanno trapassare l'omicidio doloso in un crimine più grave e, come tale, sottoposto a più gravi conseguenze sanzionatorie.

In **Germania**, ad esempio, la distinzione tra il *Mord*, punito con la pena a vita, e il *Totschlag* punito con pena della reclusione non inferiore ad anni cinque, è incentrata sia sul movente, sia sulle modalità della condotta. E' responsabile per *Mord* colui che abbia commesso il fatto: 1) per il piacere di uccidere, per soddisfare stimoli sessuali, per avidità di guadagno, per **bassi motivi**; 2) **con perfidia o crudeltà** o con mezzi di comune pericolo; 3) per rendere possibile o occultare un altro reato. L'analogia con le nostre aggravanti del 61, numeri 1 e 4 appare evidente.

In **Francia**, si distingue tra il *meurtre* e l'*assassinat*, corrispondente al nostro **omicidio premeditato** e punito con la pena della reclusione perpetua.

In **Spagna**, si distingue fra l'*homicidio*, punito con la prigione da dieci a quindici anni, e l'*asesinato*, punito con la pena della prigione da quindici a vent'anni. Quest'ultimo ricorre allorchè il fatto sia aggravato dalla **premeditazione**, dall'intento di conseguire un prezzo

o una ricompensa, o sia stato commesso su mandato, ovvero con **crudeltà**.

Nell'**ordinamento inglese**, infine, è basilare la distinzione fra le figure di *murder* e *manslaughter*. Il primo consiste nell'uccisione di un uomo *with malice aforethought*, requisito assente nel secondo. La *malice aforethought* può essere tradotta letteralmente come la **premeditazione dolosa**, ma dal momento che essa viene interpretata riduttivamente come mera intenzione di uccidere, il *crime* di *manslaughter* copre lo spazio che sta fra la colpa cosciente e il dolo eventuale²¹.

Riservandoci di trattare più approfonditamente nel capitolo che segue gli aspetti di diritto comparato, ci sembra che già da questi brevi cenni si possa trarre una prima conclusione in chiave comparatistica.

Mentre altri ordinamenti prevedono, già sul piano astratto, due fattispecie distinte di omicidio, connotate da un diverso profilo di gravità, il nostro sistema consente di giungere alle medesime conseguenze sanzionatorie attraverso il delicato meccanismo della contestazione e applicazione delle circostanze aggravanti. Gli esiti sono i medesimi, ma il mezzo per giungervi è, nel nostro ordinamento, assai più macchinoso e non sempre di immediata comprensione per chi non ha una conoscenza dello svolgimento del processo e delle motivazioni della sentenza.

Invero, la prima cosa che si conosce di un processo, anche grazie alle notizie di cronaca, è il capo di imputazione formulato dal Pubblico

²¹ Per una analisi del reato di omicidio nella legislazione di altri ordinamenti, cfr. RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2470; MUSCOLO, *L'omicidio volontario*, Latina, 1978, 30 ss.

Ministero, in cui vengono indicate anche le circostanze aggravanti che egli ravvisa nel caso concreto. Non sempre, invece, è dato sapere quali sono le ragioni che determinano la concessione di circostanze attenuanti e che portano il giudice a considerare un caso meno grave di un altro. Le circostanze attenuanti generiche, o anche quelle comuni, infatti, sono spesso riconosciute nelle maglie del processo, grazie all'apporto della difesa e alla ricostruzione della vicenda nei profili che la caratterizzano e la distinguono da tutte le altre: anche e soprattutto sul piano della maggiore o minore gravità in concreto.

Ebbene, il nostro sistema, prevedendo per il delitto di omicidio doloso un'unica fattispecie tipica, non consente di distinguere, già da una prima lettura del capo di imputazione, fra fatti di minore o maggiore gravità; con la conseguenza che, a fronte di imputazioni identiche, gli esiti in punto di pena potranno essere fra loro anche molto diversi, con una escursione sanzionatoria che spazia dall'ergastolo alla reclusione anche per periodi nettamente inferiori agli anni 21.

Da ultimo, vogliamo concludere questa analisi dei casi più atroci evidenziando come vi sia un'unica sentenza, su 175, in cui è bastata la sola aggravante del parricidio a determinare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Ci riferiamo alla sentenza numero 32/2001, pronunciata dalla Corte di Milano, relativa al caso di un padre che ha dato fuoco e ucciso il proprio figlio adolescente a seguito di un banale litigio.

In un certo senso possiamo dire che questo è l'unico caso in cui sono state rispettate appieno le previsioni del nostro legislatore, che ha

voluto qualificare l'omicidio fra consanguinei come un delitto di gravità tale da meritare la pena della detenzione a vita.

3.5. Gli omicidi puniti con la pena della reclusione da anni ventiquattro ad anni trenta.

Nel nostro ordinamento la pena della reclusione può estendersi da un minimo di giorni 15 a un massimo di anni 24 (art. 23 c.p.).

Quando la pena irrogata supera gli anni 24, questo è conseguenza: *a)* di un aumento dovuto all'applicazione di circostanze aggravanti; *b)* di un concorso di reati.

La sanzione non potrà, in ogni caso, superare gli anni 30 di reclusione, essendo tale limite previsto sia dagli artt. 64 e. 66 c.p., che disciplinano gli aumenti e i limiti agli incrementi di pena conseguenti all'applicazione di una o più circostanze aggravanti, sia dall'art. 78, relativo agli aumenti di pena conseguenti al concorso materiale di reati.

Nella casistica esaminata, gli omicidi ai quali è stata applicata una pena compresa fra tali estremi sono in numero di dieci.

Tra questi, possiamo individuare 4 sentenze in cui la pena è conseguenza diretta dell'applicazione dell'aggravante del rapporto di coniugio, o perché non sono state concesse circostanze attenuanti, o perché, laddove concesse, esse sono state ritenute subvalenti rispetto

all'aggravante *de qua*. Nei restanti 6 casi, invece, la pena superiore agli anni 24 è conseguenza di un concorso di reati.

Analizziamo, dunque, i primi 4 uxoricidi.

Nella **sentenza 1/1999-MI**, il movente è rappresentato dalla gelosia, un sentimento che ha raggiunto nel reo un' intensità tale da spingerlo a uccidere la moglie dopo ben 31 anni di matrimonio.

La sanzione irrogata è di *anni 24 e mesi 6 di reclusione*, frutto di un concordato in appello e ridotta ad anni 16, mesi 4 per la scelta del rito abbreviato.

Il contesto familiare descritto dai parenti della vittima è quello di un matrimonio che, sin dall'inizio, era caratterizzato da una *forte conflittualità*, talvolta sfociante in vere e proprie violenze del marito ai danni della moglie. La *gelosia* dell'uomo si acuisce una volta andato in pensione, e si traduce nella pretesa di accompagnare la moglie ovunque ella andasse, al fine di controllarla in ogni suo movimento.

L'imputato *non viene ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche*, per lo più in ragione delle vessazioni imposte alla vittima durante la lunga convivenza coniugale.

Va detto, tuttavia, che l'imputato, subito dopo il fatto, tenta di togliersi la vita infliggendosi diverse coltellate all'addome. Probabilmente questo suo gesto di disperazione e il dolo d'impeto spiegano perché in questo, a differenza degli altri casi, la pena è stata fissata di poco al di sopra del minimo edittale previsto dall'art. 577, co. II, c.p.

Nelle **sentenze 37/2001-MI, 14/2005-TO e 48/2005-MI**, vengono applicate pene intermedie all'interno della forbice edittale prevista dall'art. 577, co. II, c.p.

Nella prima, l'imputato ha ucciso la propria moglie strozzandola.

I due coniugi vivevano separati e proprio *l'interruzione della convivenza* coniugale ha rappresentato la causa remota dell'atto omicidiario.

L'imputato, infatti, aveva insistito a lungo affinché la moglie ritornasse a vivere con lui, arrivando a tenere comportamenti minacciosi e persecutori che saranno anche il motivo del *diniego delle circostanze attenuanti generiche*.

Le ragioni che inducono la Corte ad applicare una pena intermedia fra il massimo e il minimo edittale sono dovute essenzialmente alla *estrema gravità del gesto commesso*, così come evidenziata dalla perizia medico legale sulle modalità con le quali la donna è stata strozzata.

Anche nella **sentenza 14/2005-TO** la pena irrogata all'imputato è di *anni 27 di reclusione*. A differenza del caso precedente, tuttavia, all'imputato *sono state concesse le circostanze attenuanti generiche*, ritenute subvalenti rispetto all'aggravante del rapporto di coniugio.

Il contesto nel quale il delitto è stato commesso è quello di un rapporto matrimoniale in cui il ruolo dominante era rappresentato dalla moglie. La vittima era una donna brillante sul piano professionale, mentre il marito preferiva dedicarsi al figlio piccolo e alla casa. Gli equilibri della vita di coppia sono andati progressivamente deteriorandosi, fino a degenerare in una vera e

propria *distanza sentimentale*, fatta di *assenza di intimità e di relazioni extraconiugali*.

Le ragioni di un trattamento sanzionatorio così afflittivo, e della soccombenza delle attenuanti generiche, sono motivate essenzialmente dalla condotta *post factum* tenuta dall'imputato. Egli, invero, aveva cercato di cancellare le tracce del delitto e, soprattutto, aveva costruito una serie ingegnosa di falsi indizi volta a depistare le indagini. Non aveva dimostrato, inoltre, alcun segno di cedimento o resipiscenza per quanto commesso.

Nella **sentenza 48/2005-MI**, infine, l'imputato uccide la moglie sparandole 5 colpi d'arma da fuoco. Egli *non beneficerà delle circostanze attenuanti generiche*, negate in ragione di una vita anteatta caratterizzata da comportamenti violenti, uso di alcool e droga, traffici illeciti.

Come in altri casi, il movente del delitto è rappresentato dalla *decisione della moglie di separarsi definitivamente dal marito* e di sottrarsi al tipo di vita che era stata costretta a fare durante gli anni della convivenza matrimoniale.

L'imputato verrà condannato ad *anni 28 di reclusione*.

Anche in questo caso la Corte motiva la misura della pena richiamandosi alla gravità del fatto e alla discutibile vita anteatta dell'imputato.

I dati principali che accomunano le quattro sentenze testé esaminate sono così riassumibili:

- uno dei parametri che ha maggiormente influito sulla misura della pena, determinandone uno scostamento significativo dal minimo edittale, è **l'oggettiva gravità del reato** commesso, soprattutto in relazione alle **modalità particolarmente efferate della condotta** criminosa;
- le circostanze attenuanti generiche sono negate principalmente in ragione dello stile di vita negativo tenuto dall'imputato prima della commissione del reato, caratterizzato da ripetute violenze e vessazioni inflitte alla vittima durante il periodo della convivenza coniugale e anche dopo la cessazione della stessa;
- in un caso le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione del **comportamento *post-factum* tenuto dal reo**, caratterizzato da un tentativo di sviare le indagini e dall'assenza di pentimento per il grave gesto commesso. Abbiamo visto – trattando dei delitti puniti con l'ergastolo – come il comportamento *post-factum* incida spesso sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, che vengono solitamente negate nei casi in cui l'imputato non manifesti alcun segno di resipiscenza, non collabori o tenti di accreditare ricostruzioni mendaci del fatto.

La pena della reclusione da anni 24 ad anni 30 è stata irrogata anche nelle **sentenze 20/1997-MI, 17/1999-MI, 41/2003-MI, 13/2006-MI, 23/2006-MI, 10/2007-TO**.

A differenza dei 4 casi testé esaminati, in cui la pena della reclusione è conseguita all'effettivo dispiegarsi degli effetti dell'aggravante sul

trattamento sanzionatorio, nelle sentenze che esamineremo la misura della pena è conseguenza di un *concorso di reati di omicidio e/o tentato omicidio*.

Altro dato comune è che in tutti questi casi il giudizio di bilanciamento fra circostanze aggravanti e attenuanti si è concluso con un esito di equivalenza.

Nelle sentenze 41/2003, 23/2006, 10/2007, vengono irrogate pene di anni 30 di reclusione a imputati che si sono macchiati, in tutti e tre i casi, di un duplice omicidio.

Nella prima (**41/2003**), M.F.S., un ragazzo di soli vent'anni, viene giudicato colpevole dell'omicidio dei nonni paterni. Il movente è di tipo economico e consiste nel *desiderio di ottenere l'eredità* delle vittime, persone economicamente benestanti.

La Corte dà rilievo alla giovane età dell'imputato, all'adolescenza difficile e ai disturbi di personalità per *concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante della premeditazione*. Alla pena di anni 24 per l'omicidio della nonna, verranno a sommarsi ulteriori anni 6 di aumento in continuazione per l'omicidio del nonno.

Lo stesso computo sanzionatorio sta alla base della pena di anni trenta di reclusione irrogata a G.R., imputato della **sentenza 23/2006** e condannato per l'omicidio dei due figli di 14 e 17 anni.

Il contesto in cui viene commesso il duplice figlicidio è quello di un *nucleo familiare disgregato a seguito della separazione coniugale*, dopo la quale la moglie si era trasferita in Germania portando con sé i

3 figli. L'imputato viene descritto come un uomo dalla personalità violenta, dedito al gioco d'azzardo e dal livello culturale bassissimo.

Movente dell'eccidio è, da un lato, la volontà dell'autore di punire la moglie per averlo abbandonato e per aver portato i figli all'estero, dall'altro, l'aver preferito la morte dei due ragazzi piuttosto che subire un nuovo distacco in occasione del loro imminente rientro in Germania.

La complessa motivazione che sta alla base del duplice omicidio va a integrare – a giudizio della Corte – *l'aggravante dei motivi abietti*, a cui si aggiunge quella del *parricidio*.

A bilanciare gli effetti delle stesse, v'è il riconoscimento del *vizio parziale di mente*, consistente in un disturbo borderline di personalità con sintomi embrionali di schizofrenia. L'equivalenza fra le circostanze e il vincolo della continuazione fra i due reati, riconosciuto solo in grado d'appello, determinano l'applicazione di una pena di anni 24 per l'omicidio del figlio, e di anni 6 per quello della figlia.

Anche nella **sentenza 10/2007** viene riconosciuta l'attenuante della seminfermità. Il fatto consiste in un duplice omicidio commesso da un uomo ai danni della *ex* fidanzata e del di lei nuovo compagno.

Accanto alle *aggravanti della premeditazione e del nesso teleologico* (relativamente al reato di porto abusivo d'armi), vengono concesse le *circostanze attenuanti generiche* – in virtù delle condizioni personali dell'imputato, orfano di entrambi i genitori, affetto da gravi problemi di alcolismo e incapace di accettare la perdita della fidanzata e della famiglia di lei che lo aveva amorevolmente accolto – nonché la

diminuente del vizio parziale di mente, conseguita alla diagnosi di un disturbo borderline di personalità con tratti paranoici.

La pena dei 30 anni di reclusione è stata applicata anche nella **sentenza 20/1997**, che ha ritenuto l'imputato colpevole dell'omicidio della cognata e del tentato omicidio del cognato e della suocera. Le ragioni del gesto risiedono nella volontà dell'autore di vendicarsi in maniera trasversale sui familiari della moglie, per la decisione di quest'ultima di separarsi dal marito.

Il movente dei delitti determina l'applicazione dell'aggravante del *motivo abietto*, ritenuta *equivalente* alle *circostanze attenuanti generiche*, concesse in ragione della personalità dell'imputato, dei suoi precedenti di onesto lavoratore, del buon comportamento processuale.

La pena irrogata per l'omicidio della cognata è di anni 24 di reclusione, ovvero il massimo edittale previsto dall'art. 575 c.p., a questa si sommeranno complessivi anni 6, come aumento in continuazione per i due tentati omicidi.

Sensibilmente meno severe sono le pene irrogate nelle sentenze 17/1999 e 13/2006, anch'esse relative a casi di concorso di reati.

Nella **sentenza 17/1999**, l'imputato, un uomo di 40 anni, viene condannato ad anni 26, mesi 4 di reclusione per l'omicidio della moglie e dell'amante.

Movente del duplice omicidio è la scoperta della relazione extraconiugale della moglie, in seguito alla quale l'imputato era caduto in uno stato di profonda prostrazione e alterazione.

Egli viene ritenuto *meritevole sia della concessione dell'aggravante della provocazione* (art. 62, n. 2 c.p.), in ragione dello stato di alterazione emotiva determinato dalla consapevolezza del tradimento subito, sia delle *circostanze attenuanti generiche*, riconosciute in virtù del suo stato di persona incensurata e del suo positivo comportamento processuale.

Tali attenuanti, giudicate equivalenti alle aggravanti della premeditazione e del fatto commesso ai danni del coniuge, hanno contribuito a far fissare la pena entro la cornice edittale dell'omicidio doloso comune, poco al di sopra del minimo edittale.

Invero, la pena irrogata per l'omicidio della moglie è di anni 21, mesi 6 di reclusione, cui si aggiungono anni 4, mesi 6 per l'omicidio del di lei amante e ulteriori mesi sei per il reato di cognizione illecita di conversazioni telefoniche art. 617 c.p.).

Nella **sentenza 13/2006**, l'imputato viene condannato alla pena di anni 22, mesi 6 di reclusione per l'omicidio della moglie, e ad anni 3 per il tentato omicidio del cognato, in continuazione con il primo reato. La pena complessiva, pari ad anni 25, mesi 6, viene ridotta per il rito.

La moglie viene uccisa in un eccesso d'ira seguito all'ennesimo litigio fra i due coniugi, la cui conflittualità era determinata dalla gelosia della donna e da altri motivi ai limiti della banalità. Il cognato, invece, viene ferito nel corso di una colluttazione sorta fra i due uomini quando il primo aveva chiesto spiegazioni all'imputato su cosa fosse successo alla sorella.

La pena per l'omicidio viene determinata entro la cornice edittale dell'art. 575 c.p., essendo state concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del rapporto di coniugio. Il giudizio di prevalenza, invocato dalla difesa, non viene concesso a causa dell'oggettiva gravità dei fatti e dell'efferatezza del delitto di omicidio.

Di questi ulteriori 6 casi si può mettere in evidenza quanto segue:

- le motivazioni che hanno portato il giudice a concedere le **circostanze attenuanti generiche** rispondono a logiche contrapposte. In alcuni casi, infatti, esse conseguono a una valutazione positiva della vita anteatta del reo, del suo stato di incensuratezza, del suo buon inserimento sociale (20/1997, 17/1999); in altri, invece, la Corte valuta, a favore del reo, il vissuto difficile che ha caratterizzato l'età della crescita e l'adolescenza, quando questo non è conseguenza di uno stile di vita voluto dall'imputato (come nel caso di abuso di alcool o droghe), quanto di una situazione familiare che egli non ha né scelto, né contribuito a creare (41/2003, 10/2007);
- **la pena per il reato più grave** è stata fissata, in quattro casi, in anni 24 di reclusione, ovvero in misura pari al massimo edittale previsto dall'art. 575 c.p., in due, invece, in misura prossima al minimo (sentenza 17/1999) o intermedia fra il minimo e il massimo edittale (sentenza 13/2006). La diversa valutazione della Corte è peraltro pienamente condivisibile. Nei primi 4 casi, infatti, la condotta o si è diretta contro persone molto più

deboli del loro aggressore (due anziani coniugi, due figli adolescenti, una coppia di fidanzati aggredita dentro a un furgone), o ha esposto a un grave pericolo un intero nucleo familiare (sentenza 20/1997, in cui, oltre all'omicidio della cognata, sono stati esposti a pericolo di vita il cognato, la suocera e il nipote). Anche i moventi appaiono particolarmente riprovevoli, essendo rappresentati dall'avidità e dal desiderio di intascare l'eredità dei nonni (41/2003), da propositi di vendetta attuati trasversalmente (23/2006, 20/1997), dall'odio maturato verso la propria *ex* fidanzata e il nuovo compagno della giovane (10/2007). Nei restanti due casi, invece, l'omicidio è stato commesso dall'imputato in uno stato di profonda alterazione emotiva, dovuta, in uno, alla presa di coscienza del tradimento della moglie (17/1999), nell'altro, ai continui litigi dovuti alla gelosia della donna e al clima di tensione familiare che ciò aveva contribuito a creare (13/2006).

3.6. Gli omicidi puniti con la pena della reclusione da anni ventuno ad anni ventiquattro.

Gli omicidi ai quali è stata applicata la pena della reclusione compresa fra gli anni 21 e gli anni 24 sono in totale 56.

Un primo dato che è emerso non appena ci siamo cimentati nella analisi di questo nutrito gruppo di sentenze è la oggettiva difficoltà di

operare delle classificazioni nette in relazione ai fattori che hanno maggiormente inciso sulla misura della pena, così come è stato possibile fare sia per le sentenze che hanno applicato la pena dell'ergastolo, sia per quelle in cui è stata applicata la pena della reclusione da 24 a 30 anni.

In questi 56 casi, a rendere più difficoltoso il lavoro di astrazione e generalizzazione è stata soprattutto la sinteticità della parte motiva di talune sentenze.

Spesso, infatti, i giudici utilizzano formule “di stile” che richiamano genericamente i parametri di cui all'articolo 133 c.p., quali l'“oggettiva gravità del fatto”, la “personalità dell'imputato”, l'“intensità del dolo”, ecc... Questo modo di procedere lo si può constatare soprattutto nelle sentenze che si concludono mediante un concordato in appello, in cui la Corte spesso si limita ad aderire alla congiunta richiesta delle parti giudicando congrua la pena proposta.

Si è pertanto reso necessario procedere a una approfondita disamina dei profili oggettivi e soggettivi di ciascun fatto di reato, al fine di cogliere i fattori che hanno influito maggiormente sulle determinazioni delle due Corti concernenti la dosimetria sanzionatoria.

Possiamo innanzitutto osservare che, in 22 casi su 56, la pena per l'omicidio (senza considerare gli aumenti in continuazione per i reati satellite e calcolata prima della eventuale riduzione per il rito abbreviato) è stata determinata in misura corrispondente al massimo edittale previsto dall'art. 575 c.p., ovvero in anni 24 di reclusione; in

16 casi, in misura corrispondente al minimo, e nei restanti 18 in misura intermedia fra i due estremi precedenti.

Procederemo ora all'analisi delle sentenze che riteniamo più significative tra quelle rientranti all'interno della summenzionata casistica.

Il criterio che seguiremo muove da una distinzione dei casi a seconda dei parametri che hanno maggiormente inciso sulla misura finale della pena, seguendo l'ordine e i criteri indicati dall'articolo 133 c.p.

Con una precisazione. La misura della pena non è mai, o quasi mai, influenzata da un unico indice normativo. Spesso, infatti, a incidere sulla dosimetria sanzionatoria è la valutazione complessiva che il giudice fa sia della gravità del reato, sia della capacità a delinquere del reo, o di particolari aspetti dell'uno e dell'altro parametro. Nondimeno, nelle pagine che seguono cercheremo di individuare in quali casi ha avuto un peso preponderante il primo o il secondo degli indici menzionati e quali sono gli eventuali parametri di segno opposto che hanno comportato un contenimento o un inasprimento delle sanzioni riferibili a casi simili.

a) I parametri concernenti la gravità del fatto: in particolare, le modalità dell'azione.

Il primo comma dell'articolo 133 c.p. stabilisce che il giudice, nel determinare la misura della pena, deve tener conto della gravità del fatto di reato, desunta:

- dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione;
- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa;
- dalla intensità del dolo (o dal grado della colpa).

Di seguito si riassumerà il contenuto di alcune sentenze in cui emerge con chiarezza come proprio l'oggettiva gravità del fatto di reato abbia assunto un peso decisivo nella determinazione della pena. Talora, essa è stata desunta dalle **modalità particolarmente odiose e brutali della condotta**, come nella **sentenza 17/2004-TO**, in cui è stata irrogata la pena di anni 24 di reclusione a un soggetto macchiatosi dell'omicidio della propria fidanzata. Il movente è la gelosia dell'imputato, acuita dalla volontà della giovane di porre fine alla relazione sentimentale. Accanto alle *modalità particolarmente odiose dalla condotta* – consistita nello strozzare la vittima con del nastro e nel successivo soffocamento per mezzo di un cuscino – pesano sull'imputato il comportamento *post-factum*, volto a simulare una rapina e a partecipare alle ricerche della vittima, la futilità dei motivi, la premeditazione del gesto; elementi compensati solamente dall'incensuratezza e dalla tardiva ammissione delle proprie responsabilità.

Un caso analogo è stato deciso con la **sentenza 10/2006-TO**, in cui l'imputato viene condannato per l'omicidio della giovane moglie, che aveva deciso di avviare, contro la sua volontà, le pratiche per la separazione. Le circostanze attenuanti generiche vengono concesse solo in ragione dell'incensuratezza dell'imputato. Esse vengono

ritenute equivalenti all'aggravante del rapporto di coniugio, stante il vano tentativo dell'imputato di costruire una falsa testimonianza che facesse apparire la moglie come una donna dai "facili costumi". Venendo, invece, alle ragioni dell'applicazione della pena nel massimo edittale, esse risiedono principalmente nell'*efferatezza della condotta*, consistita nel colpire 25 volte la vittima con una forbice. La donna viene rinvenuta dai soccorritori ancora agonizzante, senza che il marito si fosse in alcun modo attivato per prestarle assistenza.

Delle modalità analoghe caratterizzano la condotta criminosa dell'omicidio giudicato con la **sentenza 40/2005-MI**. Imputato è un giovane di soli 21 anni, condannato ad anni 16 di reclusione (ovvero anni 24, ridotti per il rito), per l'omicidio della madre commesso attingendo il corpo della vittima con oltre 30 coltellate. Autore dell'omicidio è un ragazzo che potremmo definire "normale" e ben inserito socialmente: ha conseguito il diploma di geometra, si dedica al lavoro presso la ditta del padre, è incensurato e si è sempre dimostrato rispettoso verso i genitori. Gli unici lati negativi sono il consumo di cocaina e la relazione sentimentale intrapresa con una giovane malvista dalla madre; questi sono anche i motivi del litigio poi sfociato nell'omicidio della donna. La brutalità della condotta e la ripetizione dei colpi inferti hanno pesato più di ogni altro elemento sulle determinazioni della Corte, che ha valorizzato la positiva vita anteatta del reo, la sua confessione e il pentimento, solo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del parricidio.

La *gravità del fatto desunta dalle spietate modalità dell'azione*, la giovane età della vittima e il comportamento successivo al delitto sono i fattori che determinano l'entità massima della pena anche nella sentenza **4/2005-MI**, che condanna l'imputato ad anni 16 di reclusione (anni 24, ridotti per il rito abbreviato) per aver ucciso la propria fidanzata accoltellandola, squartandone il corpo e gettandone alcune parti nel giardino di casa. A favore dell'imputato militano – in condizioni di equivalenza rispetto all'aggravante della crudeltà – le circostanze attenuanti del risarcimento del danno alle parti civili e la diminuzione del vizio parziale di mente riconosciuto in perizia.

Tra i casi che si distinguono per l'efferatezza della condotta criminosa va menzionato anche quello deciso con la **sentenza 12/2004-TO**. Gli autori sono due soggetti tossicodipendenti, accolti in casa da un anziano che aveva assunto la bizzarra abitudine di colmare la sua solitudine ospitando donne conosciute in luoghi degradati della città, per lo più tossicodipendenti e prostitute. Il movente del delitto assume contorni complessi, ma che si possono riassumere nel clima di crescente tensione venutosi a creare quando la vittima aveva iniziato a non gradire più la presenza in casa dei due giovani. L'anziano viene dapprima picchiato selvaggiamente al capo, poi insultato e minacciato con un coltello, infine incaprettato. Il fatto assume peraltro connotazioni ancora più brutali se si considerano le condizioni di inferiorità e di debolezza della persona offesa rispetto ai suoi due giovani aguzzini.

Da ultima va menzionata la **sentenza 8/2005-TO**, che si distingue per la particolarità del mezzo adoperato per commettere l'omicidio. Il

fatto consiste nell'uccisione del marito, per mano della moglie, realizzato attraverso l'avvelenamento della vittima prodotto tramite del veleno per topi disciolto nel caffè latte. Questa modalità del tutto peculiare e unica nella casistica a nostra disposizione comporterà l'applicazione dell'aggravante del mezzo venefico che, unitamente a quella del rapporto di coniugio, verrà giudicata equivalente alle attenuanti generiche. Il contesto familiare in cui matura il gesto omicidiario è caratterizzato da difficoltà economiche e da una costante conflittualità coniugale, dovuta allo stile di vita parassitario della vittima e alla sua esuberanza sessuale, passivamente accettata dalla moglie. E' proprio all'interno di questa spirale di conflittualità che va ricercato anche il movente dell'omicidio, che, a differenza di altri casi, non si verifica nel corso di un litigio o come conseguenza di uno specifico fattore scatenante, ma è piuttosto la conseguenza del clima di tensione ed esasperazione raggiunto all'interno della coppia.

Prevale una valutazione negativa delle modalità dell'azione, seppur con pena intermedia fra il massimo e il minimo edittale, anche nelle sentenze **06/2006-TO, 17/2005-MI, 65/2003-MI, 3/2000-MI, 15/1998-TO.**

Nella prima, l'imputato viene condannato alla pena di anni 15, mesi 4 di reclusione per l'omicidio della fidanzata. La pena base per il delitto di omicidio viene fissata in anni 22, mesi 6 di reclusione, su cui incideranno gli aumenti in continuazione e la riduzione per il rito abbreviato. *Le modalità della condotta sono di particolare gravità: la vittima viene colpita con 35 colpi di coltello mentre esce dall'androne*

di casa e dà le spalle al suo assassino. Il gesto è particolarmente odioso, sia perché coglie la donna di sorpresa, impedendole di porre in essere una qualsiasi reazione difensiva, sia per il movente, dato dal risentimento che l'imputato aveva maturato a seguito della decisione della vittima di interrompere la relazione sentimentale. Può osservarsi, tuttavia, che la pena non si attesta sul massimo edittale in quanto la Corte considera a favore del reo sia l'immediata confessione, sia il vissuto problematico dello stesso durante gli anni dell'infanzia.

Il medesimo movente – ovvero la decisione della fidanzata di interrompere il legame sentimentale che la univa all'imputato – è alla base dell'omicidio giudicato nella sentenza 17/2005-MI. Come nel caso precedente, l'autore commette l'omicidio accoltellando la propria compagna e dando fuoco al letto dove giaceva il cadavere. La pena base, di anni 23, verrà aumentata di anni 2 per l'incendio e ridotta per il rito. La Corte motiva la severità del trattamento sanzionatorio osservando come l'imputato abbia *“ucciso selvaggiamente una donna molto giovane, senza darle alcuna possibilità di difesa, animato da un forte egoismo e da spirito di sopraffazione”*.

Delle modalità analoghe e la medesima pena caratterizzano anche il caso deciso con la **sentenza 65/2003-MI**, relativa all'omicidio di una donna all'ottavo mese di gravidanza, commesso per mano del cognato. I motivi di contrasto fra i due sono dovuti essenzialmente all'ostilità manifestata dalla vittima in merito alla relazione sentimentale che univa l'uomo alla propria sorella. Accanto alla condotta grave ed efferata, pesano anche il comportamento processuale dell'imputato – che ha accusato le forze dell'ordine di

avergli estorto la confessione e suggerito i particolari del delitto – nonché l’assenza di resipiscenza.

Nella **sentenza 3/2000-MI**, la Corte ritiene congrua la pena di anni 22 di reclusione, poi ridotta per il rito, a carico di un soggetto resosi autore dell’omicidio della moglie. Le modalità dell’azione sono di particolare gravità, tenuto conto sia della ripetizione dei colpi inferti alla vittima, sia dalla presenza, sul luogo del delitto, della figlia di anni 3. La Corte, tuttavia, ritiene che proprio le modalità della condotta siano espressione di un dolo d’impeto, sorretto da un movente passionale che non consente giudizi di massima gravità, atteso che il motivo di contrasto fra marito e moglie attendeva *“all’umanissimo desiderio di entrambi i coniugi di tenere quanto più possibile per sé la creatura pur nata dalla loro unione”*.

Particolarmente interessante, infine, è l’episodio deciso con **sentenza 15/1998-TO**, in cui l’imputato venne condannato ad anni 21, mesi 6 di reclusione per l’omicidio della donna con cui coabitava. L’anomalia di questo rispetto agli altri casi sinora esaminati è data dall’assenza del movente. L’imputato avrebbe agito, ad avviso della Corte, sulla spinta di una perversione sanguinaria del tutto immotivata, che si era manifestata anche in precedenti comportamenti criminosi. Nel caso in esame, l’imputato, dopo aver ucciso la vittima con un colpo al cranio, ne seziona il corpo, sviscerandolo e amputandone intere parti. Il gesto è di gravità estrema, ma diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare la Corte applica una pena prossima al minimo edittale (anni 21, mesi 6 di reclusione). Essa, invero, viene giudicata congrua in virtù della ulteriore condanna alla casa di cura e custodia per anni 3,

inflitta all'imputato come conseguenza dei disturbi della personalità riscontrati dall'indagine peritale e della sua elevata pericolosità sociale.

In un unico caso, infine, la pena è stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale, ancorchè la condotta criminosa abbia assunto profili di gravità parificabili a quelli già visti nelle sentenze testé esaminate.

E' il caso deciso con **sentenza 37/2006-MI**, che vede protagonista in negativo un uomo di 51 anni, colpevole dell'omicidio dell'amante, attinta da 24 coltellate. Movente del delitto è la gelosia. Da notare che la Corte giudica con estrema severità le modalità brutali della condotta e l'intensità del dolo, desumibili dalla "*estrema ferocia dell'imputato*", che dopo aver colpito la vittima, l'aveva nuovamente raggiunta e ulteriormente ferita mentre ella si sporgeva dalla finestra per invocare aiuto. Quali sono, dunque, le ragioni che hanno consentito di giungere a una pena finale di anni 21 di reclusione? Ebbene, la particolarità di questo caso è che, a differenza di altri, in esso non viene contestata alcuna circostanza aggravante, il che consente alle attenuanti generiche, concesse esclusivamente in virtù dell'incensuratezza e della confessione resa, di dispiegare il loro effetto in termini di riduzione della pena.

b) segue. I parametri concernenti la gravità del fatto: l'intensità del dolo.

Vi sono alcune pronunce in cui la gravità del fatto di reato è stata desunta dalla **notevole intensità del dolo omicidiario**. Va precisato, tuttavia, che spesso questo parametro viene valutato sulla base delle modalità dell'azione criminosa, che ha assunto connotazioni tali (ripetizione degli atti, predisposizione di un agguato alla vittima, ecc...), da risultare sintomatica di una volontà omicidiaria di particolare intensità.

E' il caso delle **sentenze 26/2004-MI e 25/2007-MI**.

Nella prima, l'imputato viene giudicato colpevole dell'omicidio della moglie, commesso dapprima colpendo la donna con numerosi pugni e calci, provocandole poi un'iperestensione del capo che ne causò la frattura vertebrale, e infine soffocandola con un sacchetto di plastica. Movente del delitto è la tensione insorta all'interno della coppia dopo che l'uomo aveva scoperto di essere stato tradito. In questo, come in altri casi, la Corte desume l'intensità del dolo dalle modalità particolarmente efferate della condotta, sintomatiche di una particolare pervicacia verso la realizzazione del delitto. Vi sono poi altri due elementi, comuni ad altri casi, ai quali la Corte attribuisce un rilievo particolarmente negativo: la giovane età della vittima e l'aver commesso il fatto senza curarsi della presenza dei figli.

Nella seconda pronuncia, una donna viene condannata alla pena di anni 16 di reclusione (ovvero anni 24 ridotti per il rito), per l'omicidio della compagna, uccisa mediante soffocamento per mezzo di un

cusino dopo che la vittima era stata fatta cadere in uno stato di torpore dovuto all'ingestione di alcune pasticche di Tavor sciolte in una bibita. Autore e vittima sono due persone ben inserite socialmente; l'una infermiera, l'altra medico. Pare che il movente del delitto risieda nella volontà della vittima di interrompere la relazione sentimentale che da un anno la legava all'imputata. La Corte valuta con estrema severità l'omicidio soprattutto con riguardo all'intensità del dolo, che emerge dalle modalità con le quali il delitto era stato lucidamente programmato.

Vi sono poi i casi decisi con le **sentenze 8/2005-MI, 3/2001-TO, 06/2007-MI, 09/2006-TO** in cui l'intensità della volontà omicidiaria si è manifestata attraverso un vero e proprio agguato teso dall'autore alla vittima.

Nel sentenza 8/2005(MI), un figlio uccide il padre con l'aiuto di un complice, simulando una manovra di sorpasso che lo costringe ad arrestare il veicolo e a fermarsi. Tra i tre scoppia una finta lite e, quando la vittima risale in auto con il figlio, il complice gli spara. Particolarmente odioso è anche il movente di natura economica, rappresentato dalla pretesa del padre di riavere dal figlio una ingente somma di denaro datagli in prestito tempo prima.

Un vero è proprio agguato, questa volta ai danni della moglie, viene teso nel caso giudicato con sentenza 3/2001-TO, in cui un uomo, con l'ausilio di 3 complici, attende la vittima lungo il tragitto che questa usualmente percorreva per recarsi al lavoro, e le spara. L'omicidio era

stato programmato nei minimi dettagli sia per quanto attiene a mezzi e modalità, sia nella costruzione di un falso alibi da parte dei tre correi.

Ancora, nella sentenza 06/2007-MI, un uomo uccide la moglie con la complicità di un amico. Egli ha inscenato il mancato ritorno a casa della donna, denunciandone la scomparsa ai Carabinieri, facendone ritrovare l'auto e accusandola di essersi allontanata con un amante. Rimangono ignote le modalità del fatto, dal momento che il cadavere della vittima non è mai stato rinvenuto e l'imputato non ha mai ammesso gli addebiti. Il movente, invece, va ricercato nella crisi profonda che attanagliava il rapporto coniugale, dovuta alla estrema gelosia dell'uomo, convinto che la moglie lo tradisse, e alle relazioni extraconiugali che egli per primo intratteneva. La pena, di complessivi anni trenta di reclusione, è stata computata nella misura di anni 24 per l'omicidio, a cui vanno aggiunti anni 6 per la distruzione del cadavere.

Infine, nella sentenza 09/2006-TO, la Corte ritiene equa la pena di anni 24 di reclusione a carico di un uomo che si era appostato nei pressi del Tribunale in attesa della moglie, la quale sarebbe sopraggiunta di lì a poco per comparire all'udienza di separazione. Il giudicante, pur ritenendo l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche in virtù dei suoi buoni precedenti penali e del movente passionale, legato al fallimento del rapporto coniugale, ha valutato severamente le modalità dell'azione (appostamento, inseguimento della vittima, esplosione di colpi con pericolo per la pubblica incolumità) ritenendole indicative di un dolo di particolare intensità.

Da ultimo, va menzionato un caso che va nella direzione opposta rispetto a quelli testè descritti. Si tratta di un episodio in cui l'intensità del dolo, ritenuta particolarmente lieve, ha comportato un contenimento della pena nel minimo edittale.

Si tratta del caso deciso con **sentenza 14/1998-MI**, in cui un uomo è stato condannato alla pena della reclusione di anni 21 per l'omicidio del figlio. All'imputato vengono riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all'aggravante del fatto commesso ai danni del discendente. Come accennato, uno degli elementi che ha maggiormente influito sul contenimento delle conseguenze sanzionatorie è la lieve intensità del dolo: l'imputato, infatti, inferse un unico colpo mortale in un accesso di collera avuto durante un litigio con il figlio. Si tratta, dunque, di un tipico caso di dolo d'impeto.

c) segue. I parametri concernenti la capacità a delinquere del colpevole: in particolare i motivi a delinquere.

Passiamo ora ad analizzare le sentenze in cui la misura della pena è stata influenzata principalmente dai parametri di cui al secondo comma dell'articolo 133 c.p. Essi si riferiscono alla capacità a delinquere del colpevole, desunta:

- dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- dai precedenti penali e giudiziari, e in genere dalla c.d. vita anteatta,
- dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Il primo indice menzionato è quello concernente i motivi a delinquere. Si tratta del movente, che può essere definito come la spinta motivazionale, ovvero le ragioni che hanno determinato l'agente alla commissione del reato.

Le sentenze **20/2004-MI**, **3/2006-MI** e **4/2005-TO** possono essere accomunate proprio per la **valutazione estremamente negativa** che la Corte fa **del movente dell'omicidio**. In tutti e tre i casi la pena irrogata è di anni 24 di reclusione, salve le diminuzioni riconosciute *ex lege* per la scelta, nel primo e nel terzo caso, del rito abbreviato.

Nella prima di esse, una donna viene condannata per l'omicidio della figlia di soli due mesi, commesso gettando il corpicino nella cascata di un fiume. Il gesto, maturato a seguito della gravidanza indesiderata e delle difficoltà economiche conseguenti alla nascita del figlio, è stato ritenuto dalla Corte di estrema gravità sia per il movente particolarmente odioso, che i giudici ricostruiscono nel volersi "*disfare della bimba, non volendo ricorrere ad altre soluzioni*", sia per le modalità dell'azione e per le indicibili sofferenze con cui la piccola vittima era stata lasciata morire.

Nella sentenza 3/2006-MI, un uomo viene condannato per l'omicidio della cugina dopo che la vittima lo aveva sorpreso a rubare presso la sua abitazione. Nell'ultimo dei tre casi, infine, l'imputato aveva ucciso la propria fidanzata per vendicarsi del fatto che la vittima avesse testimoniato contro di lui in un processo per calunnia. Unitamente al movente, la Corte si richiama anche alle modalità particolarmente crudeli del delitto, commesso colpendo la vittima con 19 colpi di pistola sparati da due armi diverse.

d) segue. I parametri concernenti la capacità a delinquere del colpevole: in particolare la vita anteatta del reo.

I casi che seguono possono essere accomunati per il rilievo che viene attribuito dalla Corte ai **precedenti di vita** dell'imputato.

Nella **sentenza 16/2005-TO**, l'imputato viene condannato alla pena di anni 22 di reclusione per avere ucciso la propria moglie fracassandole il cranio con un'accetta. Alle modalità adottate per la commissione dell'omicidio – la Corte parla di un vero e proprio scempio –, si aggiungono fattori come l'assenza di pietà per la vittima e la condotta tenuta durante gli anni della convivenza coniugale, fatta di violenze e maltrattamenti a danni della moglie e di abusi sessuali nei confronti della figlia femmina. In un caso come questo è evidente che non è solo il tipo di condotta a pesare sulle valutazioni dei Giudici, quanto anche i precedenti di vita dell'imputato e la sua particolare propensione a delinquere.

La valutazione negativa della vita anteatta dell'imputato e del comportamento *post factum* emerge anche nelle sentenze **70/2001-MI** e **10/2004-MI**. In entrambi i casi il reo si era reso autore di atti di violenza verso la propria compagna, e nel secondo di essi aveva riportato anche una condanna a anni 8 di reclusione per i reati di tentato omicidio, maltrattamenti, sequestro di persona, violenza privata e calunnia.

Nel primo caso, l'imputato, un uomo di 34 anni, carabiniere, uccide con un colpo di pistola alla tempia la giovane fidanzata, di soli anni 21. La valutazione negativa della Corte poggia sia sulla lunga serie di violenze e minacce di morte a cui l'imputato aveva sottoposto la

vittima al fine di assoggettarla al proprio potere, sia sul comportamento *post factum*, teso a inscenare il suicidio della donna mentre la stessa giaceva ancora agonizzante sul luogo del delitto. La pena finale è di anni 15 di reclusione, conseguenti a una pena base di anni 22, mesi 6, ridotti per il rito abbreviato.

Anche nel caso deciso con la sentenza 10/2004-MI la vittima è una giovane donna uccisa dal proprio fidanzato dopo avergli manifestato l'intenzione di porre fine alla relazione sentimentale che li univa. L'omicidio viene commesso facendo precipitare la vittima dal balcone di casa. Come nel caso precedente, sulle determinazioni della Corte ha pesato in massima parte la vita anteatta dell'imputato, persona abituata a mantenersi per mezzo di furti, assuntore di droga e gravato da seri precedenti penali. A causa di questi precedenti, la Corte ha negato le circostanze attenuanti generiche e ha applicato, sulla pena di anni 21, l'aumento di anni due per la recidiva. La condanna inflitta, pertanto, è stata di anni 23 di reclusione.

Spesso, tuttavia, la vita anteatta del reo diviene un fattore che opera in senso mitigatore delle conseguenze sanzionatorie dell'omicidio.

E' il caso delle **sentenze 15/1997-MI, 8/1998-TO e 25/2005-MI**.

Nella prima di esse, un uomo di cinquant'anni è stato condannato ad anni 14 di reclusione per l'omicidio della moglie (ovvero ad anni 21, ridotti di un terzo per il rito abbreviato). La considerazione della *vita anteatta assolutamente positiva*, di *buon lavoratore*, e *lo stato di depressione* in cui l'imputato era caduto a seguito della perdita del lavoro e della possibile perdita degli affetti familiari – la moglie,

infatti, aveva deciso di separarsi – ha indotto la Corte a riconoscere, in grado d'appello, le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del rapporto di coniugio e a contenere la pena nel minimo.

Nella sentenza 8/1998-TO, i Giudici riconoscono meritevole delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena un imputato di trentadue anni resosi colpevole dell'omicidio del padre. Le ragioni del trattamento sanzionatorio vanno ricercate, anche in questo caso, nella vita anteatta del reo, *persona dedita al lavoro* almeno fino a quando la tossicodipendenza non aveva preso il sopravvento, e dalla quale egli aveva seriamente tentato di uscire per riprendere il suo precedente stile di vita. In questo caso, forse diversamente da quello che ci si aspetterebbe, una situazione di disagio sociale, come l'uso di droga, viene considerata a favore del reo ai fini di un sostanziale contenimento della pena.

Ancora, nella sentenza 25/2005-MI la Corte fissa la pena per l'omicidio della *ex* amante in anni 21 di reclusione (non ricorre alcuna circostanza), tenuto conto del vissuto dell'imputato, persona di nazionalità Kossovara, che aveva perso i suoi familiari a causa della guerra e che, all'epoca dei fatti, ancora subiva sul piano psichico le conseguenze delle atrocità vissute in prima persona.

e) segue. I parametri concernenti la capacità a delinquere del colpevole: in particolare la condotta contemporanea o susseguente al reato.

Tra le sentenze in cui viene dato particolare risalto alla condotta *post-factum*, possono menzionarsi le seguenti: **9/2003-TO** e **44/2007-MI**.

Nella prima di esse, l'imputato viene condannato ad anni 21, mesi 9 di reclusione (su cui ha poi operato la riduzione per il rito) per l'omicidio della moglie, seguito a un litigio durante il quale la donna aveva seriamente manifestato l'intenzione di separarsi dal marito. La pena proposta dalle parti in sede di concordato in appello è fissata in soli 9 mesi al di sopra del minimo edittale, e viene dalla Corte ritenuta congrua nonostante la "*oggettiva gravità del fatto delittuoso*", in ragione della "*non elevata capacità a delinquere dell'imputato... che nulla fece per sottrarsi all'arresto e alla punizione, ma tramite suoi correligionari della comunità islamica cittadina si mise, nelle ore immediatamente successive all'uxoricidio nelle mani della polizia...*".

Anche nella seconda sentenza è stato valorizzato positivamente, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il comportamento dell'imputato susseguente al reato. Il fatto consiste nell'omicidio della moglie commesso da un uomo in stato di ebbrezza alcolica. Manca un movente specifico del delitto, del quale si sa solo che è stato commesso dopo che la vittima, stanca di vedere nuovamente il marito rincasare ubriaco, aveva manifestato l'intenzione di andare a dormire in albergo. L'imputato uccide la donna con un unico colpo di coltello. Egli, dopo un'iniziale allontanamento dal luogo del delitto, decide spontaneamente di farvi ritorno per affrontare le conseguenze del gesto compiuto. Questo suo atteggiamento gli varrà la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in giudizio di equivalenza con l'aggravante del rapporto di

coniugio, con la conseguente diminuzione della pena da anni 24 di reclusione, disposta in primo grado, ad anni 21, ridotti ulteriormente per il rito.

f) segue. I parametri concernenti la capacità a delinquere del colpevole: in particolare le condizioni di vita personali, familiari e sociali.

Le **condizioni di vita personali, familiari e socio-culturali** (di cui all'art. 133, co. 2, n. 4) hanno avuto un peso notevole ai fini del contenimento della pena nei casi decisi dalle sentenze 5/1998-TO, 31/2007-MI, 38/1998-MI, 19/2005-TO e 15/2002-TO.

Nella prima di esse, la Corte d'Assise d'Appello riduce la pena inflitta in primo grado, riformandola in anni 21 di reclusione, a carico di un uomo che si è reso colpevole dell'omicidio della moglie e del figlio di soli 11 anni. La pena potrebbe apparire estremamente mite, specialmente se si considera che ci troviamo di fronte a un duplice omicidio, aggravato dal rapporto di coniugio e di discendenza, nonché commesso in danno di due vittime di giovane età. Il movente va ravvisato nella gelosia maturata nell'imputato a seguito dei sospetti circa l'infedeltà della moglie. Al di là di questo specifico aspetto, il contesto familiare è particolarmente infelice, sia a causa delle violenze del marito, sia a causa del contegno poco rispettoso della moglie. In virtù di questa situazione di forte disagio coniugale, la Corte reputa congrua la pena minima per l'omicidio del figlio, aumentata in

continuazione di un anno per l'omicidio della moglie, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Le ragioni di una pena tutto sommato mite, stante la inaudita gravità del gesto, vanno ricercate proprio nel "disagio esistenziale" vissuto dall'imputato, che ha trovato piena conferma nel tentativo di suicidio da egli messo in atto subito dopo il duplice omicidio e non andato a buon fine solamente a causa di un errore tecnico nell'uso dell'arma.

Le *condizioni personali di disagio psichico*, pur non assurgenti al rango di vera e propria infermità mentale, unitamente alla disponibilità a farsi curare presso una idonea struttura psichiatrica hanno consentito un contenimento della pena nel minimo anche a favore di una donna imputata e condannata per l'omicidio del figlio. E' il caso deciso con la **sentenza 31/2007-MI**, in cui una madre ha ucciso il proprio figlio di pochi mesi annegandolo nella vaschetta da bagno e simulando una rapina al fine di allontanare da sé i sospetti. L'imputata, pur ritenuta pienamente capace di intendere e di volere, viene giudicata meritevole di una pena contenuta nel minimo in considerazione della situazione di disagio psichico evidenziato dai periti. Disagio generato dal difficile rapporto con la figura materna - sempre depressa e soggetta a crisi epilettiche - e acuitosi con la nascita del bambino e con la convinzione dell'imputata di non essere adatta a ricoprire il ruolo di madre.

Nella sentenza **38/1998-MI**, è il *contesto familiare*, definito dai giudici "infelice" a determinare il contenimento della pena applicata a un soggetto imputato per l'omicidio della moglie. Sebbene il movente

immediato del gesto omicidiario sia un banale litigio sorto fra i due coniugi, la Corte considera il rapporto matrimoniale nella sua interezza, evidenziando lo stato di insoddisfazione progressivamente maturato in capo al marito, a causa del comportamento sempre astioso di quest'ultima e del clima di costante tensione che ciò aveva contribuito a creare.

Le condizioni di vita familiare vengono in rilievo anche nella sentenza **19/2005-TO**, in cui un uomo di quarant'anni viene condannato ad anni 14 di reclusione per l'omicidio della madre (ovvero ad anni 21, con la diminuzione per il rito). Il matricidio si inserisce in un contesto di **assoluto degrado familiare**, fra persone dedite all'uso di alcool e droghe e abituate a vivere in condizioni igienico sanitarie ai limiti della tollerabilità umana.

Nella sentenza **15/2002-TO**, le *condizioni sociali e culturali* vengono richiamate dalla Corte come motivi che giustificano la concessione delle circostanze attenuanti generiche a un uomo che si era macchiato dell'omicidio del rivale in amore e del tentato omicidio della donna della quale egli era innamorato. Si tratta di un omicidio commesso per ragioni di gelosia e di possessività, che la Corte ritiene enfatizzate dalle origini culturali dell'imputato e dal suo modo "arcaico" di concepire i rapporti con l'altro sesso.

Esaurita l'analisi delle sentenze che abbiamo ritenuto più significative, è possibile formulare alcune considerazioni di carattere generale.

Le pene più elevate sono spesso motivate con un richiamo agli indici di cui al primo comma dell'art. 133 c.p., in particolar modo a quelli relativi alle modalità dell'azione e all'intensità del dolo.

Per contro, i parametri elencati al secondo comma del predetto articolo sono talora richiamati anche in senso opposto, ai fini di un contenimento della pena o, quantomeno, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Da un lato, infatti, i Giudici valutano con estrema severità le modalità particolarmente efferate dell'azione criminosa, soprattutto laddove il reo dimostri un estremo accanimento sul corpo della vittima oppure l'assenza di ripensamento o di pietà per la persona offesa. Modalità, queste, che sono nel contempo sintomatiche di una volontà omicidiaria di notevole intensità. Dall'altro lato, invece, c'è una tendenza degli stessi Giudici a "umanizzare" le pene in considerazione delle situazioni di disagio che caratterizzano il vissuto personale del reo.

Ecco, dunque, che se i parametri di cui al primo comma dell'articolo 133 c.p. difficilmente si prestano a garantire un contenimento delle pene, quelli menzionati al secondo comma possono condurre a esiti opposti, pur con riferimento a fatti che si presentano fra loro simili sotto il profilo della gravità oggettiva.

In particolare, le Corti valutano negativamente una vita anteatta macchiata da episodi di violenza e di maltrattamenti in famiglia, a prescindere dal loro essersi concretizzati in veri e propri precedenti penali. Altrettanto negativa è la valutazione che i Giudici riservano

agli imputati che hanno liberamente scelto uno stile di vita di tipo delinquenziale.

Viceversa, altre forme di devianza, maggiormente collegate al contesto personale, familiare e sociale del reo, operano quali fattori idonei a determinare un vero e proprio contenimento delle pene.

Si osserva, dunque, da parte dei Giudici, un trattamento differenziato tra quei soggetti che hanno consapevolmente scelto uno stile di vita deviante rispetto alle regole del vivere civile, e coloro che sono portatori di un vissuto infelice, di disagio, di emarginazione. Quasi a voler considerare questi ultimi meritevoli di una pena meno afflittiva perché vittime del loro stesso vissuto.

3.7. Gli omicidi puniti con la pena della reclusione inferiore ad anni 21.

Gli omicidi di prossimità in cui è stata irrogata la pena della reclusione inferiore al minimo previsto dall'art. 575 c.p. sono complessivamente 74.

L'analisi dei casi ha messo in evidenza 3 fattori che hanno determinato l'abbattimento della sanzione al di sotto del minimo edittale: le circostanze attenuanti generiche, il vizio parziale di mente, la circostanza attenuante della provocazione. E' ad essi che faremo riferimento per suddividere e analizzare le sentenze più significative che rientrano in questo quarto gruppo di casi.

a) *Le circostanze attenuanti generiche.*

Le circostanze attenuanti generiche hanno determinato l'inflizione di una pena inferiore agli anni 21– esse sole, o unitamente all'attenuante del risarcimento del danno – in 39 casi.

Gli elementi di segno positivo che hanno convinto le Corti a concedere l'attenuazione di pena sono spesso più d'uno. Tra i più frequenti si possono richiamare l'incensuratezza del reo, la scelta di costituirsi alle forze dell'ordine, la collaborazione processuale (spesso manifestata attraverso la confessione), la giovane età o, per contro, l'età avanzata, l'impegno volto a risarcire il danno alle parti civili, il pentimento, il contesto di estremo degrado familiare o sociale in cui il delitto è maturato, il disagio psichico ed esistenziale del reo.

Vogliamo ora analizzare le sentenze più significative che sono state ricomprese all'interno di questo gruppo, ripercorrendole secondo un ordine che tenga conto di quei fattori che ci sono parsi di maggiore rilevanza nella scelta dei giudici di concedere le attenuanti *ex art. 62 bis c.p.*

Tra questi, come si accennava, v'è la scelta dell'imputato di **costituirsi alle forze di polizia e/o di confessare l'omicidio.**

Nella **sentenza 12/1997-MI**, l'imputato, un giovane di soli anni 20, uccide il nonno colpendolo a calci e pugni dopo che la vittima si era rifiutata di prestargli del denaro. L'omicidio viene commesso a seguito di una lite fra i due uomini, durante la quale la vittima aveva

rimproverato il nipote per il suo stile di vita sfaccendato. All'imputato vengono riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione della giovane età, ma soprattutto della confessione e del sincero pentimento dimostrato per il gesto commesso.

Nella **sentenza 02/1998-MI**, l'imputato viene condannato ad anni 12 di reclusione per l'omicidio della moglie, uccisa perché aveva deciso di interrompere la convivenza coniugale. L'uomo viene ritenuto meritevole dell'attenuazione di pena in virtù della vita anteatta positiva, della confessione resa subito dopo il fatto e della pronta messa a disposizione di tutti i suoi beni al fine di risarcire i danni sofferti dalle parti civili.

La pena di anni 20 di reclusione, calcolata apportando alla pena di anni 24 la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, è stata irrogata, con la **sentenza 25/1998-MI**, a un uomo resosi responsabile della morte del figlio. La vittima, un bambino di soli 10 anni, è stata defenestrata dal sesto piano del condominio, riportando delle lesioni mortali. Il movente del delitto va ricercato nello stato di esasperazione in cui l'agente era caduto a seguito della separazione dalla moglie. Egli dichiara di aver agito al fine di evitare che il bambino soffrisse così come stava soffrendo lui. La gravità del fatto è sottolineata anche dalla lunga serie di circostanze aggravanti contestate e ritenute dal giudice, ovvero la premeditazione, i motivi abietti e la minorata difesa. La Corte, tuttavia, valorizza in senso positivo, la confessione resa dall'imputato; confessione che è intervenuta dopo che l'indagine era stata archiviata sulla convinzione che la vittima si fosse suicidata. La Corte ravvisa nelle dichiarazioni confessorie il frutto di “*un*

processo psicologico di maturazione e di presa di coscienza, dettata dall'unico intento di espiare il delitto commesso, che altrimenti sarebbe rimasto impunito”.

La scelta dell'imputato di confessare l'omicidio è alla base della concessione delle circostanze attenuanti generiche anche nella **sentenza 2/2000-MI**, in cui un uomo viene condannato alla pena di anni 11 di reclusione per l'omicidio della fidanzata. Il gesto si colloca all'interno di un rapporto di coppia da tempo in crisi, tanto che la vittima aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale. L'imputato si costituisce alle forze di polizia e ammette le proprie responsabilità. Questo comportamento, unitamente all'incensuratezza e allo sforzo profuso per risarcire il danno, gli varranno la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La stessa pena base viene fissata in misura intermedia fra il massimo e il minimo edittali, in ragione del dolo d'impeto e del movente passionale, che la Corte ritiene idonei a escludere un giudizio di massima gravità del fatto.

Anche nella **sentenza 29/2000-MI** l'imputato si vede riconosciute le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante dell'abuso di relazioni di coabitazione, grazie alla sua scelta di costituirsi e di rientrare in Italia per espiare la pena. Il fatto giudicato dalla Corte milanese consiste nell'omicidio di una donna croata, commesso da un giovane di nazionalità indiana con mansioni di domestico. Nella sentenza non si specifica nulla in merito al movente. Sappiamo però che l'imputato, rimasto latitante nel primo grado di giudizio, successivamente rientra in Italia e si costituisce alle forze dell'ordine,

ammettendo così le proprie responsabilità e sottoponendosi al relativo processo.

Nella **sentenza 10/2001-MI**, l'imputato uccide la propria ex convivente colpendola con numerose coltellate. Movente del delitto è l'incapacità dell'agente di rassegnarsi all'idea che la propria compagna lo avesse lasciato e si fosse trovata un altro uomo. Dopo aver tentato la fuga in Puglia, egli decide di costituirsi alle forze di polizia e di confessare il delitto commesso. La Corte gli riconoscerà le circostanze attenuanti generiche in ragione del suo comportamento processuale collaborativo, della vita anteatta positiva e dell'assenza di precedenti penali. La pena, ridotta *ex art. 62 bis c.p.* e per il rito, viene fissata in anni 12 di reclusione.

Tra le sentenze che valorizzano la confessione dell'imputato v'è anche la **52/2001-MI**, in cui l'agente viene condannato alla pena di anni 12 di reclusione per l'omicidio della *ex* fidanzata. Il delitto si consuma nel corso di una violenta lite fra i due giovani, dopo le ripetute insistenze della vittima volte a ottenere una ripresa della relazione sentimentale. Anche in questo caso la confessione e il comportamento processuale complessivamente positivo consentiranno all'imputato di ottenere una riduzione di 4 anni sulla pena base, che verrà ulteriormente ridotta per il rito.

La medesima pena viene irrogata con la **sentenza 55/2002-MI**, relativa a un caso di omicidio commesso dallo zio ai danni della nipote. Autore e vittima sono di nazionalità egiziana. Si erano fintamente sposati in Egitto, al fine di salvare la giovane dal disonore di una gravidanza avvenuta al di fuori del matrimonio con un

connazionale. Una volta giunta in Italia, tuttavia, la giovane aspirava ad assumere uno stile di vita occidentale, suscitando così le ire dello zio che nel corso di una lite la uccide. L'imputato, dopo una iniziale fuga a Vienna, decide di rientrare in Italia e di costituirsi, confessando le sue responsabilità. Questa scelta, unitamente allo sforzo teso a risarcire parzialmente il danno alle parti civili, varrà all'imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La pena, pertanto, viene ridotta da anni 22 ad anni 18 e ulteriormente ridotta per il rito.

La confessione, unitamente al dolo d'impeto, otterranno la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche all'imputato della **sentenza 39/2005-MI**, condannato ad anni 10, mesi 8 di reclusione per l'omicidio del convivente omosessuale. Il delitto ha come movente la gelosia morbosa della vittima, talmente esagerata e plateale da aver condotto l'imputato all'exasperazione.

Vi sono poi i casi decisi con le **sentenze 70/2005-MI e 22/2007-MI**. In entrambi la vittima è una donna uccisa per mano del marito. Altro dato comune è il movente, rappresentato dalla volontà della persona offesa di interrompere la convivenza coniugale. Nel primo caso, l'imputato, dopo aver strozzato la moglie nel corso di un litigio, decide di costituirsi alla polizia e di rendere piena confessione. Ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante del rapporto di coniugio, milita anche l'offerta alle figlie degli immobili di sua proprietà e di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno. Nel secondo caso, l'imputato spara alla propria moglie nel sonno, in corrispondenza dei botte di capodanno. Il mattino seguente egli telefona allo psicologo e gli narra

l'accaduto, dopodiché rimane in casa ad attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Nella parte motiva della sentenza la Corte valorizza proprio questo *“atteggiamento di assoluta lealtà che l'imputato ha conservato durante tutta la prima fase processuale e che continua a conservare ancora oggi”*. Anche se non ne viene fatta menzione in sentenza, è ragionevole ritenere che la Corte abbia tenuto in debita considerazione anche la difficile situazione personale vissuta dall'imputato nel momento in cui il delitto è maturato. Egli, invero, da tempo versava in una situazione economica precaria, aggravata dai molti debiti contratti con banche e fornitori. Ciò aveva contribuito a farlo cadere in uno stato di disagio psichico, tanto da essere in cura presso dei medici e uno psicologo.

In alcune delle pronunce testé esaminate, abbiamo menzionato il risarcimento del danno, talora anche solo parziale, come uno dei fattori che ha favorito la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Questo elemento rileva anche in altre sentenze, fino a determinare, in talune di esse, anche l'applicazione della specifica attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.

Tra queste possiamo menzionare la **sentenza 27/1999-MI**, in cui l'imputato, giudicato colpevole per l'omicidio della moglie, ottiene una riduzione di pena di anni 6 *ex art. 62 bis c.p.*, grazie al comportamento processuale collaborativo e allo sforzo profuso per risarcire il danno.

Analoga motivazione sta alla base della concessione delle circostanze attenuanti generiche nelle **sentenze 39/2002-MI e 11/2002-MI**. Nella prima, il fatto oggetto di giudizio è l'omicidio del convivente omosessuale, commesso durante un "festino erotico". Il movente va ricercato nella conflittualità che da tempo caratterizzava il rapporto di coppia fra autore e vittima. L'imputato verrà condannato a una pena intermedia rispetto alla forbice edittale dell'articolo 575 c.p., in ragione della gravità del fatto e del contesto in cui è stato consumato. Sulla pena di anni 22 verrà apportata una riduzione per le circostanze attenuanti generiche, concesse in virtù dell'incensuratezza del reo, del suo comportamento processuale improntato a collaborazione e del risarcimento parziale del danno. La pena finale, tenuto conto altresì dell'aumento in continuazione e della riduzione per il rito, sarà di anni 10, mesi 8 di reclusione.

Nella seconda sentenza, l'imputato, un uomo di 40 anni, viene giudicato colpevole dell'omicidio della zia. Dalla motivazione della sentenza risulta che il movente era rappresentato dallo stato di esasperazione che l'imputato viveva a causa del comportamento petulante della vittima. Quest'ultima, infatti, veniva quotidianamente accudita dalla famiglia dell'imputato, e pare che si dimostrasse assillante e irrispettosa per le attenzioni ricevute. L'imputato beneficerà di due riduzioni di pena: una per le circostanze attenuanti generiche, riconosciute in virtù dello stato di incensuratezza, della buona integrazione sociale e della confessione resa, l'altra per l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.). Entrambe verranno ritenute prevalenti sull'aggravante della minorata difesa e, in

uno con la diminuzione per il rito, comporteranno l'applicazione di una pena di anni 12, mesi 8 di reclusione.

L'attenuante del risarcimento del danno, unitamente alle attenuanti generiche, viene riconosciuta anche nelle **sentenze 18/2001-TO, 4/2004-TO e 5/2004-TO**. Nella prima, l'imputato viene condannato alla pena di anni 11, mesi 4 di reclusione per l'omicidio della madre. Il movente del delitto va ricercato nella conflittualità familiare generatasi a seguito di un incidente stradale a cui era conseguita l'invalidità dell'imputato. Dopo questo evento, egli era stato estromesso dall'azienda di famiglia e riceveva dai familiari una rendita vitalizia. Da tempo, tuttavia, il vitalizio era stato dimezzato per scelta degli obbligati, in ragione di asserite difficoltà economiche dell'azienda di famiglia. Questa imposizione aveva acuito il rancore dell'uomo verso i suoi familiari, che, a suo dire, continuavano nonostante tutto a mantenere uno stile di vita assolutamente benestante. Le circostanze attenuanti generiche verranno riconosciute proprio in ragione delle gravi sofferenze patite a seguito dell'incidente automobilistico e dello stato di incensuratezza. Inoltre, avendo egli rinunciato a tutte le cause civili promosse per ottenere il pagamento della rendita vitalizia, beneficerà anche dell'attenuante del risarcimento del danno.

La seconda sentenza è relativa a un caso di omicidio della compagna, commesso da un uomo di 73 anni esasperato dalle continue richieste di denaro che la donna gli rivolgeva e che poi dissipava giocando al casinò. L'uomo viene ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza, l'età avanzata e il buon

comportamento processuale, nonché dell'attenuante del risarcimento del danno. La pena irrogata, già ridotta per il rito, sarà di anni 7, mesi 9 di reclusione.

Infine, la terza sentenza riconosce le medesime attenuanti a un uomo resosi colpevole dell'omicidio del fratello. La pena viene determinata in anni 9 di reclusione.

Vi sono alcune sentenze in cui viene dato particolare rilievo alle **condizioni personali dell'autore**, e in particolare all'**età**, giovane o avanzata.

Ad esempio, nella **sentenza 14/1999-MI**, l'imputato viene condannato alla pena di anni 18, mesi 3 di reclusione per l'omicidio della madre. Il rapporto tra autore e vittima era caratterizzato da una costante conflittualità, innestatasi dopo la morte del padre. Da quel momento, infatti, la vittima aveva iniziato a riversare tutte le sue attenzioni sul figlio, attenzioni che spesso si traducevano in rimproveri per i motivi più banali. La Corte valorizza la giovane età dell'imputato – che aveva solo 22 anni all'epoca dei fatti – nonché la sua personalità immatura come elementi idonei a concedere le circostanze *ex art. 62 bis c.p.*, cui è conseguita una diminuzione di anni 4, mesi 9 sulla pena base di anni 23.

La giovane età, le condizioni di marginalità sociale e la confessione resa all'Autorità Giudiziaria sono i motivi che hanno determinato la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche nel caso deciso con **sentenza 02/2002-MI**, relativo all'omicidio della cognata

commesso da un uomo di nazionalità marocchina e condannato alla pena di anni 13. mesi 4 di reclusione.

Nella **sentenza 35/1998-MI**, l'imputato, un uomo di 63 anni, viene condannato alla pena di anni 20 di reclusione per l'omicidio del genero e della consuocera. I rapporti fra le due famiglie si erano guastati a seguito della separazione fra il genero e la figlia dell'imputato. Pare che, a partire da quel momento, fossero iniziati comportamenti irrisori delle vittime ai danni dell'autore, persona caratterizzata da una mentalità molto rigida e dalla adesione a un codice morale altrettanto rigoroso. La pena base viene fissata in misura prossima al massimo edittale, soprattutto in ragione della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo. Su tale sanzione, tuttavia, verrà apportata una riduzione di anni 6 in forza delle circostanze attenuanti generiche, concesse in ragione dell'incensuratezza e dell'età dell'imputato. La pena finale, tenuto conto degli aumenti in continuazione, viene fissata in anni 20 di reclusione.

Ha 62 anni anche l'imputato della **sentenza 28/2004-MI**, condannato ad anni 11 di reclusione per l'omicidio della moglie. Il movente va ravvisato nelle difficoltà economiche affrontate dalla famiglia (l'imputato aveva contratto molti debiti per la propria attività di restauratore) e nel disagio personale ed esistenziale che ne era conseguito. L'età, l'angoscia esistenziale vissuta dall'imputato, la depressione in cui era incorso, unitamente al buon comportamento processuale, sono le ragioni che hanno determinato la Corte a concedere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del rapporto di coniugio.

Nella **sentenza 19/1998-TO**, l'imputato è un uomo di 82 anni, condannato alla pena di anni 12 di reclusione per l'omicidio del genero, commesso colpendolo al capo con alcuni colpi d'accetta. L'uomo non ha mai reso alcuna dichiarazione; pare, tuttavia, che il delitto sia stato commesso in ragione di alcuni screzi avuti con la vittima, la quale punzecchiava l'anziano suocero e gli prospettava il ricovero in casa di riposo. L'età avanzata, l'incensuratezza e i problemi di salute saranno motivo della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Vi sono infine delle sentenze in cui un peso preponderante nella decisione della Corte di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche è rappresentato dalle **condizioni di vita personali o familiari di disagio e di emarginazione dell'imputato**.

Si consideri, ad esempio, la **sentenza 59/2000-MI**, relativa a un caso di omicidio del padre. Il fatto, pur nella sua estrema gravità, viene punito con una pena base fissata nel minimo di anni 21, ridotta di ulteriori 4 anni in forza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte tiene conto sia della confessione resa immediatamente dopo il fatto, sia del disagio morale e psichico vissuto dall'imputato, soggetto cocainomane e convinto che il padre facesse parte di un gruppo di pedofili.

Anche la **sentenza 2/1999-TO** può essere annoverata tra quelle in cui le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in ragione di una benevola considerazione delle condizioni personali e psichiche degli imputati, collocabili ai limiti del disturbo mentale. Oggetto di

giudizio è l'omicidio di una neonata appena partorita, commesso dai genitori della piccola. Le difficoltà economiche della coppia rendono la gravidanza del tutto indesiderata. La perizia rileva nella donna uno stato di immaturità, insicurezza, conflittualità nei rapporti affettivi, una certa labilità emotiva e una difficoltà a emanciparsi dalle figure genitoriali. Anche la personalità dell'imputato viene descritta come segnata da ricerca di adattamento, caratterizzata da sentimenti di insicurezza e dalla difficoltà a riconoscere e gestire l'aggressività e i rapporti affettivi. Tali tratti personologici, pur non assumendo carattere tale da incidere sull'imputabilità, sono valutati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 576, n. 2 c.p. La pena base, fissata nel minimo di anni 21, verrà così ridotta ad anni 14 per entrambi i correi. Una situazione di disagio psichico, non culminata nel riconoscimento della diminuzione del vizio di mente, ma rilevante *ex art. 62 bis c.p.*, è stata riscontrata anche nella **sentenza 4/2001-TO**. Imputato è un uomo di 32 anni, condannato alla pena di anni 16 di reclusione per l'omicidio del padre. Il contesto familiare in cui si consuma il delitto è caratterizzato da una forte conflittualità. La vittima viene descritta come un uomo burbero, abituato a tenere comportamenti vessatori a carico della moglie e del figlio. Quest'ultimo, dal canto suo, stava tentando faticosamente di uscire da una forma di schizofrenia paranoide per la quale era in cura. Tale patologia, proprio perché in fase di miglioramento, non presenta una intensità tale da rilevare ai sensi dell'art. 89 c.p.; tuttavia la Corte ne farà richiamo ai fini della concessione delle attenuanti generiche, unitamente al disagio

esistenziale vissuto dal reo, al difficile rapporto col padre e alla leale partecipazione processuale. La pena base, fissata in anni 21 di reclusione, viene pertanto diminuita ad anni 16.

Nella **sentenza 2/2002-TO**, l'imputato viene condannato alla pena di anni 10 di reclusione per l'omicidio della donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale. Il movente del delitto va ricercato nella esasperazione derivante dal rapporto sentimentale che univa l'imputato alla vittima. Egli ne parla come di una storia opprimente, in cui la donna spesso lo umiliava alludendo alla sua incapacità di soddisfarla sessualmente e tenendo comportamenti irrisori. L'imputato, dal canto suo, è un soggetto dalla personalità fragile, avvezzo a relazioni sentimentali insoddisfacenti e con un'infanzia caratterizzata da abusi sessuali che ne hanno segnato la crescita. La Corte, discostandosi dalle risultanze peritali, non riconosce nell'imputato alcuna infermità tale da scemare grandemente l'imputabilità; tuttavia, la giovane età del reo, il suo corretto comportamento processuale, l'incensuratezza e soprattutto il disturbo psicologico e il conflitto sessuale che hanno preceduto la commissione del delitto gli varranno la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Talora è il contesto familiare a determinare il contenimento della pena. E' accaduto nel caso deciso con **sentenza 64/2003-MI**, in cui la Corte applica la pena di anni 11, mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito, a un uomo resosi colpevole dell'omicidio del figlio. I rapporti fra i due congiunti si erano da tempo guastati; il padre, infatti, persona anziana e con problemi di salute, non tollerava più lo stile di vita

parassitario assunto dal figlio, il quale si ostinava a vivere a sue spese senza impegnarsi nella ricerca di un'occupazione stabile. Sulla pena base incideranno le circostanze attenuanti generiche, riconosciute per la confessione resa, per il risarcimento del danno e per il contesto in cui l'omicidio si è consumato.

Il contesto di degrado ed emarginazione sociale è stato indicato a motivo della concessione delle attenuanti generiche anche nella **sentenza 4/2007-MI**, che vede imputato un uomo di 46 anni per l'omicidio del proprio convivente. Il delitto si consuma nell'ambiente dei viados. La vittima viveva sfruttando i proventi della prostituzione dell'imputato, con i quali si pagava i vizi del gioco e della droga. Il delitto viene commesso al termine di una lite in cui la vittima aveva manifestato la propria delusione sia per non essere ricambiata nei sentimenti, sia perché l'imputato la sfruttava economicamente.

Il contesto familiare di assoluta desolazione e degrado caratterizza anche il caso deciso con **sentenza 10/2002-TO**. Vittima della condotta omicidiaria è una donna di età avanzata, uccisa per mano del figlio.

Autore e vittima sono entrambi consumatori abituali di bevande alcoliche. La loro è una convivenza altamente problematica: la donna, infatti, era completamente disinteressata alle gestione della casa e insultava costantemente il figlio. Quest'ultimo, dal canto suo, non tollerava più la presenza in casa dell'anziana madre. Subito dopo l'omicidio l'uomo si costituisce alla polizia e confessa. La scelta di ammettere gli addebiti, unitamente alla condizione di disagio esistenziale, saranno valutate dalla Corte ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, seppur non nella massima

estensione. La pena base viene stabilita in anni 22, mesi 6 di reclusione, sia per la spietatezza della condotta omicidiaria, sia per le caratteristiche della vittima, persona anziana, debole e indifesa. Tale sanzione verrà ridotta ad anni 12, *ex artt. 62 bis c.p. e 442 c.p.p.*

b) La circostanza attenuante della “provocazione”.

La circostanza attenuante della provocazione è stata applicata in 6 casi, sempre unitamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nella **sentenza 2/1997-MI**, l'imputato, un uomo di 52 anni, sposato, uccide la donna con la quale aveva intrattenuto fino a poco tempo prima una relazione extraconiugale. L'omicidio è il tragico epilogo di un alterco violento intercorso fra l'imputato e la vittima, che da mesi lo perseguitava con pedinamenti e ingiurie affinché questi riprendesse la relazione adulterina. Viene contestata e applicata l'aggravante della premeditazione, ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti della provocazione e alle generiche. La pena base viene fissata in misura intermedia fra il massimo e il minimo, in virtù del sincero rincrescimento manifestato dal reo e dallo sforzo teso a risarcire il danno. Su questa operano le due diminuzioni di pena per le attenuanti, che conducono a una pena finale di anni 13 di reclusione.

Vi sono poi due casi in cui le predette attenuanti, unitamente alla diminuzione del rito abbreviato, condurranno a pene poco superiori agli anni 6 di reclusione.

Si tratta delle **sentenze 01/1998-MI e 37/2000-MI**.

Nella prima di esse, una donna di 57 anni uccide il marito vibrandogli un colpo d'ascia alla nuca. Va posta particolare attenzione al contesto nel quale il delitto matura e si consuma. L'imputata viene definita come una donna intellettualmente povera, analfabeta, che a causa di queste sue condizioni ha accettato per anni di sottomettersi a un marito violento pur di non rivelare all'esterno fatti ritenuti disonorevoli. La vittima, dal canto suo, viene descritta come una persona autoritaria e violenta, dedita all'alcool e abituata all'uso della forza. L'omicidio rappresenta, agli occhi della donna, l'unica via d'uscita da un contesto di violenza che si protrae da quarant'anni, e alla quale non era riuscita a mettere fine nemmeno con un precedente tentativo di suicidio. L'imputata, subito dopo il fatto, si fa accompagnare dai Carabinieri dove confessa il gesto compiuto. La pena base, fissata in anni 21 di reclusione, viene ridotta per le circostanze attenuanti generiche, per la provocazione e per il rito a soli anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione.

Le continue violenze, questa volta praticate sulla figlia dell'imputato, sono alla base del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione nella sentenza 37/2000-MI, relativa a un caso di omicidio del genero commesso per mano del suocero. Il movente va ricercato proprio nelle vessazioni a cui la vittima sottoponeva la moglie. Anche il giorno dell'omicidio, l'uomo, rientrato a casa ubriaco, aveva picchiato la donna, al punto da richiedere l'intervento dei familiari e delle forze di polizia. L'imputato, esasperato da questa ennesima scena di violenza, preleva il fucile e spara al genero. La Corte applica una pena base nel minimo, in ragione del movente che

ha accompagnato l'azione omicidiaria; tale sanzione, ridotta per le attenuanti generiche, la provocazione e il rito, verrà determinata in finali anni 6, mesi 4 di reclusione.

Un altro caso in cui è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione è quello deciso con **sentenza 55/2004-MI**. Trattasi di omicidio della moglie commesso da un uomo di settant'anni. Il fatto, consumatosi nel corso di un banale litigio, si radica in un clima di crescente conflittualità coniugale, esasperato dall'atteggiamento provocatorio della vittima. Quest'ultima, infatti, ostentava al marito le proprie infedeltà coniugali e lo denigrava con espressioni umilianti.

L'età avanzata, lo stato di incensuratezza e il sincero rincrescimento manifestato varranno all'imputato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre all'attenuante *ex art. 62, n. 2 c.p.*. La pena, fissata in anni 22 di reclusione, viene diminuita di complessivi anni 6 per le attenuanti e ulteriormente ridotta per il rito. Viene pertanto irrogata una pena finale di anni 10, mesi 10 di reclusione.

Un altro caso analogo al precedente è stato deciso con **sentenza 2/2003-TO**. Le analogie riguardano soprattutto il difficile rapporto coniugale nel quale matura e si consuma l'omicidio della moglie. L'imputato, un uomo di 63 anni, colpisce la vittima con diciannove colpi di forbice durante una lite. La donna soffriva da tempo di disturbi psichici, tanto da passare intere giornate fuori casa conducendo una vita da vagabonda. Era inoltre solita diffamare il marito, narrando a parenti e conoscenti che egli avrebbe abusato sessualmente delle figlie. Accuse prive di fondamento, essendo l'imputato un uomo dalla condotta retta e benvoluto dai suoi familiari.

La Corte ha riconosciuto l'attenuante della provocazione, rilevando come *“le ripetute offese, attuate dalla M., hanno cagionato nell'imputato uno stato d'agitazione perdurante, mantenuto a lungo sottocontrollo, che, infine si è risvegliato ed è trasmodato per effetto dell'ultimo episodio”*. Vengono riconosciute anche le attenuanti generiche in ragione dell'età avanzata e della vita anteatta assolutamente positiva, sia sul piano personale che sul piano familiare. Una pena di poco inferiore viene stabilita per il caso deciso con **sentenza 12/2005-MI**. Imputata è una donna ritenuta responsabile dell'omicidio del proprio compagno. Ancora una volta, alla base del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, v'è un episodio di violenza commesso dalla vittima nei confronti dell'imputata. La donna esce di casa per farvi rientro subito dopo; accecata dall'ira afferra un coltello e sferra un unico colpo mortale al fidanzato. Lo stato d'ira, dovuto alla violenza subita poco prima, determinano il riconoscimento dell'attenuante della provocazione. La pena viene contenuta nel minimo, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'incensuratezza, dell'estemporaneità del delitto, del comportamento *post factum* e del dolo d'impeto. La pena finale è di anni 9, mesi 4 di reclusione.

c) La diminuzione del vizio parziale di mente.

La diminuzione del vizio parziale di mente è stata riconosciuta complessivamente in 26 casi. In venti essa ha operato come unico

fattore attenuatore della pena, nei restanti sei unitamente alle attenuanti generiche.

Vediamo innanzitutto i casi in cui la pena ha subito l'effetto attenuatore della sola diminvente *de qua*.

La **sentenza 3/1997-MI**, ha irrogato la pena di anni 18 di reclusione a un uomo resosi responsabile dell'omicidio della moglie. L'imputato, subito dopo il fatto, tenta di togliersi la vita. Il rapporto coniugale è da tempo in crisi, i rapporti fra autore e vittima sono logorati da continui litigi, acuiti da un deterioramento della vita coniugale e dalla convinzione che la moglie intrattenesse relazioni adulterine. L'esito dell'indagine peritale rileva nell'imputato un grave e complesso *disturbo della personalità, ai limiti della paranoia, nonché un grave difetto nel controllo degli impulsi*. Tali disturbi vengono inquadrati normativamente nel concetto di *stato emotivo e passionale, di rilievo tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere, facendola grandemente scemare*. Sappiamo che, di regola, gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Nel caso di specie, tuttavia, l'intensità raggiunta dal disturbo è tale da determinare, ad avviso del perito, un vero e proprio perturbamento delle capacità psichiche con un'incidenza giuridicamente rilevante sull'imputabilità.

La medesima pena viene irrogata con la **sentenza 32/1997-MI**, a una donna colpevole dell'omicidio dell'*ex* fidanzato. L'imputata sta per fare ritorno in Sicilia, nel suo paese natale, ma prima decide di rivedere l'*ex* compagno. Non trovandolo in casa, si apposta nei pressi

dell'abitazione e, quando questi vi fa ritorno, gli spara. Poche ore dopo il fatto l'imputata si confida con un'amica e decide di confessare quanto commesso. Il vissuto della donna ha un particolare rilievo nella genesi del disturbo di personalità che le verrà riscontrato. Lasciata dal marito all'età di 23 anni, l'imputata viene abbandonata anche dalla figlia. La rottura della relazione sentimentale con la vittima, dopo una relazione durata sedici anni, compromette gravemente l'equilibrio psichico della donna, accentuandone i sentimenti di impotenza e disistima. Il giudizio dei periti è di *episodio depressivo reattivo*, che si innesta su un *disturbo di personalità* tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere.

Una grave sindrome depressiva sta alla base del riconoscimento del vizio parziale di mente anche nella **sentenza 64/2002-MI**, relativa a un caso di omicidio della moglie. Le posizioni dei due coniugi, all'interno della coppia, sono sbilanciate: la moglie ha una carriera lavorativa brillante, il marito, invece, a seguito di un infortunio, era rimasto senza lavoro e dipendeva economicamente dalla donna. Ciò aveva determinato un lento deterioramento del rapporto di coppia e della normale intimità coniugale, tanto che la vittima intratteneva una relazione adulterina nota al marito. Il consulente tecnico del pubblico ministero diagnostica nell'imputato uno *stato di depressione e frustrazione, di gravità tale da assumere il valore di vera e propria malattia*. La diminuzione del vizio di mente, unitamente a quella del rito, determineranno l'applicazione di una pena finale di anni 13 di reclusione.

Nella **sentenza 4/1998-TO**, il perito riscontra nell'imputato un "*quadro patologico di insufficienza mentale*", complicata da disturbi del carattere a sfondo vittimistico-persecutorio, conseguenti al ritorno in libertà dopo un lungo periodo di carcerazione. L'imputato viene condannato alla pena di anni 10, mesi 4 di reclusione per l'omicidio della convivente. Movente del delitto è la gelosia, anche se non è stato mai chiarito quale episodio abbia innescato la condotta omicidiaria. L'imputato, che dopo la carcerazione era rimasto ai margini della società, ha mosso accuse fantasiose contro il Sindaco del paese, accusandolo di averlo sorpreso in atteggiamenti intimi con la compagna. Questo suo tentativo di addossare ad altri la responsabilità per il reato commesso, unitamente ai suoi gravi precedenti penali, saranno motivo del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte, tuttavia, in virtù del tardivo pentimento manifestato, riduce la pena base ad anni 23 di reclusione, su cui opereranno la diminuzione del vizio parziale di mente e quella per il rito.

Nei casi che seguono, la Corte ha applicato **sia la diminuzione del vizio parziale di mente, sia le circostanze attenuanti generiche**.

Ad esempio, nella **sentenza 8/1999-MI**, l'imputato è stato condannato alla pena di anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione per l'omicidio della propria compagna, seguito a un litigio dovuto a ragioni di gelosia. Autore e vittima hanno alle spalle una condizione sociale alquanto problematica. Il primo, abbandonato dalla madre in tenera età, aveva sviluppato un'identità sessuale imprecisa e non ben definita, intrattenendo relazioni con numerose donne e rapporti mercenari di

tipo omosessuale. La seconda aveva seri problemi di alcolismo. La perizia psichiatrica diagnostica un *disturbo borderline di personalità, con tratti narcisistici e istrionici*, di intensità tale da diminuire sensibilmente l'imputabilità. Egli usufruisce anche della diminuzione di pena conseguente alle circostanze attenuanti generiche, in virtù della scelta di costituirsi e di ammettere pienamente l'addebito. La pena base, fissata in anni 21, per effetto di tali diminuzioni verrà rideterminata in anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione.

Nella **sentenza 30/2002-MI**, l'imputata viene condannata alla pena di anni 6, mesi 3 di reclusione, per l'omicidio del marito. Sulla pena base, di anni 21, incidono tanto la diminuzione del vizio di mente, quanto le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'aggravante del rapporto di coniugio, nonché la riduzione per il rito. Il contesto familiare in cui matura l'omicidio è caratterizzato da rapporti coniugali conflittuali e violenti. A farne le spese era l'imputata, vittima di un marito geloso, che la controllava in tutto e che la costringeva a rapporti sessuali sotto minaccia di una pistola. L'omicidio viene commesso dopo un nuovo episodio di minacce. Il disturbo che ha portato alla applicazione della diminuzione del vizio di mente è rappresentato da una *situazione di stress, degenerata in una frattura del contatto con la realtà, che aveva portato la donna a sviluppare l'idea delirante di morire per mano del marito*. La situazione familiare estremamente dolorosa e la piena confessione resa hanno determinato anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Un caso molto simile a quest'ultimo è stato deciso con **sentenza 45/2000-MI**. Si tratta sempre di omicidio del marito che si colloca in un contesto familiare di violenze fisiche e psichiche che la vittima infliggeva alla moglie. La donna, approfittando del sonno del compagno, lo incapretta utilizzando la corda di una tapparella. Il movente è, ancora una volta, la volontà della donna di porre fine, con un gesto estremo, alle continue violenze subite. Anche la pena non si discosta molto da quella di cui sopra, essendo stata irrogata nella misura di anni 6, mesi 8 di reclusione. Operano, con effetto attenuatore prevalente sull'aggravante del rapporto di coniugio, le circostanze attenuanti generiche – concesse in virtù dell'incensuratezza, della confessione e del contesto familiare doloroso in cui era maturato il delitto – e la diminuzione del vizio parziale di mente conseguente a uno *stato di intossicazione cronica da alcool* tale da scemare grandemente l'imputabilità.

Nella casistica a nostra disposizione abbiamo altri 3 casi in cui la diminuzione del vizio di mente è conseguenza di **forme di alcolismo cronico o dell'abuso di sostanze stupefacenti**.

Ad esempio, nella **sentenza 28/1998-MI**, l'imputata viene condannata alla pena di anni 11, mesi 4 di reclusione per l'omicidio del convivente. Autore e vittima sono entrambi dediti all'alcool e la donna era già stata protagonista di comportamenti violenti nei confronti del compagno. La situazione di degrado umano che caratterizza il contesto in cui l'omicidio si è consumato viene adottata dalla Corte a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche che,

unitamente alla diminuzione di cui all'art. 89 c.p., vengono ritenute prevalenti sull'aggravante dell'abuso di relazioni di coabitazione.

Nella **sentenza 9/1998-TO**, l'indagine peritale rileva un *funzionamento psichico compromesso a causa di politossicomania e di una infezione da HIV*. L'imputato, condannato alla pena di anni 11 di reclusione per l'omicidio del padre, ha un passato da tossicodipendente e abusa di bevande alcoliche. La Corte, unitamente alla diminuzione del vizio parziale di mente, riconosce anche le circostanze attenuanti generiche, in ragione delle motivazioni che hanno determinato l'esplosione di violenza contro il genitore. L'imputato, infatti, era stato abbandonato dal padre a soli due anni. Il giorno del delitto, egli aveva fatto un nuovo tentativo di trovare appoggio e accoglienza presso il genitore, il quale si era rivelato come un soggetto dedito all'alcool, violento, senza alcun sentimento di rispetto verso la moglie e verso il figlio stesso. Questo aveva scatenato sentimenti di rancore, disillusione e un irrefrenabile stato d'ira culminati nell'atto omicidiario.

L'abuso di alcool rileva anche nel caso deciso con **sentenza 7/2005-TO**. Trattasi di omicidio del patrigno commesso nel corso di una lite e per il quale l'imputato verrà condannato ad anni 10 di reclusione. Il movente del delitto va ricercato nei rapporti conflittuali e violenti che si erano venuti a creare all'interno del nucleo familiare. Pare, infatti, che la vittima fosse solita ingiuriare il figliastro e tenere un comportamento di disinteresse anche nei confronti della madre, affetta da una grave forma di diabete. La perizia rileva nell'imputato un *disturbo misto di personalità*, sul quale si sono instaurate delle

alterazioni secondarie dovute ad abuso di alcolici, sfociate in una *psicosi etilica che ha assunto i lineamenti di un deterioramento del senso morale e della volontà, nonché un'incapacità di controllare le emozioni e il proprio comportamento*. Questo stato psicopatologico è il motivo della concessione della diminuzione del vizio di mente. L'imputato, inoltre, beneficia di un contenimento della pena base nel minimo e delle circostanze attenuanti generiche.

Un contesto familiare violento caratterizza anche il caso deciso con **sentenza 18/2007-MI**, relativa all'omicidio del padre da parte del figlio maschio. Autore e vittima abusano di bevande alcoliche. Movente del delitto è una banale lite, sorta a seguito della richiesta dell'imputato volta ad ottenere la restituzione di una somma di denaro prestata al genitore. L'imputato beneficia delle circostanze attenuanti generiche, in virtù della confessione resa e del difficile contesto familiare nel quale è cresciuto, nonché della diminuzione *ex art. 89 c.p.* per la diagnosi di *disturbo borderline di personalità*. La pena irrogata, diminuita per il rito, è di anni 8 di reclusione.

Nelle **sentenze 43/2005-MI e 30/2007-MI, 12/2002-TO**, la diminuzione del vizio parziale di mente è conseguenza di un *disturbo schizoide di personalità*.

Nella prima di esse, l'imputata viene condannata alla pena di anni 10 di reclusione per l'omicidio del padre, investito più volte con l'autovettura. La donna beneficerà altresì delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti dei motivi abietti e del fatto commesso contro l'ascendente.

Nella seconda, protagonista in negativo è un giovane resosi responsabile dell'omicidio della nonna, uccisa con 55 coltellate e poi depezzata con una sega. Il fatto è di inaudita gravità, tuttavia, grazie alle circostanze attenuanti generiche – della cui concessione la sentenza non specifica alcunché – alla diminuzione *ex art. 89 c.p.*, e alla riduzione per il rito, la pena finale verrà contenuta in anni 10, mesi 8 di reclusione.

Nella sentenza torinese, l'imputato viene condannato alla pena di 8 anni di reclusione per l'omicidio della madre. L'uomo aveva maturato l'idea di uccidere sé stesso e la donna a causa delle precarie situazioni economiche nelle quali si era venuto a trovare. La perizia diagnostica un disturbo schizoide di personalità, su cui si era innestato un restringimento del campo della coscienza e aveva preso sempre più piede l'idea omicidiaria. Tale disturbo viene ritenuto incompatibile con l'aggravante della premeditazione contestata dal Pubblico Ministero. L'imputato beneficia altresì delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'età, dell'incensuratezza e della confessione resa subito dopo il fatto.

Nella **sentenza 14/1998-TO**, il perito riscontra nell'imputato dei *disturbi deliranti paranoici*. L'imputato, un uomo di 31 anni e di nazionalità marocchina, aveva ucciso la moglie sulla convinzione che la stessa avesse ordito una congiura con la polizia del Marocco e utilizzasse delle telecamere per filmare rapporti sessuali vietati dal Corano. La Corte, visto il vissuto dell'imputato, "*immerso in culture e superstizioni arcaiche*", concede le circostanze attenuanti generiche,

unitamente alla diminvente *ex art.* 89 c.p. e a quella del rito. La pena irrogata è, pertanto, di soli 8 anni di reclusione.

Nella **sentenza 11/2003-TO**, l'attenuante del vizio parziale di mente viene riconosciuta a un'imputata affetta da *ipotiroidismo* e da un *disturbo mentale di grado moderato*. La donna, responsabile dell'omicidio della figlia di soli 39 giorni di vita, viene ritenuta meritevole anche delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della scelta di confessare il delitto. La pena, già ridotta per il rito, viene fissata in anni 6, mesi 8 di reclusione.

V'è poi tutta una serie di casi in cui il disturbo mentale che affligge l'imputato viene a coincidere con **gravi forme di depressione**, spesso associata all'uso di sostanze.

E' il caso della **sentenza 57/2002-MI**, in cui un uomo uccide la propria suocera, programmando altresì il proprio suicidio, allo scopo di evitare che i figli dovessero farsi carico dell'anziana donna. In realtà, l'episodio può essere meglio compreso se si tiene conto dello stato di profonda depressione in cui l'agente da tempo versava, compensata dall'uso di psicofarmaci e di bevande alcoliche. La pena, diminuita *ex artt.* 89 e 62 *bis* c.p. e per il rito, viene determinata in anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione.

Lo stato di disagio psichico ed esistenziale, l'abuso di alcool e droghe, il tentativo di suicidio caratterizzano anche il caso deciso con **sentenza 45/2003-MI**. Il fatto consiste nell'omicidio della moglie, motivato dalla decisione della donna di separarsi dal coniuge. L'imputato viene ritenuto affetto da un *disturbo borderline di*

personalità, tale da scemare grandemente l'imputabilità. Tale diminuzione, in uno con le circostanze attenuanti generiche – concesse in virtù dell'incensuratezza e del dolo d'impeto e ritenute prevalenti sull'aggravante del rapporto di coniugio – e con la riduzione per il rito, comporteranno l'irrogazione di una pena di anni 9, mesi 4 di reclusione.

Nella **sentenza 23/2005-MI**, l'imputato viene condannato alla pena di anni 12 di reclusione per l'omicidio della moglie e della figlia, commessi durante una lite con la donna dovuta alla decisione di costei di separarsi dal marito e alla relazione extraconiugale che questa, da tempo, intratteneva. La diminuzione del vizio parziale di mente viene riconosciuta in ragione del *profondo stato depressivo* attraversato dall'imputato. La sua confessione e il disagio psichico, culminato in un tentativo di suicidio immediatamente dopo il fatto, sono a motivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il tentativo di suicidio segue anche all'omicidio della moglie giudicato con **sentenza 36/2002-MI**. L'imputato, un uomo di 61 anni, uccide la donna nel corso di una lite in cui costei tentava di convincerlo a farsi ricoverare in ospedale psichiatrico. L'uomo da tempo viveva in uno *stato di angoscia e di disagio esistenziale*, conseguenti al fallimento della propria attività di intermediario finanziario. Egli viene ritenuto affetto da uno *scompenso delle funzioni psichiche, nel quale una rabbia narcisistica patologica aveva preso il sopravvento sulla sua capacità di contenimento*, con conseguente diminuzione della capacità di intendere e di volere. Le circostanze attenuanti generiche vengono riconosciute in ragione dell'età, dell'incensuratezza, della vita anteatta

positiva e del tentativo di suicidio, sintomatico di una presa di coscienza del grave gesto compiuto. La pena base, fissata in anni 22, mesi 6, verrà ridotta, anche in forza della diminuzione per il rito, ad anni 12 di reclusione.

Da ultime, menzioniamo alcune sentenze in cui l'imputato ha potuto beneficiare della riduzione di pena conseguente a **tre circostanze attenuanti**.

Il primo episodio è quello deciso con la **sentenza 1/1999-TO**, relativa a un caso di omicidio della moglie a cui è conseguita la condanna dell'imputato alla pena di anni 4, mesi 8, giorni 26 di reclusione.

Le ragioni di una pena così mite stanno nell'effetto attenuatore operato dalle **circostanze attenuanti generiche, dal vizio parziale di mente e dall'attenuante del risarcimento del danno**. Imputato e vittima soffrono entrambi di disturbi psichiatrici e sembra che il movente dell'omicidio vada ricercato proprio nell'esasperazione maturata all'interno del rapporto coniugale a causa del comportamento ossessivo della moglie. La pena base, fissata nel massimo di anni 24 di reclusione, viene ridotta ad anni 16 per la diminuzione del vizio di mente, consistente in un *disturbo di personalità di tipo ossessivo compulsivo*. Le circostanze attenuanti generiche vengono applicate anch'esse nella massima estensione, in ragione dell'età avanzata del reo e del buon comportamento processuale. Infine, sulla pena di anni 10, mesi 8 di reclusione incideranno l'attenuante del risarcimento del danno e la riduzione per il rito abbreviato.

V'è, poi, la **sentenza 7/2001-TO**, relativa a un caso di omicidio del figlio commesso dal padre. La pena irrogata è di anni 6, mesi 8 di reclusione. L'imputato beneficerà delle **circostanze attenuanti generiche**, in ragione dell'età avanzata e dello stato di incensuratezza, della diminuzione del **vizio parziale di mente** e dell'attenuante della **provocazione**. Quest'ultima viene riconosciuta in ragione dell'atteggiamento di assoluta indifferenza della vittima verso i rimproveri che il padre le muoveva affinché uscisse dalla condizione di alcolista e riprendesse a svolgere una normale attività lavorativa.

Un terzo caso è stato deciso con **sentenza 1/2005-TO**. Si tratta di omicidio del figlio commesso per mano del padre. L'imputato beneficerà delle **circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante del risarcimento del danno e dell'attenuante della provocazione**, ottenendo così il contenimento della pena in anni 6 di reclusione. L'omicidio è stato commesso da un padre ormai esasperato per le continue violenze e minacce subite dal figlio. Quest'ultimo, tossicodipendente da quindici anni, era solito picchiare e minacciare i genitori affinché gli dessero il denaro per acquistare la droga. Gli episodi di violenza si erano verificati anche il giorno dell'omicidio, e avevano assunto un'intensità crescente, fino a giungere alle minacce rivolte in piena notte con un coltello. La Corte non può non tener conto del livello di esasperazione raggiunto dall'imputato e del timore in cui egli costantemente viveva per l'incolumità sua e dei familiari. La pena base, fissata nel minimo di anni 21, viene ridotta per le attenuanti generiche - concesse nella loro massima estensione in ragione dell'incensuratezza e dell'età dell'imputato - per l'attenuante

della provocazione e infine per il risarcimento del danno, avendo egli offerto tutto il patrimonio immobiliare alla moglie. Opera, infine, la riduzione per il rito.

3.8. Considerazioni conclusive.

Al termine di questa analisi si ha la percezione che i casi esaminati siano realmente meno gravi, quantomeno sul piano soggettivo, rispetto a quelli riassunti nei paragrafi che precedono.

A incidere sulla misura della pena, contenendola verso il basso, sono soprattutto elementi di natura soggettiva, quali le condizioni personali del reo, il suo stato psichico, il suo comportamento successivo al fatto, il movente, ecc...

In particolare, l'atteggiamento del reo rispetto al fatto, l'ammissione delle proprie responsabilità, la scelta di collaborare con l'Autorità Giudiziaria consentono di ridurre le pene anche in presenza di fatti oggettivamente molto gravi o il cui movente appare del tutto privo di giustificazione.

Il comportamento processuale collaborativo è uno dei motivi che incidono in misura maggiore sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lo si è visto, peraltro, anche nell'analisi degli omicidi puniti con pene più severe, in cui la scarsa collaborazione processuale o il tentativo di accreditare ricostruzioni mendaci del fatto sono motivi che spesso hanno escluso la concessione delle attenuanti o

le hanno fatte ritenere meramente equivalenti alle circostanze aggravanti.

Viene da chiedersi, tuttavia, quanto sia condivisibile questa prassi di “benevolenza sanzionatoria” verso comportamenti improntati a confessione o collaborazione.

Se è vero, infatti, che l’art. 62 *bis* c.p. lascia la massima discrezionalità al giudice in merito alla scelta di concedere o meno le generiche – discrezionalità sempre guidata dai parametri dell’art. 133 c.p. – è pur vero che, nel nostro processo penale, non sussiste alcun obbligo dell’imputato di collaborare con Giudici e Pubblici Ministeri per la ricostruzione del fatto e/o per lo svolgimento delle indagini. E’ vero semmai il contrario, e cioè che l’imputato è libero di esercitare il diritto al silenzio e addirittura di rendere dichiarazioni mendaci quando ciò faccia parte di una sua strategia difensiva.

Non si vede perché quello che il nostro ordinamento processuale considera un diritto dell’imputato debba risolversi, sul piano sanzionatorio, in un fattore pregiudizievole ai fini dell’attenuazione della pena.

Né varrebbe affermare che la scelta di confessare è espressione di una presa di coscienza delle proprie responsabilità e dell’inizio di un processo di emenda da parte del reo. Vi sono casi, infatti, in cui l’ammissione degli addebiti è sintomatica di una volontà di espiare il male commesso – si pensi al caso deciso con sentenza 25/1998-MI - ma ve ne sono altri in cui la confessione è una scelta necessitata a fronte di un quadro probatorio che non lascia spazio a ricostruzioni

alternative del fatto, e magari motivata proprio dalla speranza di ottenere un contenimento della pena.

Va detto, tuttavia, che nei casi esaminati le Corti, a fronte di fatti oggettivamente molto gravi, non hanno mai concesso le circostanze attenuanti generiche sulla base di un unico motivo. Spesso, infatti, i fattori che stanno alla base del loro riconoscimento sono più d'uno e solo la loro valutazione congiunta ha consentito ai giudici di superare quegli elementi negativi e di segno opposto che altrimenti avrebbero determinato l'irrogazione di una pena di maggiore afflittività.

Può osservarsi, infine, che vi sono episodi in cui la pena, sebbene possa sembrare modestissima per il tipo di reato, appare adeguata allorché si considerino i risvolti umani della vicenda.

Si pensi al caso dell'anziano genitore che uccide il figlio dopo che per anni questi lo aveva minacciato e fatto vivere in uno stato di terrore, al fine di ottenere il denaro per la droga; o al marito che uccide la moglie in un eccesso d'ira, esasperato da anni di false accuse e comportamenti ai limiti della follia; o al caso di quella donna, di scarsissimo livello culturale, che nemmeno con un tentativo di suicidio era riuscita a liberarsi da un marito violento, e che vede nell'omicidio l'unica alternativa rimastale per porre fine a quarant'anni di soprusi... Si tratta pur sempre di fatti gravissimi, questo è indubbio. E' tuttavia doveroso studiarli e giudicarli senza tralasciare il condizionamento esercitato sul loro autore dal disagio psichico, dal retroterra culturale, dal contesto del tutto peculiare in cui si sono consumati.

Solo così potrà attuarsi appieno, anche sul piano sanzionatorio, il principio del carattere personale della responsabilità penale, che non è solo responsabilità per fatto proprio e colpevole, ma anche per un fatto che sia rimproverabile e la cui pena sia graduata rispetto al reale contenuto di disvalore che lo connota.

CAPITOLO IV

PROFILI DI DIRITTO COMPARATO

4.1. L'omicidio doloso nel diritto penale italiano: la scelta monistica del Codice Rocco.

Nel punire il delitto di omicidio, il codice penale italiano ha optato per una soluzione “monistica”, confermando l'impostazione già seguita dal Codice Zanardelli.

Essa si sostanzia nella previsione di un'unica fattispecie di omicidio doloso (art. 575 c.p.) e di una serie di circostanze aggravanti speciali elencate agli articoli 576 e 577 c.p.

Nella formulazione originaria, questi articoli prevedevano tre categorie di aggravanti, a ognuna delle quali corrispondeva un diverso incremento di pena: la pena di morte per le aggravanti di cui all'art. 576 c.p., l'ergastolo per quelle di cui all'art. 577, co. I, la pena della reclusione da 24 a 30 anni per quelle di cui all'art. 577, co. II.

Con l'abolizione della pena di morte, il trattamento sanzionatorio conseguente alla applicazione delle aggravanti di cui all'art. 576 e 577, co. I, c.p. è divenuto il medesimo, di talchè la distinzione fra i due gruppi di circostanze non ha più ragion d'essere²².

²² Essa conserva un rilievo residuale in relazione all'articolo 585 c.p. per i delitti di lesioni personali e omicidio preterintenzionale, in ragione del differente

Un'altra importante differenza rispetto alla data di entrata in vigore del codice Rocco, è rappresentata dall'incidenza di tali circostanze nell'ambito del giudizio di bilanciamento con le attenuanti eventualmente riconosciute all'imputato.

Originariamente, infatti, le circostanze aggravanti a effetto speciale erano escluse dal giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.* Ciò consentiva alle stesse di dispiegare per intero i loro effetti di inasprimento della pena, senza il rischio di soccombere o di risultare anche solo equivalenti a elementi circostanziali di segno opposto. Con la modifica all'art. 69 c.p., operata con D.L. 11.4.1974, n. 99, convertito con Legge 7.6.1974, n. 220, una simile limitazione è venuta meno. Ne consegue che anche le circostanze tipiche dell'omicidio, pur nella loro estrema gravità, possono venire giudicate equivalenti o subvalenti rispetto a eventuali attenuanti, e non incidere in alcun modo sulla misura della pena.

Sulla opportunità di questa soluzione codicistica avremo modo di tornare in seguito; prima, infatti, si ritiene opportuno analizzare sinteticamente il contenuto e la *ratio* di ciascuna aggravante, anche al fine di poter svolgere alcune considerazioni in chiave comparatistica con la disciplina di questo reato in altri ordinamenti europei.

a) L'aggravante del nesso teleologico.

L'art. 576, n. 1, attraverso il richiamo all'art. 61, n. 2 c.p., prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso per eseguire o occultare

aumento di pena comminato a seconda che concorrano le circostanze dell'articolo 576 o 577 c.p.

un altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o a altri il prodotto, il profitto, il prezzo, o l'impunità di un altro reato.

E' la cosiddetta aggravante del nesso teleologico, spesso contestata anche negli omicidi di prossimità in relazione al reato di porto abusivo d'armi, commesso proprio al fine di eseguire il delitto di omicidio.

La *ratio* dell'aumento di pena sta nella spiccata antisocialità del fatto, che emerge allorchè l'agente non esiti a uccidere un uomo come mezzo per il conseguimento di un fine che costituisce esso stesso reato, ovvero rappresenta un'utilità connessa a un reato precedentemente compiuto²³.

b) Parricidio aggravato e parricidio semplice.

Le due aggravanti sono previste rispettivamente agli artt. 576, co. I, n. 2 e 577, co. I, n. 1 c.p. La rottura del rapporto di consanguineità che lega autore e vittima rende il parricidio un fatto di gravità tale, sul piano etico prima ancora che giuridico, da meritare la più afflittiva delle pene. E' proprio la naturalità del vincolo, consistente nell'essere, autore e vittima, generati l'uno dall'altra (o viceversa), a meritare la speciale protezione riconosciuta dal legislatore, che risulta ancora più evidente se confrontata con il minore inasprimento sanzionatorio comminato nei casi di omicidio fra coniugi, parenti in linea collaterale o affini.

La *ratio* delle due aggravanti è, pertanto, la medesima, ancorchè nel parricidio aggravato il disvalore del fatto sia maggiormente accentuato

²³ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2484.

dal ricorrere delle circostanze dei motivi abietti o futili, delle sevizie o della crudeltà, del mezzo venefico o insidioso, o infine della premeditazione (vedi *infra*)²⁴. Abbiamo già spiegato, tuttavia, come oggi non vi sia più alcuna differenza fra queste due ipotesi, quantomeno *quoad poenam*.

c) Fatto commesso dal latitante o dall'associato per delinquere.

I numeri 3 e 4 dell'art. 576 c.p. puniscono con la pena dell'ergastolo il fatto commesso dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura, alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; la medesima pena è prevista per l'associato per delinquere che uccida per le medesime ragioni (eccetto l'ultima, non espressamente prevista).

d) Omicidio commesso in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 quater, 609 octies c.p.

L'aggravante *de qua* si applica allorché l'omicidio venga commesso contestualmente al delitto sessuale: si pensi ai casi in cui la vittima venga uccisa per sadismo, per ira o per impedirne ogni reazione alla violenza. In tal caso, il delitto sessuale risulterà assorbito dall'omicidio aggravato. Si tratta di una disposizione la quale *minus dixit quam voluit*. Tale norma, infatti, dispone in modo difforme dall'intento del legislatore, il quale intendeva punire con pena di

²⁴ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2485 e 2489.

morte (oggi ergastolo) sia i casi in cui l'omicidio fosse stato commesso al fine di consumare taluno dei delitti in oggetto, sia i casi di omicidio immediatamente successivo al delitto sessuale, allo scopo di nascondere le tracce e procurarsi l'impunità²⁵. Ipotesi, queste ultime, che potranno tuttavia integrare l'aggravante del nesso teleologico.

e) Omicidio commesso dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis c.p., nei confronti della stessa persona offesa;

f) omicidio commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o un agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

Si tratta di due aggravanti di nuovo conio, introdotte dall'art. 7, D.L. 23.2.2009, n. 11, convertito con Legge 23.4.2009, n. 38. Con il medesimo Decreto ha fatto ingresso, per la prima volta nel nostro ordinamento, anche il delitto di atti persecutori.

Di particolare interesse per questo studio sugli omicidi di prossimità è proprio la prima delle due aggravanti menzionate, la quale punisce con la pena dell'ergastolo colui che, dopo essere stato già condannato per il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., si renda colpevole di omicidio ai danni della stessa persona offesa.

Con l'introduzione del delitto di atti persecutori, il legislatore ha voluto fornire una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che, prima dell'introduzione del nuovo reato, venivano inquadrate nei

²⁵ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2487.

meno gravi delitti di violenza privata o minaccia, ovvero nella contravvenzione di molestie. Fattispecie, queste, che si sono dimostrate spesso inidonee a fornire una tutela adeguata a condotte che presentavano un coefficiente di gravità molto maggiore, sia per la reiterazione degli atti, sia per la loro incidenza negativa sulla sfera privata e familiare della vittima.

Per quanto concerne l'aggravante dell'art. 576, n. 5.1, c.p., essa risponde all'esigenza di punire più severamente quei casi di omicidio che sono solamente l'apice di una *escalation* di violenza, iniziata sotto forma di atti persecutori nei confronti del partner e poi sfociata in gravi fatti di sangue²⁶. Visto il numero non irrilevante di casi di omicidio preceduti da comportamenti persecutori ai danni della vittima, v'è motivo di ritenere che tale aggravante verrà frequentemente contestata nei processi per fatti successivi alla sua entrata in vigore.

g) Veneficio o altro mezzo insidioso.

Tale aggravante è prevista in via autonoma al numero 2 dell'art. 577 c.p., ed è altresì richiamata dalla circostanza del parricidio aggravato. Si tratta di una circostanza avente natura oggettiva e attinente ai mezzi con i quali viene commesso il reato.

²⁶ Per una analisi del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., cfr., RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2793.

La sua *ratio* risiede nella **minore capacità di difesa della vittima**, a causa dell'agevolazione che il mezzo usato fornisce all'agente per la commissione del fatto.

Sono **venefiche** le sostanze in grado di svolgere un'azione tossica sull'organismo umano, a prescindere dalle modalità di somministrazione o dal modo di agire del veleno.

E' **insidioso**, invece, il mezzo fraudolento, ma altresì quello violento, allorché le modalità dell'uso costituiscano esse stesse insidia, nonché quello che cagiona direttamente la morte della vittima. Per contro, la relazione ministeriale al codice penale ha escluso che costituiscano mezzo insidioso l'agguato o l'appostamento, i quali attengono alle modalità della condotta, più che allo strumento utilizzato, e sono tipici pressoché di ogni omicidio²⁷.

Nella casistica esaminata, l'aggravante è stata applicata in soli due casi, corrispondenti alle sentenze 8 e 19 del 2005, entrambe pronunciate a Torino. La prima di esse ha qualificato come mezzo insidioso l'uso della benzina, adoperata dall'imputato per dare fuoco alla madre. Nella seconda, invece, l'omicidio è stato commesso somministrando alla vittima del veleno per topi disciolto nel caffè latte. Quest'ultimo caso bene evidenzia le ragioni per le quali il veneficio è stato da sempre considerato una modalità particolarmente grave di commissione dell'omicidio. Esso, infatti, si presta a essere utilizzato fra persone legate da rapporti di familiarità o di ospitalità, in ragione dell'approfittamento della buona fede della vittima e di un

²⁷ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2490.

abbassamento della naturale soglia di difesa. Si tratta, infine, di una modalità omicidiaria che spesso cela in sé anche gli estremi della premeditazione.

h) Premeditazione.

Negli ordinamenti europei che prevedono due tipologie di omicidio, l'elemento di discriminazione fra il reato "base" e quello "atroce" è dato, il più delle volte, dal carattere premeditato del fatto.

Nel nostro ordinamento, invece, la premeditazione assume i contorni della circostanza aggravante speciale, sintomatica di un dolo di notevole intensità.

La ragione dell'aggravamento di pena risiede proprio nella più **pregnante intensità del dolo** ravvisabile in colui che dimostra una volontà di uccidere così radicata da rimanere ferma e irrevocabile per un congruo lasso di tempo, prima di sfociare nell'esecuzione del reato²⁸. Si suole dire, pertanto, che la premeditazione si compone di due elementi: l'uno ideologico, rappresentato dalla fredda determinazione a commettere il reato, l'altro cronologico, ovvero il permanere del proposito omicidiario per un intervallo di tempo apprezzabile e congruo.

Vanno invece respinte quelle posizioni che identificano la premeditazione con la macchinazione del delitto, potendo, quest'ultima, assumere semmai un notevole rilievo indiziario, sempre

²⁸ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2490 ss.

suscettibile di prova contraria. Per le stesse ragioni, un proposito criminoso sorto a notevole distanza di tempo dalla sua esecuzione non basterà di per sé a provare la sussistenza dell'elemento cronologico, se non si dimostra che tale determinazione è rimasta costantemente presente nella mente del reo fino al momento in cui è stata tradotta in atto.

i) Motivi abietti e futili, impiego di sevizie e crudeltà.

Si tratta delle aggravanti comuni previste dall'art. 61, nn. 1 e 4 c.p., che analizziamo congiuntamente in quanto richiamate sia dall'aggravante del parricidio aggravato, sia dall'art. 577, co. I, n. 4 c.p.

Abietto è il motivo turpe, ignobile, che è espressione di una particolare malvagità del reo e tale da destare disprezzo e ripugnanza in una persona di normale moralità. E' **futile**, invece, il motivo che risulta sproporzionato rispetto all'azione delittuosa, al punto che esso appare come un mero pretesto per la commissione di un reato. In altri termini, si ha motivo futile quando lo stimolo al reato è talmente lieve da risultare privo di un minimo di consistenza e di un collegamento accettabile con l'azione criminosa²⁹.

In Italia, la dottrina e la giurisprudenza oggi dominanti ritengono che per valutare la sussistenza dell'aggravante *de qua* si debba ricorrere a un criterio oggettivo temperato in chiave soggettivistica, in cui, cioè, le percezioni personali del reo vengono integrate anche dalla

²⁹ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2495, 2496.

valutazione che di quel movente viene data da coloro che appartengono al suo ambiente sociale, dal contesto in cui il delitto è maturato, dalle condizioni culturali dell'agente.

Venendo alle seconde, per **crudeltà** si intende l'inflizione di sofferenze morali che oltrepassano i limiti del normale sentimento di umanità e che appaiono del tutto superflue rispetto ai mezzi necessari per l'esecuzione del fatto delittuoso. Pratica **sevizie**, invece, chi infligge sofferenze fisiche non necessarie alla realizzazione del reato³⁰.

l) Fatto commesso in danno dei congiunti.

Al primo capoverso, l'art. 577 punisce con la pena della reclusione da 24 a 30 anni l'omicidio commesso in danno di familiari diversi dagli ascendenti e dai discendenti. Più precisamente, l'inasprimento sanzionatorio è previsto per il fatto commesso ai danni del **coniuge** – non è tale colui nei cui confronti è stato disposto l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio – del **fratello** o della **sorella** – sia germani, sia unilaterali, tanto nell'ambito di una famiglia legittima che in una famiglia di fatto –, gli **affini in linea retta**, l'**adottante** e l'**adottato**. L'aggravante non si applica, invece, al convivente *more uxorio*.

³⁰ FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007, 430.

Nei paragrafi che seguono si procederà all'analisi della disciplina dell'omicidio nei principali ordinamenti europei, cercando di mettere in evidenza analogie e differenze con la disciplina dettata dal Codice Rocco.

4.2. L'omicidio doloso nel diritto penale tedesco.

L'ordinamento penale tedesco distingue due forme di omicidio doloso, il *Mord* e il *Totschlag*, rispettivamente omicidio doloso aggravato e omicidio doloso semplice.

Il primo viene punito con la pena dell'ergastolo, senza che vi sia la possibilità di applicare alcuna circostanza attenuante. Il *Totschlag*, invece, è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

Fino alla riforma del 1941, lo *Strafgesetzbuch*, distingueva le due fattispecie di omicidio in base alla sussistenza o meno della **premeditazione**, adottando così il medesimo criterio selettivo del *Code Pènal* del 1810.

Tale soluzione, tuttavia, apparve, da subito, poco soddisfacente³¹.

In primis, il concetto stesso di premeditazione non era sufficientemente chiaro e si prestava a interpretazioni affatto

³¹ Per una dettagliata analisi delle critiche a questa impostazione cfr. HEINITZ, *L'omicidio doloso nel diritto tedesco*, in *Studi in memoria di Filippo Grisignani*, Milano, 1956, 205.

univoche. Secondo taluni Autori, infatti, essa si sarebbe dovuta riferire *all'an* del fatto, ovvero consistere in una riflessione sulle ragioni favorevoli e contrarie alla commissione del delitto. La premeditazione, così intesa, veniva pertanto a coincidere con un processo decisionale svoltosi prima del fatto. Altri, invece, ritenevano che la premeditazione si riferisse al “come” eseguire il fatto, ovvero alle sue concrete modalità di attuazione. Altri ancora, infine, ritenevano essenziale una combinazione di ambedue i predetti criteri.

In Germania, l'opinione prevalente, quantomeno in giurisprudenza, sosteneva che la premeditazione dovesse esistere nel momento esecutivo del reato; di talchè, un omicidio maturato dopo una lunga riflessione, ma poi eseguito senza premeditazione, non avrebbe potuto integrare gli estremi del *Mord*. Viceversa, un omicidio eseguito senza essere preceduto da alcuna ponderazione dei pro e dei contro, ma attuato con premeditazione, integrava ugualmente la fattispecie criminosa più grave³².

Una seconda critica mossa alla scelta del legislatore di basare sulla premeditazione la distinzione fra *Mord* e *Totschlag* faceva leva sul fatto che non sempre, dietro a un omicidio premeditato, si nasconde un autore dalla spiccata pericolosità sociale o dalla mentalità riprovevole. Ecco allora che, seguendo la tesi che ricerca la premeditazione nel momento esecutivo dell'omicidio, colui che avesse progettato a sangue freddo tutti i dettagli del piano omicidiario, ma poi abbia la necessità di ricorrere all'alcool per trovare il coraggio di attuare il suo proposito, dovrebbe essere punito solamente per

³² HEINITZ, *L'omicidio doloso nel diritto tedesco*, cit., 206

Totschlag. Viceversa, dovrebbe rispondere di *Mord* colui che, trovandosi in una situazione di difficoltà e non vedendo altre vie d'uscita, prenda impulsivamente la decisione di uccidere il suo ricattatore, e la attui con calma e sangue freddo.

Furono proprio le difficoltà applicative e il rischio di snaturare il concetto stesso di premeditazione che condussero il legislatore tedesco a introdurre, con la riforma del 4 settembre 1941, un nuovo e più oggettivo criterio per distinguere fra *Mord* e *Totschlag*. Secondo la nuova previsione normativa, dunque, l'omicidio doloso aggravato viene integrato dalla presenza alternativa di elementi che attengono ai motivi a delinquere, alle modalità dell'azione criminosa o allo scopo del delitto. Più precisamente, è responsabile di *Mord*: a) colui che uccide per soddisfare i suoi istinti sessuali, per il desiderio di uccidere, per avidità o per altri bassi motivi; b) colui che uccide con insidia, con crudeltà o con mezzi di comune pericolo; c) colui che uccide per rendere possibile o per occultare un'altra azione delittuosa.

Vediamo nel dettaglio ognuno di questi fattori di aggravamento della pena.

a) Omicidio commesso per il desiderio di uccidere, per soddisfare gli istinti sessuali, per avidità o altri motivi abietti.

In questa prima categoria rientrano tutti quei casi in cui a connotare di particolare gravità l'omicidio sono i **motivi a delinquere del reo**.

La legge menziona, in primo luogo, il **desiderio di uccidere**, intendendo con ciò fare riferimento a quei casi in cui l'agente commette il fatto mosso da una *gioia innaturale* di distruggere una

vita umana. La difficoltà di dare un contenuto concreto a questo concetto ha indotto i giudici a limitarne l'applicazione a quegli omicidi apparentemente privi di un valido movente. Si pensi, a mero titolo di esempio, a un caso deciso dal *Bundesgerichtshof* nel 1953, in cui la Corte qualificò il fatto come *Mord*, ritenendo che l'autore avesse agito spinto dalla gioia di distruggere la vita umana, dal desiderio di divenire il centro dell'attenzione generale, da sentimenti di invidia, vendetta e vanità. La pluralità dei motivi richiamati è indicativa della difficoltà del Giudice di individuare un movente specifico per il fatto delittuoso³³.

Nella casistica sugli omicidi di prossimità, i casi privi di un movente razionale sono abbastanza rari. Un episodio del genere è quello deciso con la sentenza 15/1998 dalla Corte di Torino. L'imputato aveva ucciso la vittima, una donna con la quale coabitava, colpendola con numerosi colpi al cranio e facendo scempio del cadavere. Il delitto appare privo di movente, e trova una parziale spiegazione nella perversione sanguinaria dell'imputato, che già anni prima era stato condannato per il reato di vilipendio commesso su cadaveri di persone a lui sconosciute. Si tratta, tuttavia, di un caso rimasto assolutamente isolato e che, probabilmente, se fosse stato giudicato in Germania, ben si sarebbe prestato a rientrare in questa prima tipologia di *Mord*.

Un'importanza criminologica molto maggiore spetta al *Mord* commesso per **motivi di libidine**. Vi rientrano tutti quei casi in cui

³³ La decisione sopra menzionata è pubblicata nella *Neue Juristische Wochenschrift*, 1953, p. 1440. Cfr. HEINITZ, *L'omicidio doloso nel diritto tedesco*, cit., 210.

l'autore trova, nell'uccidere la vittima, la soddisfazione dei propri istinti sessuali, nonché quelli in cui l'autore uccide per appagare la propria libido sul cadavere. Non possono, invece, essere ricompresi in questa categoria gli omicidi commessi per ragioni di gelosia o per impedire alla vittima di una violenza sessuale di gridare o di denunciare il fatto. Queste ipotesi rientrano, infatti, rispettivamente nella seconda e terza categoria di *Mord*.

Per **avidità** si intende l'interesse a ottenere dei guadagni in misura insolita, insana e moralmente scandalosa. Tipici sono gli omicidi commessi per lucrare sul premio di un'assicurazione, o per ricevere un'eredità, o ancora, per sfuggire all'adempimento di obblighi di assistenza familiare.

Da ultimo, con una formula di chiusura, il legislatore tedesco ha fatto rientrare in questa categoria i casi di omicidio caratterizzati da **motivi abietti**, ovvero particolarmente riprovevoli; la giurisprudenza considera tali la gelosia, la rabbia, la delusione per il rifiuto a intrattenere una relazione extraconiugale, l'omicidio del coniuge per coltivare una relazione adulterina, ecc...

In chiave comparatistica possiamo notare come entrambi gli ordinamenti riconoscano, nell'abiezione dei motivi, un elemento aggravatore della penale responsabilità. Il nostro codice, invece, a differenza di quello tedesco, non conosce le aggravanti del "desiderio di uccidere", dell'omicidio commesso a scopo di libidine e dell'avidità. Per questi ultimi due casi, tuttavia, la differenza è più apparente che reale: invero, chi uccide per sete di denaro o per

appagare i propri istinti sessuali agisce per delle finalità che ben potranno rientrare nel fuoco dell'aggravante dei motivi abietti.

b) Omicidio commesso con insidia, con crudeltà o con mezzi di comune pericolo.

In questa seconda categoria l'accento viene posto dal legislatore sulle modalità particolarmente odiose della condotta o dei mezzi adoperati per la commissione del delitto.

Agisce con **insidia** colui che approfitta della buona fede o della debolezza della vittima per sorprenderla e commettere più agevolmente l'omicidio. Anche tale concetto appare, tuttavia, di difficile applicazione pratica. E' evidente, infatti, che nella maggior parte dei casi l'assassino agisce cercando di "cogliere di sorpresa" la vittima, in modo tale che la stessa non abbia tempo di difendersi, fuggire o invocare soccorso. Proprio la difficoltà di delimitare in via giurisprudenziale i contorni di questa nozione ha portato alcuni Autori ad auspicare una sua eliminazione dal codice penale, in favore dell'uso di concetti maggiormente oggettivizzabili³⁴.

³⁴ HEINITZ, *L'omicidio doloso nel diritto tedesco*, cit., 213. L'autore evidenzia come il gran numero di decisioni aventi a oggetto questa aggravante mostri quanto difficile sia farne concreta applicazione. Secondo il *Bundesgerichtshof*, agisce con insidia chi uccide una persona che, almeno in quel momento, non è consapevole di correre il pericolo di essere uccisa dall'agente. Secondo la Corte non è necessario che fra autore e vittima esista un rapporto di fiducia o che ci sia stata una lite o sia nato un dissidio. Ancora, si può agire con insidia nei confronti di una vittima la quale, da sé o con l'aiuto di un terzo, avrebbe potuto resistere all'aggressione contro la propria vita, qualora non fosse stata indotta a sentirsi sicura grazie ai modi insidiosi dell'agente. Si può agire con insidia, secondo il *Bundesgerichtshof*, anche nei confronti dei bambini che, proprio a causa della loro tenera età, non sono ancora in grado di invocare aiuto.

Accanto all'insidia, la norma menziona la **crudeltà**. Un omicidio può dirsi commesso con crudeltà se alla vittima vengono inflitte sofferenze fisiche e/o morali di particolare intensità. Secondo la giurisprudenza è necessario che il fatto sia stato commesso in modo freddo e spietato. Rimane oggetto di contrasto dottrinale e giurisprudenziale se la crudeltà attenga solo all'esteriorità del fatto o – come sostengono alcuni Autori – se essa debba rispecchiare anche una mentalità particolarmente crudele e insensibile in capo al reo.

Da ultimo la norma parla di omicidio commesso con **mezzi di comune pericolo**. Con tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi a quei mezzi che comportano un pericolo per un numero indeterminato di persone. Si pensi al caso di colui che dia fuoco a una casa per ucciderne l'inquilino, o per incassare il premio di un'assicurazione e, in generale, a tutti quei casi in cui i mezzi e le modalità della condotta non tengano conto del pericolo a cui vengono esposte anche altre persone oltre alla vittima designata.

In chiave comparatistica è di palmare evidenza l'analogia fra il concetto di crudeltà e la nostra aggravante dell'aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà nei confronti della vittima, prevista all'art. 61, n. 4 c.p. e richiamata dagli artt. 576 e 577 c.p.

Maggiori difficoltà si incontrano nel trovare, nel diritto penale italiano, un concetto analogo a quello di insidia.

Sebbene, dal punto di vista letterale, esso richiami da vicino il nostro "mezzo insidioso", ritenere che vi sia una perfetta coincidenza fra i due concetti è una conclusione che non convince.

Come si è visto, infatti, in Germania l'interpretazione dottrinale e le applicazioni giurisprudenziali del concetto di insidia sembrano fare riferimento alla condotta del reo, che è tale da "cogliere di sorpresa" la vittima. Il nostro codice, invece, collega il carattere insidioso non alle modalità dell'azione, ma al mezzo adoperato per commettere l'omicidio. A riprova di questa interpretazione abbiamo visto come la relazione ministeriale al codice penale abbia escluso che modalità della condotta, come l'agguato o l'appostamento, integrino l'aggravante *de qua*. Già da queste prime riflessioni possiamo cogliere come il concetto di mezzo insidioso adottato dal nostro codice abbia una portata più ristretta rispetto a quello tedesco di insidia.

Quest'ultimo presenta semmai maggiori analogie con le circostanze aggravanti comuni previste dall'art. 61, nn, 5 e 11 del nostro codice penale.

La prima di esse prevede un aumento di un terzo della pena a carico di colui che abbia profittato di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La seconda, invece, commina lo stesso aumento di pena a carico di colui che abbia agito con abuso di autorità, o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità. Denominatore comune alle due fattispecie è la condizione di vantaggio in cui l'agente si viene a trovare e che facilita la commissione del reato. Nel primo caso, tale situazione è dovuta a circostanze a lui estrinseche, che, impedendo od ostacolando la pubblica e privata difesa, rendono più agevole l'esecuzione dell'omicidio. Nel secondo caso, invece, l'aggravamento di pena

consegue alla violazione del rapporto di fiducia e di fedeltà che dovrebbe caratterizzare tutte quelle relazioni che, generando reciproco affidamento, pongono chi ne abusi in una posizione di arbitrario vantaggio nella commissione del delitto³⁵.

c) Omicidio commesso per rendere possibile o per occultare un'altra azione delittuosa

La terza e ultima categoria di *Mord* ricorda molto da vicino la nostra circostanza aggravante del nesso teleologico: vi rientrano, infatti, tutti quei casi in cui l'omicidio rappresenti il mezzo necessario per la realizzazione di un altro reato – si pensi all'omicidio commesso per eseguire una rapina – o per celare una precedente azione delittuosa.

La distinzione fra *Mord* e *Totschlag* porta con sé alcune questioni pratiche che sono state terreno di confronto per dottrina e giurisprudenza.

Un primo aspetto sul quale ci si è interrogati attiene all'automatismo con il quale opererebbero le circostanze che determinano la qualificazione del fatto come omicidio del tipo più grave. In particolare, ci si è chiesti se, in presenza di taluna delle circostanze summenzionate, la qualificazione del fatto come *Mord* sia una scelta pressoché obbligata per il Giudice o se residuino degli spazi per una valutazione discrezionale della personalità del reo. La giurisprudenza

³⁵ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO, *Codice Penale Commentato*, cit., 516 e 521.

sembra assumere una posizione più rigorosa e basata su una oggettiva interpretazione del dato normativo. In dottrina, invece, prevale l'opinione secondo cui la riprovevolezza dell'azione è un presupposto implicito della norma in tema di omicidio, che il Giudice dovrà valutare caso per caso. In coerenza con questa seconda impostazione si è affermato, ad esempio, che non dovrà rispondere di *Mord*, ma della meno grave fattispecie di *Totschlag*, colui che uccida per motivi pietosi al fine di evitare alla vittima inutili sofferenze fisiche, anche se per farlo utilizzi mezzi insidiosi. Allo stesso modo, mancherebbe il requisito della riprovevolezza in tutti quei casi in cui l'omicidio viene commesso in preda a uno stato di forte emozione o alle passioni.

Altra questione dibattuta è se la pena prevista per il *Mord* debba estendersi o meno anche al **complice**, ovvero se le circostanze menzionate al § 211 siano da qualificare come condizioni o qualità personali da valutarsi - ex § 50, co. II – solo a carico di colui per il quale esse effettivamente sussistono.

Anche in questo caso, dottrina e giurisprudenza assumono posizioni divergenti.

Con la sentenza del 9 novembre 1951, il *Bundesgerichtshof* ha riconosciuto ai crimini di *Mord* e *Totschlag* carattere indipendente, di talché, gli elementi menzionati al § 211 StGB sarebbero vere e proprie circostanze oggettive relative al reato e non condizioni o qualità personali del reo. Ne consegue che, in base al principio dell'accessorietà, dominante in Germania in tema di concorso di persone nel reato, l'agente secondario dovrebbe essere punito secondo

le disposizioni sul *Mord* se gli elementi aggravatori che lo integrano sono ravvisati in capo all'autore principale. Al contrario, egli dovrebbe rispondere solamente di *Totschlag* quando avesse agito per uno dei moventi o degli scopi indicati al § 211 StGB, qualora questi non fossero presenti anche in capo all'autore principale.

Questa posizione assunta dalla giurisprudenza non è condivisa dalla dottrina, più propensa a ricercare soluzioni che tengano conto della natura giuridica delle circostanze aggravanti tipiche del *Mord*.

Il paragrafo 50 distingue infatti tra le modalità di esecuzione del reato e le qualità e i rapporti personali relativi all'agente, estendendo al complice solamente le prime. Ritenere che le circostanze qualificanti il *Mord* appartengano all'una o all'altra categoria è, dunque, il presupposto necessario per valutarne l'estendibilità al complice.

Per quel che riguarda i moventi (gioia di uccidere, libidine, avidità, motivi abietti), abbandonate le iniziali posizioni che sostenevano la loro estendibilità anche al complice, la dottrina e la giurisprudenza più recenti sembrano orientate nel senso di applicare il § 50, comma II nei casi in cui nell'agente secondario non si riscontrino simili motivazioni, benché egli sia consapevole della loro presenza in capo all'autore principale.

Il paragrafo 50, comma II StGB non troverà invece applicazione nel caso di omicidio commesso con mezzi di comune pericolo, trattandosi di modalità esecutive del reato e come tali estendibili anche all'agente secondario.

Più problematico è il caso dell'omicidio commesso con insidia o crudeltà. Se, invero, si segue una certa opinione dottrinale e si ritiene

che esse debbano connotare non solo le modalità di esecuzione del fatto, ma anche la personalità dell'autore, il complice sarà punito per *Mord* solo se in lui si riscontri un atteggiamento crudele e se crudele o insidiosa sia altresì l'esecuzione del reato. In caso contrario, si applicherà la disciplina del § 50, co. II e il concorrente risponderà solamente di *Totschlag*. Si tratta, tuttavia, di una opinione non condivisa da tutta la dottrina e dalla giurisprudenza prevalente.

Qualora il *Mord* sia stato commesso per eseguire od occultare un altro reato, la dottrina dominante difende l'applicazione del § 50, co. II, StGB. Tale soluzione vale soprattutto per la seconda delle due ipotesi menzionate, in cui l'omicidio è spesso conseguenza di una situazione emozionale che spinge l'agente a uccidere quasi d'impulso. Si tratterebbe, pertanto, di un elemento talmente personale da richiedere una valutazione singola in capo ad ogni correo.

Chiudiamo questa breve trattazione con uno sguardo alle restanti fattispecie di omicidio.

La seconda forma di omicidio doloso comune è il *Totschlag*, la cui pena base è della reclusione severa da 5 a 15 anni. La presenza di circostanze attenuanti può comportarne una diminuzione in misura non inferiore ai sei mesi di reclusione. Tra queste, la legge menziona il caso in cui l'agente, senza propria colpa, provocato o messo sulle furie dai maltrattamenti inflitti a lui o a un parente, o a causa di una grave ingiuria inflittagli, viene trascinato ad agire. E' l'equivalente della nostra circostanza attenuante della provocazione.

Il codice penale tedesco disciplina inoltre anche l'uccisione su richiesta espressa e seria (§ 216), e l'infanticidio (§ 217). Diversamente dal nostro ordinamento, infine, il codice penale tedesco non prevede una norma *ad hoc* che punisca l'istigazione o l'assistenza al suicidio.

4.3. L'omicidio nel diritto penale inglese.

In materia di omicidio la legge penale inglese conosce due figure di reato: il *murder* (assassinio) e il *manslaughter*. Il primo è punito con *l'imprisonment for life* – detenzione a tempo indeterminato, la cui durata è rimessa al Giudizio della *Home Secretary* –, il secondo con una pena che va dall'*imprisonment for life* all'*absolute discharge* (astensione incondizionata dalla condanna)³⁶.

Per il *crime of murder* è valida ancora oggi la definizione datane dal Giudice Lord Cocke e secondo la quale esso consiste nel “*consapevole disegno o proposito di compiere una azione omicida, senza giustificazione giuridica ovvero adeguata provocazione; non occorrendo che il proposito sia stato serbato per un lasso di tempo, dopo che fu formato*”³⁷.

³⁶ RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2470. La *Home Secretary* è una sorta di Ministro di Giustizia e dell'Interno.

³⁷ MATTEI, *Delitti di omicidio nell'ordinamento penale inglese – ipotesi criminose e loro elementi essenziali ed accidentali*, in *Giust.Pen.*, 1959, I, 214.

L'elemento caratterizzante la fattispecie di *murder*, e nel contempo distintivo rispetto al *manslaughter*, è rappresentato dalla **malizia** espressa o implicita: il *murder* viene infatti definito anche come l'uccisione di un uomo commessa *with malice aforethought*.

Si ha malizia espressa allorché taluno, con proposito calmo e deliberato, e in esecuzione di un disegno formato, uccide il suo simile. La malizia è invece implicita quando l'evento consegue a un'azione intenzionale che rivela in sé stessa il proposito omicida³⁸.

Fuori dei casi di condotta maliziosamente diretta a cagionare la morte ricorre l'ipotesi di *manslaughter*, che può essere volontario o involontario³⁹.

Dato che l'elemento di discriminazione fra le due figure di reato risiede nella "malizia", è opportuno cercare di chiarire tale concetto anche attraverso il richiamo ad alcuni casi giurisprudenziali.

Va premesso che la *malice aforethought*, che letteralmente può tradursi come premeditazione dolosa, in realtà è oggetto di una interpretazione riduttiva rispetto al nostro concetto di premeditazione. Invero, la *malice* rivela un consapevole disegno o proposito di attuare un'azione efferata, quale è quella omicida, senza che possano soccorrere giustificazioni giuridiche o qualche provocazione che infirmino le conseguenze dell'azione delittuosa. Essa, pertanto, coincide con la semplice **intenzione di uccidere**, secondo un concetto

³⁸ MATTEI, *Delitti di omicidio nell'ordinamento penale inglese*, cit., 214; MUSCOLO, *L'omicidio volontario*, cit., 33 ss.

³⁹ MUSCOLO, *L'omicidio volontario*, cit., 33 ss.; il *manslaughter* involontario corrisponde al nostro omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento.

analogo al nostro dolo diretto e intenzionale. Ne consegue che il crimine di *manslaughter* copre tutta la fascia di delitti di omicidio commessi con l'atteggiamento psicologico del dolo eventuale e della colpa cosciente.

Fino al 1957, anno di entrata in vigore dell'*Homicide Act*, le previsioni generalmente ricomprese entro la fattispecie del *voluntary manslaughter* erano due: a) l'omicidio commesso nel corso di un repentino alterco; b) l'omicidio commesso a seguito di provocazione.

Un esempio della seconda ipotesi può essere tratto dal seguente caso giurisprudenziale, noto come caso Hayward⁴⁰.

Tizio, sollecitato dalla madre, butta fuori di casa Caio a seguito di una colluttazione. Caio, dopo essersi allontanato, torna sui propri passi estraendo un coltello da macellaio. Lungo il tragitto incontra Tizio, che nel frattempo era uscito dall'abitazione per restituirgli il cappello. Caio, per tutta risposta, lo colpisce e lo uccide.

Caio fu rinviato a giudizio per rispondere di *murder*. Il giudice, tuttavia, nel guidare la giuria fece osservare che, qualora i giurati ritenessero provato che l'imputato aveva cagionato con il coltello la morte di Tizio, la questione da vagliare era se il colpo mortale fosse stato inferto nel "bruciore" di una provocazione così recente e così forte da far ritenere che il reo non fosse del tutto padrone del proprio discernimento.

⁴⁰ Questo ed altri casi giurisprudenziali di *manslaughter* sono tratti da MATTEI, *Delitti di omicidio nell'ordinamento penale inglese*, cit., 215 ss.

Il verdetto fu di *manslaughter*: i giurati ritennero infatti che l'imputato avesse agito in maniera impetuosa e impulsiva, senza avere il tempo per riflettere a sangue freddo sul gesto che stava per compiere.

Quello descritto è un tipico caso di *manslaughter* preceduto da una provocazione. Abbiamo visto poc'anzi che tale fattispecie può essere integrata anche nel caso in cui l'omicidio segua a un alterco fra autore e vittima.

L'ipotesi non è poi così diversa rispetto a quella testè esaminata. Si ritiene, infatti, che se due persone litigano e poi vengono a vie di fatto, e una di esse resta uccisa, si avrà assassinio (*murder*) solo se tra il litigio e l'omicidio sia corso un lasso di tempo tale da consentire “*lo snebbiamento dell'intelletto*”. Parimenti, si ha assassinio qualora la lite non sia scoppiata in maniera repentina, ma consegua ad una sfida⁴¹.

Entrambe le ipotesi hanno, come comune denominatore, il tumulto emotivo sotto il cui influsso l'agente commette il fatto; per la mentalità giuridica inglese, infatti, la perdita del controllo dei propri gesti è di vitale importanza per ritenere l'individuo non pienamente responsabile della propria azione delittuosa. Va da sé che il rapporto cronologico tra l'evento che determina la perdita dell'autocontrollo e il delitto deve essere molto stretto, di quasi immediatezza. Di talchè, non beneficerà della derubricazione da *murder* in *manslaughter* colui che abbia agito in uno stato emotivo di rancore e indignazione successivo alla provocazione; nè l'individuo anormalmente eccitabile

⁴¹ MATTEI, *Delitti di omicidio nell'ordinamento penale inglese*, cit., 216.

e violento, dato che termine di confronto è la reazione emotiva di un soggetto ragionevole.

A partire dal 1957, accanto a queste due ipotesi di *manslaughter*, l'*Homicide Act* ne aggiunse una terza: l'uccisione è considerata come omicidio semplice anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso in condizioni di *diminished responsibility*, dovuta a disturbi mentali che hanno compromesso in maniera sostanziale la *mental responsibility* delle proprie azioni, o quando l'omicidio sia compiuto in esecuzione di un patto suicidiario⁴².

Pur nella sostanziale diversità fra l'ordinamento italiano e quello inglese, possiamo dire che l'elemento che caratterizza il *crime of murder* è dato dalla particolare intensità del dolo che lo connota. Definire il *murder* come un omicidio premeditato è, forse, un'approssimazione eccessiva, stante l'interpretazione riduttiva che i giuristi anglosassoni danno del requisito della *malice*. Non a caso, gli studiosi qualificano il *manslaughter* come una figura di reato destinata a coprire lo spazio compreso fra la colpa con previsione e il dolo eventuale. Ragionando, tuttavia, proprio sui casi di *manslaughter*, abbiamo visto come essi si caratterizzino per il tumulto emotivo che precede il fatto e che impedisce all'autore un lucido discernimento sulla sua attuazione. Usando le categorie giuridiche del nostro codice, integrerò pertanto *manslaughter* sia l'omicidio preceduto da una provocazione, sia quello che, pur in assenza degli estremi

⁴² RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, cit., 2470.

dell'attenuante, è stato commesso d'impeto. Il fatto, poi, che la *Statute Law* qualifichi come *manslaughter* l'omicidio commesso in stato di *diminished responsibility*, sembra risolvere in senso negativo la dibattuta questione della compatibilità fra vizio parziale di mente e premeditazione, stabilendo a priori, una forma di responsabilità attenuata per colui che abbia agito in presenza di disturbi mentali di una certa intensità.

4.4. Il delitto di omicidio negli altri paesi europei. Cenni.

Il **Codice Penale francese** del 1810, riformato il 1° marzo 1994, conserva ancora oggi la distinzione fra *assassinat* e *meurtre*, definiti rispettivamente agli articoli 221 comma 3 e 221 comma 1, del *Code Penal*.

Il primo è caratterizzato dalla premeditazione ed è punito con la reclusione criminale perpetua. La *meurtre*, invece, è punita con la pena di anni 30 di reclusione, aumentabile sino alla reclusione perpetua allorché ricorrano delle circostanze aggravanti.

La *meurtre* è costituita da due elementi: quello materiale e quello morale. Il primo consiste in un'azione diretta per sua natura a dare la morte. Il mezzo impiegato non ha, in genere, alcun rilievo, salvo i casi di omicidio commesso con uso di veleno o mediante torture,

qualificati come *assassinat*⁴³. La medesima distinzione si ritrova nel **codice penale belga**.

Su questa linea si colloca anche il **codice penale spagnolo** del 1995, il quale distingue tra *l'homicidio* e *l'asesinato*. Il primo è punito con la pena della prigione da dieci a quindici anni, il secondo con la pena della prigione da quindici a vent'anni.

L'asesinato può essere definito come l'omicidio commesso con premeditazione, con l'intento di conseguire un prezzo o una ricompensa, commesso su mandato o, infine, con crudeltà.

Il **codice penale danese**, pressoché coevo a quello italiano, punisce l'omicidio all'art. 237: “*è colpevole di omicidio chiunque uccide un'altra persona. La pena è da cinque anni di carcere al carcere a vita*”.

Appare subito evidente l'ampia forbice edittale prevista per questo delitto, in palese tensione con le esigenze di legalità e certezza della pena. Non sono previste, nel codice danese, altre particolari configurazioni dell'omicidio volontario, né attenuanti o aggravanti speciali.

Sono invece punite alcune ipotesi speciali di omicidio quali l'infanticidio (art. 238), l'omicidio su richiesta della vittima (art. 239), il concorso in suicidio (art. 240), violenza e lesioni con esito mortale (artt. 244 e 245), nonché l'omicidio colposo (art. 241)⁴⁴.

⁴³ MUSCOLO, *L'omicidio volontario*, cit., 36, 37.

⁴⁴ MUSCOLO, *L'omicidio volontario*, cit., 32. Il codice penale danese del 1866, a differenza di quello vigente, prevedeva alcune forme di omicidio qualificato, come quello commesso con premeditazione o in danno dell'ascendente o del coniuge.

CONCLUSIONI

A conclusione di questo lavoro, le considerazioni che possiamo trarre, in merito al profilo sanzionatorio degli omicidi di prossimità, muovono dalla constatazione che le pene inflitte per questo tipo di reati sono sovente più miti di quelle che il codice astrattamente prevede.

Si riscontra, infatti, una tendenza dei Giudici a contenere gli effetti di inasprimento sanzionatorio delle circostanze aggravanti, attraverso la concessione di circostanze attenuanti (in particolar modo delle generiche) che spesso, in sede di giudizio di bilanciamento, elidono totalmente gli effetti delle prime.

Le ragioni che inducono il giudice a contenere la misura della pena sono varie, e per lo più consistono in una positiva valorizzazione della vita anteatta dell'imputato, del suo stato mentale, della collaborazione prestata al processo, dello sforzo per risarcire il danno, del pentimento.

Sembra quasi potersi concludere che, a differenza dei delitti che maturano in altri contesti sociali, l'omicidio di prossimità non meriti le pene più severe. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che esso si consuma per motivi che si radicano fortemente nella sfera dei sentimenti e delle passioni umane, dove l'individuo evidenzia il suo lato più fragile e meno razionale.

Di per sé, il fatto che il Giudice valorizzi, *in bonam partem*, tutti gli aspetti poc'anzi citati, è un dato positivo, che testimonia un uso della discrezionalità idoneo a consentire una piena aderenza della pena alla gravità del fatto e alla responsabilità del suo autore.

Rimangono aperti, tuttavia, due interrogativi.

Il primo è se questa tendenza a irrogare pene contenute verso il basso non generi il convincimento che la violenza familiare, anche quella più efferata, sia tutto sommato meno grave o più giustificata di quella che si realizza in altri contesti.

A mio avviso, tuttavia, tale pericolo consegue non tanto alla irrogazione di pene tutto sommato contenute, quanto alla difficoltà di capire quali sono i meccanismi giuridici e processuali che consentono di addivenire a tali pene.

Tra questi, in particolare, ci si riferisce agli effetti delle circostanze attenuanti, tali da vanificare, del tutto o quasi, il significato delle aggravanti, nonché all'abbattimento della pena conseguente alla abbreviazione del rito.

Solamente chi ha modo di studiare i casi, e di leggere i passaggi motivazionali delle sentenze, può infatti comprendere, quantomeno *ex post*, quali sono le ragioni che giustificano tale diversità di risposte sanzionatorie.

Laddove, invece, ci si basi solo sull'imputazione formulata dal Pubblico Ministero e sulla pena finale irrogata dal Giudice, tale possibilità è preclusa, mentre ciò che rimane è la perplessità sulle ragioni di pene tanto diverse pur a fronte di un medesimo capo di imputazione.

Quanto affermato, consente di introdurre il secondo degli interrogativi ai quali ci si riferiva poc'anzi, ovvero se l'attuale disciplina codicistica dell'omicidio appaia adeguata a garantire risposte sanzionatorie certe e coerenti con la gravità dei fatti in esame.

A nostro avviso, la previsione di un'unica fattispecie astratta di omicidio, a cui sono affiancate circostanze aggravanti speciali, non soddisfa appieno le predette esigenze di certezza e coerenza della pena.

Invero, fatti a cui corrisponde un'identica e unica previsione incriminatrice di base – quella dell'articolo 575 c.p. – vengono assoggettati in concreto a pene che, come abbiamo visto, vanno dall'ergastolo alla reclusione per periodi anche di molto inferiori al minimo edittale.

Non solo.

Attraverso l'attuale tecnica di incriminazione, circostanze di indubbia gravità (quali quelle del vincolo parentale, della crudeltà, dei motivi abietti o futili) vengono troppo spesso vanificate a causa del bilanciamento con le attenuanti e non possono dispiegare un effetto reale di aggravamento sanzionatorio che, forse, sarebbe in questi casi quantomeno opportuno.

Anche per questo, dunque, la soluzione normativa adottata da quegli ordinamenti europei che distinguono fra un omicidio atroce e uno di minore gravità può essere un esempio utile e al quale fare riferimento in vista di future riforme codicistiche.

Distinguere, già sul piano della tipicità, fra due distinte fattispecie di omicidio, consentirebbe innanzitutto di garantire una maggiore

aderenza fra le pene comminate dalla legge e quelle irrogate dai giudici, realizzando un equilibrio migliore fra previsione legislativa astratta e statuizione giudiziale concreta.

Invero, una pena la cui determinazione sia lasciata, in misura eccessiva, alla discrezionalità del giudice, rischia di non assolvere a quella efficacia pedagogica e generalpreventiva a cui la norma penale dovrebbe assolvere, sviscerando le esigenze di certezza della pena e si pone in inevitabile tensione anche con il principio di uguaglianza.

Occorrerebbe, dunque, rimodellare le fattispecie di omicidio introducendo una figura più grave, corrispondente alle ipotesi di maggiore atrocità, da punire con pena dell'ergastolo e sulla quale possono incidere, *in bonam partem*, solo circostanze attenuanti di particolare spessore ed effettiva verificabilità. Accanto a essa, dovrebbe essere prevista una fattispecie di omicidio punita con una pena meno severa, in cui le attenuanti, pur concedibili, non elidano gli effetti di inasprimento della pena conseguenti a circostanze di obiettiva gravità. Tra queste vanno sicuramente annoverate quelle dei rapporti di coniugio, parentali e di affinità.

Ciò probabilmente consentirebbe di ridare senso e significato a quelle circostanze che rispecchiano profili di gravità del fatto di indubbia importanza e di evitare un'eccessiva discrepanza fra le comminatorie edittali e le pene irrogate in concreto nella aule di giustizia.

Questo lavoro è stato reso possibile grazie alla fiducia datami dal Prof. Mauro Ronco quando, tre anni fa, ebbe inizio il mio dottorato di ricerca.

È a Lui che va il mio più sentito ringraziamento, in primo luogo per avermi dato la possibilità di collaborare al Suo fianco in questa importante attività di ricerca, ma soprattutto per la stima che mi ha sempre dimostrato durante questi anni di studio universitario.

BIBLIOGRAFIA

BANDINI, GATTI, TRAVERSO, *Omicidio e controllo sociale*, Milano, 1983;

BARBIERI, *La coppia ambigua: dalla confusione affettiva al crimine*, in *Rass.It.Crim.*, 2008, I, 181;

BARBIERI, LUZZAGO, *La prevenzione del reato nella coppia disfunzionale. Dalla presa in carico individuale a quella relazionale*, in *Rass.It.Crim.*, 2008, II, 337;

BARILLARO (a cura di), *Il nucleo familiare alle radici del crimine. Condotte, moventi, sviluppi processuali, risvolti di criminologia*, Milano, 2005;

BRIENZA, *Famiglia e politiche familiari in Italia*, Roma, 2001.

CAFARO, *Violenze e drammi familiari: la tutela penale e le scriminanti*, in *D&G*, 2004, 27, 10;

CANEPA (a cura di), *Fenomenologia dell'omicidio*, Milano, 1985;

CANESTRARI, *Reati contro la vita e l'incolumità individuale*, in CADOPPI, CANESTRARI, PAPA (a cura di), *I reati contro la persona*, Torino, 2006;

CATANESI, CARABELLESE, *Uccidere per gelosia*, in *Riv.It.Med.Leg.*, 2008, 95;

CIPOLLA, *Quando gli adolescenti uccidono... in famiglia*, in *Riv.It.Med.Leg.*, 2006, 897;

CONTENTO, *Introduzione alla studio delle circostanze del reato*, Bari, 1958;

COZZOLINO, *Delitti familiari. Quando l'amore diventa tragedia*, Roma, 2006;

DE DONNO, GRATTAGLIANO, BRUNETTI, INTRONA, *Gli omicidi in famiglia in Italia: un incremento reale o un incremento mediatico?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2008, 1253 ss.;

DEL RE, *Il nuovo codice penale tedesco*, Milano, 1984;

DI GIOVACCHINO, *Delitti privati*, Roma, 2007;

DIETER, *La tutela contro la violenza nella famiglia: la riforma tedesca*, in *Familia*, 2002, III, 765;

GIUSTI, BACCI, *Le radici della violenza*, in *Rass.It.Crim.*, 1992, III, 267;

GIUSTI, BIFANO, *L'omicidio in famiglia a Roma dal 1990 al 1995*, in *Riv.It.Med.Leg.*, 1996, 1407;

GIUSTO, PAOLOANTONIO, *L'omicidio in famiglia: Italia 1998*, in *Riv.It.Med.Leg.*, 2000, 517;

HEINITZ, *L'omicidio doloso nel diritto tedesco*, in *Studi in memoria di Filippo Grispigni*, Milano, 1956;

Indagini statistiche di criminologia familiare. Omicidi in famiglia e risvolti in relazione alla legge sull'affidamento condiviso, in *Lex et Jus*, 11/2006;

INTRONA, *La violenza in famiglia*, in *Riv.It.Med.Leg.*, 2002, 1317;

LANZA, *Gli omicidi in famiglia*, Milano 1994;

MATTEI, *Delitti di omicidio nell'ordinamento penale inglese – ipotesi criminose e loro elementi essenziali ed accidentali*, in *Giust.Pen.*, 1959, I, 214;

MERZAGORA BETSOS, PLEUTERI, *Il Femicidio. Vittime di omicidio di genere femminile a Milano e provincia negli anni 1990/2002*, in *Rass.It. Crim.*, 2004, 401 ss.

MILITELLO, *L'evoluzione del diritto penale tedesco in un confronto con il sistema italiano*, Torino, 1993;

MUSCOLO, *L'omicidio volontario*, Latina, 1978;

RAMACCI, *I delitti di omicidio*, Torino, 1997;

Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione, contrasto, in www.interno.it.

RONCO, ARDIZZONE, ROMANO (a cura di), *Codice Penale Commentato*, III ed., Torino, 2009;

RUSSO, DELIA, D'ARRIGO, FALDUTO, *Studio su 886 casi di omicidi familiari commessi in Italia (1996 – 2004)*, in *Rass.It.Crim.*, 2008, III, 453;

TRAVERSO ET AL., *L'omicidio volontario in Italia*, in *Rass.It.Crim.*, 2008, II, 271;

TRAVERSO, CARTOCCI, BAGNOLI ET AL., *Il figlicidio in Italia: i risultati di una ricerca sulla stampa nazionale nel periodo 1992 – 2004*, *Rass.It.Crim.*, 2007, II, 111.